

CXCIV.

TORNATA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Corte di cassazione unica in materia penale. — Discorrono i deputati Simeoni, Bonacci, Faldella, Villanova, Spirito. — Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del presidente del Consiglio e del deputato Sprovieri. — Il deputato Guglielmi presenta la relazione sul disegno di legge pel distacco della frazione Cresp dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio ed aggregazione al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo.*

La seduta comincia alle ore 2.15 pomeridiane.

Quartieri, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4387. La Camera di commercio di Trapani si associa al voto di quella di Genova (n. 4364) per chiedere che il prezzo dei viaggi ferroviari sia ridotto indistintamente ed ugualmente per tutti i viaggiatori.

4388. La Giunta municipale di Bondeno, provincia di Ferrara, fa istanza che nell'attuale Sessione parlamentare sia votato il disegno di legge n. 157 per un sussidio alla bonificazione di Burana.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di salute, gli onorevoli: Carboni di tre mesi; Grossi di giorni 15.

(Sono conceduti).

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla Corte di cassazione.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma, della cognizione di tutti gli affari penali del Regno.

L'onorevole Simeoni ha facoltà di parlare.

Simeoni. Onorevoli colleghi, le grandi linee, e complete, di questo dibattito vi sono state oramai rappresentate dagli oratori che, con grande competenza ed efficacia, hanno parlato sinora. Quindi ben veggo come il mio ufficio ora debba essere assai limitato: di riannodare cioè ai principali punti di questa contesa pochissime mie note personali. E, ciò facendo, potrò tenermi nella dovuta brevità; anche come ricambio a quei gentili che vollero, iersera, permettermi di parlare oggi.

Ad essi io son grato; ed è un modo come un altro di esprimere la gratitudine, questo: potendolo di più, affligger meno la gente. (*ilarità*).

Nè avrò bisogno neppure di rappaciarli con l'onorevole Zanardelli.

Il nostro egregio collega, l'amico Cuccia, nel suo magistrale discorso, volle raccogliere con abbastanza facilità una voce, che a lui era giunta, di sentimenti di ostilità che verso lui od altri fra noi oppositori del progetto di legge avesse potuto nutrire l'onorevole Zanardelli; in quanto che, altre volte fautori delle sue idee, in questa occasione non ci troviamo d'accordo con lui. Io, per verità, di questo punto della sua splendida orazione, non posso felicitare il nostro collega.

Come poter pensare, che l'onorevole Zanardelli ce ne volesse? Lo stesso varrebbe, che dovessimo noi a lui volerne, per sorreggere egli una proposta di legge, che noi non approviamo. Ma egli e noi siamo da ciò ben lontani. Sosteniamo con coscienza e con tenacia di propositi i rispettivi convincimenti, senza per nulla venir meno alla reciproca stima ed amicizia: anch'io fui più volte modesto, ma convinto propugnatore delle sue idee politiche e poi delle giuridiche, come nella discussione del nuovo Codice penale; ma se noi di qui avemmo l'onore di vederlo uscire da questi banchi della Sinistra, di cui fu egli uno dei luminari, al bel tempo in cui vivevano i partiti, di caliginosa memoria (*Si ride*); è su questi stessi banchi, e come imitazione del suo carattere, che noi ci siamo pure abituati ad aver l'orgoglio di sentirci rappresentanti del popolo, e di esprimere le nostre opinioni e i nostri voti con la più alta indipendenza verso il potere esecutivo, in ogni caso.

Noi riteniamo sempre informati i propositi di lui alle nobili ispirazioni del pubblico bene: egli i nostri del pari: e l'uno e gli altri a vicenda, quando soprattutto in occasione come la presente parliamo a ritroso di quelli, che si son chiamati i nostri personali interessi, possiamo tenerci degni dell'onore di ripetere con Terenzio: *Omnes posthabere nobis res par est*.

Quale è dunque il dissidio?

Si è detto essere una grande verità indiscutibile, che la Cassazione fosse il tipo unico dell'Istituto supremo.

Il tipo della Cassazione fu dottamente trattato dall'egregio nostro collega Plastino.

Io non starò a ripetere quanto egli disse, perchè verrei a guastare certamente la bella armonia delle sue argomentazioni. Però sia anche a me permesso di aggiungere una considerazione alle sue, fermandomi soprattutto a quella materia penale, la quale è tema della nostra discussione.

Perchè la Corte di cassazione dovrebbe essere il solo istituto possibile in materia penale?

E prima di tutto io vorrei, che il nostro collega Fani osservasse, se propriamente sia vero il

concetto ch'egli ieri espose, e che per verità a me giunse nuovissimo; imperocchè per la prima volta io fui illuminato di una cosa che, confesso, ignorava: che l'istituto della Cassazione risalga nientemeno che alle fonti del diritto Romano.

Ma è un gran modo di argomentare questo, di dare il passaporto più nobile che si possa ad una istituzione, la quale qui in Italia si volle dire e sostenere che abbia talmente preso consistenza, da non esser più lecito nè pure di discuterla; gran passaporto, io diceva, quello di venire qui a presentare come derivazione del diritto Romano, della Romana sapienza, l'istituto giuridico della Cassazione.

O dove, il simpatico collega Fani ha attinto questa cognizione? Egli ha citato la legge 1ª del Digesto, *de sententiis, quae sine appellatione rescinduntur*: egli ci ha ricordato la grande differenza che passava in diritto Romano fra il *jus litigatoris* e il *jus constitutionis*; e ci ha ricordato che il *jus litigatoris* era il diritto concreto della parte, il quale quando fosse stato leso, poteva esser difeso con la *provocatio*, con l'appello, col gravame; mentre il *jus constitutionis* era demandato al principe, che anche *sine provocatione* decideva, e con la sua decisione rescindeva perfino il giudicato. Questo egli diceva, è l'istituto giuridico, che avente la genesi propria nel diritto Romano, oggi è trasfuso nella moderna Cassazione.

Ma, domando mille perdoni all'onorevole collega: come ha potuto egli attingere nell'antico istituto l'essenza del giudizio di Cassazione?

Ma in che si distingue questo da tutti gli altri istituti dell'ultima istanza, se non in quello di prescindere assolutamente dalle questioni di fatto?

Ebbene, come mai viene egli ad annunciarci che nello esame delle sentenze, le quali potevano rescindersi senza bisogno di gravame, dovesse prescindere assolutamente dal fatto? Non era invece il contrario; perchè certo sa egli meglio di me, che si diceva proprio nel giure romano: *ex facto quod est fit regula*; quindi non poteva darsi che un esame del fatto contemporaneo al diritto? Non conosce egli più di noi, che la rescissione poteva avvenire, come *jus constitutionis*, anche nei casi di errori di calcolo; e quindi con la indispensabile, simultanea valutazione del fatto, e perfino del valore? Che se egli vuol ricordare la potestà del principe, con la quale, senza gravame, aveva diritto in alcuni casi di poter rescindere il giudicato, perchè risultante violatore delle sacre costituzioni; allora egli conosce ancora meglio di me, che questa rescissione di giudicato era una diversa specie di potestà del principe, perchè nella per-

sona dell'imperatore si riunivano tutte le potestà: quella del far la legge, quella dell'interpretazione autentica della legge stessa (che nelle consuetudini italiane, sebbene prevista dallo Statuto, non si è veduta mai applicata) e quella del sentenziare in suprema istanza.

Or l'istituto ricordato dall'onorevole Fani ha tratto alla seconda delle potestà del principe, cioè quella di poter fare l'interpretazione autentica di una legge, se era una semplice enunciazione di massima; e se poi seguiva in occasione della valutazione di un fatto concreto, precorreva, tutt'altro che la moderna Cassazione, la giurisdizione della terza istanza; e nell'uno e nell'altro caso non aveva mai che fare, me lo perdoni l'onorevole collega Fani, coll'istituto della Cassazione: ed il suo (me lo lasci dire) è uno di quei sofismi, coi quali si vuol venire in quest'aula a sostenere prima la istituzione in sè e poi la sua applicazione, uno di quei sofismi, che così valorosamente furono ieri rilevati dall'onorevole Plastino.

Dunque non ha origine dal diritto romano quest'ibrido istituto della Cassazione.

Orbene, quello che intendo anch'io si è, che, in tema di giudizio per giurati, indivisibile compagna, almeno sino a questo momento (perchè l'ultima parola della scienza non è ancora stata detta) possiamo reputare essere la Corte di cassazione, sola possibile nell'attuale pratica. Dato l'istituto del giuri, il quale viene a giudicare sui maggiori reati per opera di giudici popolari, che esprimono il loro responso per monosillabi, che non motivano le loro sentenze, e quando le prove orali, raccolte nelle pubbliche discussioni, non sono notate nei verbali; è pure naturale che il giudice supremo, a cui si possa andare a reclamare, non abbia altra cognizione, se non quella che è possibile per esso, quella cioè che possa aver motivo da una questione di diritto o di procedura; ma tutto il fatto sfugge alla competenza sua per necessità di cose, perchè gli manca l'elemento sostanziale del fatto, per potervi estendere il proprio giudizio.

Ma c'è però il corrispettivo al menomato ordine dei giudizi, che sarebbe quello di avere tre stadi di giurisdizione, di prima, di seconda, di terza istanza: se si viene alla grande eccezione, che dal primo ordine di giurisdizione si passi esclusivamente ad un secondo ed ultimo, che nè anche esamina il fatto; ciò è spiegabile soltanto per il giudizio di giurati, per la garanzia correttiva, che questo giudizio viene ad essere dato da prima da un corpo, il quale è scelto in mezzo alla popolazione, ai vicini; e poi deve essere espressa l'affermazione del reato da un numero non minore

di sette voti che, come sapete, possono essere ancora non bastevoli, quando la Corte d'assise si convinca unanime, che nonostante il giudizio affermativo dei giurati, nel fatto principale, dichiarato alla maggioranza semplice dei sette voti, il giuri si sia ingannato.

Ed allora viene facultata la Corte a non applicare la pena; ma a rimandare ad altra sessione la trattazione novella della causa.

Queste saranno guarentigie più o meno efficaci; ma sono guarentigie, che possono in certo modo tutelare il diritto dei giudicabili dalle Assise. Dunque dal giuri alla Cassazione.

E qual'è così l'essenza giurisdizionale dell'istituto, nella sua intensità? Quella soltanto, di vedere se le leggi siano state bene applicate e se vennero osservate le forme del rito. Ma quando la violazione della legge o del rito constatata e proclama, deve arrestarsi al giudizio vero, di merito, il Collegio supremo, e deferire l'esame della causa ad un magistrato in grado di rinvio.

Nè è tutto. Spesso avviene, che un condannato, cui il supremo giudice senta in sè di esserlo stato innocentemente, non trova presidio nelle violazioni giuridiche, e la Cassazione deve inesorabilmente rifermare l'ingiusta condanna; e viceversa un furfante, reo convinto di grave maleficio, e perfino confesso, se la sorte gli arride con una manomissione di formalità, viene a godere l'esperimento di un secondo giudizio per l'annullamento del primo.

Ma che cosa è tutto questo? E non vedete che la Cassazione, così com'è, è la più strana fra le *fictiones juris*, è il maggiore ibridismo? Or può essa andar subita, tollerata pei giudizi del giuri, sebbene repugnante, come tutto ciò che a questo mondo è solitario e non feconda.

Ma in materia di giudizi dei tribunali correctionali, è vero poi che la Corte di cassazione possa essere il solo giudice supremo? No di certo; per la grande ragione, che tutti i giudizi dei tribunali e delle preture sono svolti sì oralmente; ma le dichiarazioni testimoniali sono tutte consacrate nei verbali; e quel magistrato d'appello il quale valuta i giudizi di prime cure non ripete il pubblico dibattimento in via normale; non riesamina i testimoni; ma valuta soltanto da parte sua il processo scritto e quelle discussioni in primo grado, che sono registrate nel verbale di pubblica discussione; onde io non saprei perchè non si possa con questi medesimi verbali giudicare dalla Corte di cassazione.

E notate, il numero dei giudici, il quale viene a costituire la guarentigia dei litiganti è ben di-

verso; perchè possono questi giudici essere tre in prima istanza ad assolvere, e tre in grado d'appello a condannare, in caso di reclamo delle parti civili o del Pubblico Ministero: ed allora perchè questi tre soli dovranno pronunciare la condanna, irreparabile nel merito, di uno che sia stato dichiarato innocente, fra giudicanti di prima e di seconda istanza, da ben cinque magistrati?

Or dunque perchè voler dire, che l'istituto della Corte di cassazione sia indiscutibile come un portato della condizione dei tempi e delle giuridiche discipline, quando è in sè un anacronismo in genere, e quando, specialmente nelle materie per giudizio di magistrati togati, può e deve anzi esser messo da parte?

Del resto supponiamo pure, che questo istituto della Corte di cassazione occorra subirlo in tutta la materia penale; ed allora si dice dai sostenitori del progetto di legge, che la Cassazione in materia penale deve essere unica, e la deve essere, perchè deve volersi l'unità d'indirizzo nell'applicazione del giure.

Ma nessuno potè farsi qui portatore dell'idea, che il giudicare della Cassazione avesse ad essere immutabile, invariabile, come la meccanica attuazione di un formulario: non si può certo pretendere che si pronuci dalla Corte di cassazione sempre all'unisono: si può volere soltanto, che da essa si abbiano « note d'armonia. »

Ebbene, con le attuali Corti questo solo possibile obiettivo fu forse assai lontano?

Signori, una grande verità disse a questo proposito l'onorevole Fani; ma fu proprio un argomento che egli accampò contro la propria tesi. Egli ricordò che fino dal 1875, cioè da quella legge la quale istituiva in Roma le sezioni della Corte di cassazione, le quali venivano investite di certe speciali competenze per certe determinate materie, da quel tempo, egli ha detto, si è avuta ottima prova anche di questa specialità di competenza deferita alla Corte di cassazione di Roma.

Ebbene, io per verità non posso ergermi a giudice e vedere se la prova sia stata ottima, buona, o sindacabile. E sta bene. Anzi io voglio ritenere con lui, anche perchè va a proposito della tesi ch'io sostengo, che la prova sia stata ottima. Orbene, questa Corte di cassazione romana dal 1875 fino ad oggi, cioè per uno spazio di tempo di tredici o quattordici anni, come ha vissuto rispetto alle altre Corti di cassazione del regno? Ha vissuto ottimamente, ha detto l'onorevole Fani, ed ottimamente io pure lo voglio dire con lui. Ed allora, egli mi dica, quali sono queste no-

tevoli divergenze le quali si sarebbero verificate dal 1875 fino ad oggi con le Corti di merito in rinvio? Meglio di me egli conosce le divergenze, che doverono cominciare a nascere in sul principio sulle questioni speciali, come sulle imposte od altro *jus singulare*. Queste divergenze poi sono state composte, anzi si è sempre veduto tanto consentimento da parte delle Corti di rinvio, che forse per questo si sono ottenuti gli ottimi risultati che il collega Fani ha fatto rilevare. Invece, le divergenze maggiori si sono avute proprio nella stessa Corte di cassazione di Roma, anche nella materia penale. Vi sono note già quelle sulla prescrizione e sulla ammonizione. Ma permettetemi che, di quelle ricordate dal collega Buttini, io mi soffermi a parlarvi di una, che val proprio il conto di rilevare.

Si è ricordato il notevole dissenso nella materia penale, pel ferimento che abbia prodotto la morte, senza l'intenzione di volerla produrre e col beneficio di una grave provocazione. Alcune Corti dicevano, che questo era un ferimento che andava punito come l'omicidio; e quindi con la relegazione sino a 10 anni, ed ammesse le circostanze attenuanti con 7 anni di relegazione. Altre Corti di cassazione ritenevano, che questo ferimento andava considerato come un reato *sui-generis*; e andava punito con una pena, la quale non poteva esser maggiore di 6 mesi di carcere, ai termini dell'articolo 565; e con le circostanze attenuanti non maggiore di 3 mesi di carcere. Quindi vedete quanta enorme varietà di giudizi! In una regione, come si affermava dall'onorevole Buttini, questa specie di reato deve esser punito con 7 anni di relegazione; in altra, parte, con 3 mesi di carcere! Vedete che la divergenza in verità è enorme!

Ebbene, signori, a prescindere che il nuovo Codice ha soppresso ogni ragione di dissidio su tale argomento, permettetemi che io vi completi questa informazione storica giudiziaria, per chi non bene la conosca tra voi. Sapete dove questa divergenza si è soprattutto manifestata rispetto a Roma?

Dapprima cominciò nelle altre Corti di cassazione; ma poi tutte e quattro le altre Corti di cassazione, da più anni a questa parte, procedettero tutte concordi nell'ammettere, che questa specie di ferimento producente la morte, doveva esser punito come l'omicidio, e quindi anche con la possibilità di 7 anni di relegazione. Una sola Corte si teneva ferma a dire che dovesse meritare 3 mesi di carcere; e sapete qual'è? Quella di Roma, in divergenza con tutte le altre Corti di

cassazione. E poi v'è da completarla ancora la notizia storica.

Nel novembre scorso la Corte di cassazione di Roma dovette decidere in forma solenne su questa questione, perchè da una delle Corti d'assise della provincia romana si era, dopo un primo annullamento, tornato a condannare un tale a 7 anni, per un fatto simile; e fu chiamata a decidere su questa contesa la Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite.

Sapete quale fu il responso della Corte di cassazione di Roma a sezioni riunite? Che bisognava applicare, con la provocazione grave e le circostanze attenuanti, 3 mesi di carcere. E così quel colpevole dell'uccisione si ebbe i tre mesi di carcere in definitivo.

Ma debbo terminarla ancora questa curiosa storia, la quale vi farà vedere fin dove possa giungersi ad ottenere quella unicità d'indirizzo, che dovrebbe produrre l'unicità della Corte di cassazione, secondo taluni.

Nel novembre stesso, dopo soli pochi giorni dalla decisione che vi ho ora ricordato, la Corte di cassazione (e a me conviene osservare che dice benissimo l'onorevole relatore, nella sua splendida relazione, che ciò che può eccitare in modo diretto la coscienza delle popolazioni, non è la diversità dei giudizi che possono succedersi, ma la diversità contemporanea degli stessi) dopo soli pochi giorni, dicevo, vennero a reclamare alla Corte di cassazione di Roma, due degli Abruzzi, certi fratelli Maccarone, che erano stati condannati a sette anni di relegazione, per lo stesso reato per il quale a sezioni riunite si era detto che dovevano darsi tre mesi di carcere. Ebbene sapete che cosa disse la Corte di cassazione di Roma? Disse che la condanna di sette anni di relegazione inflitta ai fratelli Maccarone, per lo stesso delitto per cui l'altro era stato da essa dichiarato meritevole di non oltre tre mesi di carcere, era giusta! È questa l'uniformità che dobbiamo aspettarci dalla medesima Cassazione, dai medesimi magistrati, nel medesimo tempo?

Ma da ciò non crediate che io voglia trarre soltanto la conseguenza, che anche con unica Corte si possono avere contraddizioni, che si crede perturbino la coscienza pubblica. Io ammetto che anche con un'unica Corte di cassazione ci possa essere tanta indipendenza di giudizio nel magistrato supremo, e tanta dignità di coscienza nelle sue affermazioni giuridiche, da sollevarsi contro le sezioni riunite della propria Corte; ma consentirete con me, che vi è un'altra illazione a trarsi, ed è, che le altre quattro sedi di Cassazione hanno

renduto il grande servizio alla giustizia, di indurre la massima Cassazione del regno ad alcune interpretazioni, alle quali essa si opponeva; mentre se quelle non si fossero mantenute salde nei loro pronunziati, la Corte di Roma avrebbe difficilmente attinto in sé stessa la forza di recedere dal proprio giudizio e di uniformarsi a quello delle altre Corti di cassazione.

Dunque unità assoluta nella giurisprudenza non potete mai averla; non dovete volerla, nell'interesse stesso delle scienze giuridiche e della loro giudiziale applicazione.

Or che cosa fa il disegno di legge? Innanzi tutto, vuole un'unica sede di Cassazione pel penale, e ne lascia cinque pel civile.

Ma, la materia civile, diceva l'onorevole collega Fani, è meno d'interesse pubblico di quella penale.

Ma domando perdono all'egregio collega Fani, il quale per i bisogni della difesa del progetto, è venuto a sostenere cosa simigliante.

Nelle cause civili non ci sono pure questioni altissime, d'ordine pubblico? Quelle di stato, di famiglia?

Un matrimonio in una regione d'Italia è dichiarato valido, nell'altra nullo; una famiglia è ritenuta legalmente costituita da una Corte; ed un'altra, nelle identiche condizioni, è proclamata illegittima. O non è la famiglia la base della società civile?

Ma teniamoci pure alla sola unica Corte di cassazione penale: che cosa venite voi a fare?

Si abbia in Roma la Cassazione unica penale; ma sia questa composta di 4 sezioni. Sì, onorevole ministro ed onorevoli della Commissione, non c'è via di uscirne; perchè voi suddividete le 4 sezioni, in due per le materie più gravi e due per le materie più lievi, e le chiamate una ordinaria, l'altra straordinaria per ognuna delle due materie.

Or chiamatele come voi volete, il fatto è, che ci saranno quattro sezioni penali nella così detta unica Corte di cassazione. Niente fanno i nomi: questa è l'essenza, questa è la concreta verità; perchè voi siete troppo sapienti, per insegnarmi, che *rebus non verbis lex ponenda est*.

Il fatto delle 4 sezioni è pure inevitabile e si avrà costante, definitivo, altro che ordinario; perchè, per quanto potete ridurre il numero dei ricorsi, già diminuiti di molto per la notevole quantità delle decadenze, che pronunziano i magistrati del merito per i casi di tacite rinunzie; non ostante le tacite rinunzie, i ricorsi che arrivano allo esame delle Corti supreme non sono

mai minori di 10 od 11 mila circa ogni anno. E qui farei qualche rilievo anche sulla forma con cui istituite queste quattro sezioni differenti, due per le materie più alte e due per le minori. Non avete posto mente, che non può far-sene una uguale divisione, assegnando ugualmente a ciascuna materia due sezioni: i giudizi delle Corti d'assise, anche aggiuntivi, quelli delle sezioni di accusa, i conflitti, le remissioni dall'una all'altra Corte per motivi di legittima suspicione, non possono mai essere in numero, da ragguagliare nemmeno il terzo dei ricorsi, che possono venire dalle preture, dai tribunali e dalle Corti di appello.

Quindi le due sezioni che voi fate possono essere soverchie per le materie del prim'ordine; saranno insufficienti per le altre.

Ad ogni modo, tutto ciò da parte, e se pure potessero essere due sole sezioni penali, una per materia, non si avrebbe del pari la stessa potenzialità di divergenze? Che cosa avete potuto rispondere alle osservazioni del collega Cuccia, il quale vi faceva notare, che sia pure una sola sezione per la materia criminale ed una per la materia correzionale, fosse pur naturale, che nelle stesse condizioni di luogo e di spazio, nello stesso momento, le due sezioni della Corte di cassazione di Roma potranno valutare variamente quello che è comunemente giudicabile da loro, come il computo delle pene ed in gran parte le forme?

Ma io aggiungo di più: le condizioni principali dell'essenza dei reati, i fattori e le discriminanti della imputabilità, le minoranti; tutto questo non è giudicabile del pari nei reati sottoposti alle Corti d'Assise ed in quelli deferiti alle altre magistrature?

E nei reati minori connessi con quelli massimi e con questi demandati alle Assise, non pronunzierà, secondo il vostro progetto, la stessa sezione della Corte di cassazione, che statuirà su tutti i giudizi delle Corti di assise?

Ed in tutto ciò, la prima sezione penale della Corte suprema, la criminale, chiamiamola così, non potrà trovarsi in disaccordo con la sezione suprema correzionale, nello stesso momento?

Quando dunque, da parte le parole, voi ci avete due, e peggio quattro sezioni dell'unica Cassazione; allora, onorevole ministro ed onorevole Commissione, anch'io mi aspetto alfine la spiegazione di questo che per me è ancora un enigma, la rivelazione di questo gran segreto, la ragione cioè per cui, le quattro sezioni penali di Corte di cassazione non possano stare nelle

sedi dove attualmente stanno; ma invece debbono andare a risiedere a Roma.

Io non arrivo ad intenderla; e disgraziatamente, dovete convenirne sostenitori ed avversari del progetto, noi non l'abbiamo sentita accennare da nessuno di quelli, che han parlato a sostegno dell'attuale disegno di legge. Quindi aspettiamo di sentirlo dal relatore, aspettiamo di sentirlo dal ministro.

Avete pur detto, che l'unica Corte di cassazione a Roma deve essere rinsanguata col concorso degli uomini eminenti nel giure delle diverse parti d'Italia, per aversi l'esplicazione unitaria del diritto, col concorso delle varie scuole. Ebbene, avrete lo stesso risultato: invece di rinsanguare la Corte di cassazione di Roma coi migliori elementi delle altre parti d'Italia, fate che dal centro vadano alla periferia o reciprocamente tutti si completino; incrociate fra loro nelle diverse sedi d'Italia i giuristi perspicui, fondete le scuole, ed avrete così il risultamento medesimo, senza turbare interessi legittimi e vitali.

E qui dichiaro, che io non tengo all'ordine del giorno sospensivo da me presentato, una volta che il principio informatore di esso è stato di poi affermato in un articolo concreto degli onorevoli Cuccia, Villa e Rosano, cioè le sezioni ove sono, le sezioni unite a Roma. Quindi, per conto mio, se col passaggio agli articoli non sarà pregiudicata la questione del sapere, se possano ancora rimanere nelle attuali sedi le quattro sezioni penali di Cassazione, io non avrei difficoltà di votare il passaggio agli articoli, ritenendo molti fra noi, che una relativa ed adeguata uniformità d'indirizzo nell'applicare le leggi penali possa benissimo aversi con la permanenza delle quattro sedi dove ora sono, deferendo il supremo giudizio, nei casi delle sezioni riunite, a Roma. E questo concetto, che io pel primo ho presentato alla Camera, è più consono all'indirizzo stesso, che si propongono l'onorevole ministro e la Commissione, i quali, senza accorgersene, cadrebbero, se no, in una contraddizione. Che cosa essi hanno fatto con l'articolo ottavo?

Hanno detto: per le sezioni civili, bisogna che quando si ricorre una seconda volta, e che si deve avere il giudizio a sezioni unite, questo sia profferito, non dalla Cassazione locale; ma da quella di Roma. Ed io non avrei ragione di oppormi a questa proposta quando, per dippiù, mancherebbe il personale nelle antiche sedi, cui fossero tolte le sezioni penali. Anzi, coerente al principio, che vengo a sostenere, appoggerei questa proposta della Commissione e del ministro.

Da parte anche la semplice modalità della mancanza del numero, la quale non potrebbe vulnerare un gran principio, se di un gran principio si trattasse; io trovo che, in verità, il potere avere un giudizio di magistrati a sezioni unite, in una sede diversa da quella che ha pronunziato e con giudicanti diversi fosse maggior guarentigia di giustizia; imperocchè si avrebbe un giudizio più spassionato, più impersonale, quasi più innominale, quale dovrebbe essere proprio il desiderato di tutti i giudizi penali.

Ed in questo, il progetto viene a convalidare nè più nè meno, quello che oggi avviene in pratica nei giudizi, anche in grado di rinvio; perchè il giudizio di merito in grado di rinvio, appunto perchè si abbia una maggiore libertà e spassionatezza nel giudicare, va deferito a magistrati diversi da quelli, che hanno pronunziato la prima volta.

Ecco le ragioni, per le quali io troverei logico e giusto il progetto della Commissione e del Ministero, in questa parte.

Ed in ciò mi dipartirei dall'opinione autorevole dell'onorevole Plastino, il quale vi diceva: ma volete voi guastare questa giurisdizione suprema; volete voi fare della Corte di Roma come un istituto di perfezionamento, a fronte delle altre, semplici scuole superiori?

Ed io gli risponderei, che qui si tratta di competenze, non solo per materia, ma per territorio insieme, di competenza mista, la quale può bene essere designata dal legislatore, come appunto è l'attuale *jus constitutum* per la Corte di Roma in determinati casi e materie.

Ma dico ai sostenitori del progetto, venite allora alle ultime conseguenze delle vostre premesse, alle quali non potete logicamente sottrarvi.

Quale giudizio volete adunque per le sezioni unite? Volete il giudizio degli stessi magistrati, o di magistrati diversi?

Voi mi dite: vogliamo pel civile il giudizio di magistrati diversi, che è il migliore.

Ebbene, questo stesso giudizio di magistrati diversi, il migliore, noi veniamo a render possibile anche nel penale, lasciando le sedi penali delle Corti di cassazione dove stanno; imperocchè esse giudicheranno dei ricorsi demandati loro per territorio; e quando poi ci saranno i casi dei giudizi di ricorsi a sezioni unite, questi resteranno demandati tutti alle sezioni unite della Corte di cassazione di Roma, potendo perfino disporsi che non vi partecipino i giudicanti del primo ricorso, se questo fu cognito da una sezione della

stessa Cassazione di Roma, ciò che pel numero dei componenti la Corte romana potrà attuarsi senza difficoltà veruna.

Dunque, lo vedete, la nostra formula è molto semplice: le sezioni penali dove stanno; le sezioni unite a Roma. In questo modo, si conciliano gli interessi supremi della giustizia con quelli pur rispettabili di tante popolazioni. Io dicevo, è molto semplice, tanto più che è più vera di quella del progetto.

O come no? La formula vera e genuina del progetto è questa: non già unica Corte di cassazione penale; ma unica sede delle diverse sezioni di Corte di cassazione. (*Bravo!*)

Noi invece vi contrapponiamo l'altra: le sedi dove stanno, e rifacendo il celebre motto: "ciascuna per sè, Roma per tutte."

La vostra, signori, mentre non è unificazione di magistrato, è la peggiore delle unificazioni, quella di luogo.

Oggi l'accentramento invade tutto. Ma, fintantochè questo accentramento si attua negli affari comuni della vita del cittadino, i quali vanno a finire nei Ministeri, a Roma, amministrativamente, si può comprendere: non c'è bisogno di difesa tecnica, e quindi si può sostenere e far valere il proprio diritto.

Ma, in materia giudiziaria di Cassazione, dove la difesa tecnica è tutto, dove intanto può aversi il diritto di presentare reclami, in quanto un avvocato competente lo studi, lo indagli, quasi lo scovi e riesca quindi a farlo valere; il soverchio accentramento indurrebbe una vera iattura dei sacri diritti dei giudicabili.

Che cosa fate voi con l'attuale progetto? Come rendete possibile l'esercizio del diritto del ricorrere a tanti condannati?

Si potrà far come il ricorso motivato, nel senso suo giuridico, cioè con la presentazione delle ragioni scritte del ricorso, dei mezzi di annullamento?

Si potrà fare nelle cancellerie locali? Con le pratiche attuali della procedura, tutto questo è impossibile; perchè le sentenze che si debbono profferire e distendere immediatamente, si redigono quando si può; i verbali del dibattimento si estendono quando possono esserlo; e, appena ultimati, quando meno l'avvocato può saperlo, gli atti si spediscono alla Cassazione.

E, lo si conosce, nelle cancellerie locali si produce qualche motivo vago, ultroneo, solo per non far avverare la tacita rinunzia.

Lo si potrà far meglio nella cancelleria dell'unica

Corte di Roma? Ha notato il collega Fani, che, dei ricorrenti, novanta per cento sono poveri.

Ebbene, la legge del 1874 su le professioni di avvocato e procuratore statuisce, che ci debba essere un albo particolare di avvocati addetti alle difese dei poveri presso i supremi collegi: ed esso si forma con avvocati giovani, non ancora forniti degli anni di esercizio che consentano la iscrizione all'albo ufficiale della Cassazione; e fanno così le loro prime armi, con quello zelo, che infondono gli esordî d'ogni carriera, difendendo officiosamente i condannati poveri.

Or alla Corte di Roma questo albo degli avvocati dei poveri non è mai esistito.

Alla Corte suprema di Roma sono iscritti, fra avvocati di tutte le parti d'Italia, 226 avvocati; alla Corte d'appello 547, anche dimoranti in ogni parte d'Italia.

A Napoli, sono iscritti in Cassazione oltre a 600 avvocati, ed in Corte d'appello circa due mila, nella quasi totalità residenti a Napoli stesso.

E gli avvocati officiosi, debitamente destinati alla difesa dei poveri, solo a Napoli sono oltre i 70.

E non contiamo gli avvocati officiosi, ed anche iscritti ufficialmente, delle altre Cassazioni d'Italia.

Or come e da chi saranno difesi in Roma i sette od otto mila ricorrenti poveri?

Finora, è verità indistruttibile, i poveri fra i soli 1400 ricorrenti di ogni anno a Roma, malgrado le cure dei pochi avvocati che vi si son potuti spendere, sono rimasti abbandonati nella quasi totalità loro, e senza alcuna difesa; senza studio di atti, senza motivi di ricorso, senza niente.

È un fatto, che si constata nelle quotidiane udienze.

Come farete dunque? Potrete così distruggere voi in pratica il ministero della difesa; e lo potrebbe l'onorevole Zanardelli, che dell'avvocatura e dei diritti sacri degli infelici ha così elevato concetto, che trasmise nelle auree pagine del suo libro su l'avvocheria?

Ma, si dirà, verranno gli avvocati a Roma con le nuove Corti, come fanno i veicoli con l'apertura delle nuove strade rotabili. (*Si ride*). Se non che, da parte le abitudini, la famiglia, la vita, l'ambiente, i vetturali vanno dove trovano a guadagnare da vivere; e la classe degli avvocati resterebbe ben grama per la difesa di tanti poveri senza risorse, se dovesse venire a posta a Roma.

Due rimedi, come due ricette, furono sì enun-

ciati dai colleghi Buttini e Fani: l'uno disse, che tanta gente si tolga il vizio di ricorrere; e l'altro: il novanta per cento, poveri, abbandoneranno senza difesa i loro ricorsi (cioè saranno abbandonati, dico io); ed ecco il cammino ben sgombro.

Ma allora ci è un rimedio più radicale: togliete l'istituto della Cassazione, togliete questo istituto dei reclami alla suprema Corte, e sarà fatto più presto!

Ma dite ancora, o signori, in quale stato di contraddizione noi siamo?

Ogni giorno noi di tutte le parti della Camera andiamo ansando, per vedere come provvedere ai bisogni dei deboli e degli infelici, con le leggi sociali, con cui cerchiamo di alleviare la miseria, che travaglia le classi più diseredate fra mezzo alle popolazioni. Ebbene, quando poi siamo a provvedere ad uno dei bisogni più reali della povera gente, a quanto concerne l'amministrazione della giustizia, al modo più agevole con cui possano i poveri portare al giudice supremo i loro piati; noi veniamo a privare queste masse appunto del modo più semplice, col quale sieno collocate in grado di tutelare e difendere l'onore e la libertà loro e far trionfare, quando fosse dovuto, la loro innocenza! (*Bravo! Bene!*)

Ho finito

Noi non possiamo volere l'inverosimile, cioè che si fosse venuti qui a presentare una grande serie completa di riforme, per applicare l'istituto dell'unica Cassazione.

No: noi avremmo desiderato una cosa soltanto: la riforma dell'ordinamento plenario e stabile della magistratura superiore, e la riforma della procedura nella parte riferentesi ai giudizi del supremo collegio, così nella materia civile come nella penale. Voi col vostro progetto dite, che ci vorrà un anno per applicare questa nuova legge. Ebbene, poichè in ogni modo un anno dovete attendere, perchè non avete portato qui le dette speciali riforme, che avremmo frattanto approvate insieme con la costituzione definitiva e completa della magistratura suprema?

Quale è la fretta, se i quattro quinti dei ricorsi riguardano le forme, il rito, ed un quinto solo la legge? E poi, anche applicato il nuovo Codice sarà, non un male, un gran bene l'avervi la interpretazione del maggior numero di giureconsulti, almeno nei primi tempi.

Noi vedemmo, si è detto, nel 1872 la proposta della unica sede di Cassazione respinta agli Uffici della Camera, dopo essere stata approvata dal Senato, perchè frammista ad altre riforme. Ma

questo ricordo non può influire per l'argomento su cui oggi dobbiamo decidere.

Che cosa hanno di comune le condizioni di tempo del 1872, con quelle d'oggi?

Allora erano ben altre le condizioni politiche: allora si combatteva fortemente, palmo a palmo, per principi opposti, fra partiti diversi, per diversità d'indirizzo: bastava che un'affermazione fosse venuta da una delle parti della Camera, perchè l'altra, per alto dovere di partito, l'avesse combattuta.

Allora era ministro guardasigilli, lo ricordo con onore, la venerata memoria del senatore De Falco, uomo docile, conciliante, tentennante quant'altri mai.

Ed oggi? Oggi è ministro di grazia e giustizia l'onorevole Zanardelli, colui che ha conseguito nel campo del giure la maggiore conquista che poteva essere decretata dalla civiltà per mezzo dei rappresentanti della nazione, il Codice penale unico, dopo del Codice di commercio. E si è fatto egli timido a proporre alla Camera attuale una franca e chiara riforma della magistratura suprema; a questa Camera, che vota quasi sempre all'unisono; che ha come precorso la Cassazione unica, rigettando con costanza tutti i piati, tutti i ricorsi che le si presentano, quando non fossero appoggiati dal parere favorevole del pubblico ministero, cioè del potere esecutivo? (*Ilarrità*). Ora è a questa Camera che tutto approva, che vota con compiacenza le proposte di tutti i Governi che si succedono, che un ministro come l'onorevole Zanardelli, non poteva presentare una concreta riforma in questo senso?

E poi, il coraggio lo si ha di far seguire cotale radicale riforma di Cassazione, che offende tanti interessi gravi di tanti paesi, in questi momenti così solenni di crisi economiche e così pieni di pericoli pel domani, e paura non si ha!

Non siete voi, onorevole Zanardelli, stato chiamato da fautori ed avversari guarentigia della magistratura, scudo della giustizia; e noi di questa parte non abbiamo avuto il vanto di avervi fra le nostre file, non vi abbiamo sempre additato alla nuova gioventù come lo specchio della vita pubblica e della privata, come uomo di Stato in cui possano ispirarsi i giovani, destinati a costituire la vita futura della Nazione?

Ebbene, non ci negate questo modesto ed onesto desiderio: noi non vogliamo neppure per poco impedire l'approvazione di un disegno di legge che ricostituisca la suprema magistratura: questo solo vogliamo, che le sezioni penali, anziché tutte concentrate in Roma, restino ciascuna nelle

antiche sedi d'Italia, riannodandosi all'unico centro di Roma mediante le questioni più contese, tipiche, da esservi decise nelle sezioni unite.

Voi, insigne giurista, non potete non convenire d'altra parte, che complemento della suprema interpretazione del giure è la dottrina della cattedra: il soffio delle Università locali, la scuola varia del diritto anima e riveste l'intelletto del magistrato; e l'ateneo non è di una regione più che d'un'altra, non può restringersi al centro materiale d'un paese: ogni regione ha le sue grandi tradizioni, le sue glorie giuridiche: non le potrete voler confondere: ricordatevi che Giosuè Carducci preferì alla cattedra romana i portici della sua Bologna. (*Bene!*)

Allora, andando voi, onorevole ministro, al Senato apportatore della razionale emenda, che avrà fatto la Camera dei deputati alla vostra legge, avrete il largo beneplacito e la sanzione anche del Senato; imperocchè scorgerà, che avrete saputo in questo modo considerare i grandi interessi della nazione, contemperandoli con quelli non meno rilevanti e legittimi di tante parti del paese.

Le vivaci ed immaginose popolazioni delle provincie napoletane, come quelle gentili della Toscana, come le forti del Piemonte, come le calde della Sicilia non hanno mai conosciuto nel linguaggio del patriottismo il vocabolo sacrificio; vi hanno sempre trovato una più dolce parola, in cui si sono ispirate: il dovere, di cui anche noi proviamo tutta l'altezza del sentimento, sentiamo tutta la voluttà che porta il compirlo; ben consci, che, come il contribuire al profitto della famiglia, il concorrere al vantaggio del paese equivale a concorrere al proprio benessere. (*Bene!*)

E se noi ci opponiamo a questa proposta, non è in nome di sacrifici, se tali vogliate dirli, che esse sarebbero liete di continuare a compiere, insieme con le costanti e luminose prove che ne hanno dato innumeri volte, nelle varie regioni d'Italia. Noi ci opponiamo a questo disegno di legge, perchè riteniamo che arrechi seria iattura alle popolazioni ed alle classi più povere di esse, senza apportare bene reale alla nazione.

E permettetemi di esprimervi un ultimo pensiero e finisco: in esso, son certo, mi precorrete tutti col vostro patriottismo, col senno vostro.

Noi che propugniamo con tutto il vigore di un santo convincimento le magistrature nostre supreme di giustizia, salutiamo ciascuno, commossi, in questo momento le nostre Sedi rispettive del giure, cui ci legano, con le grandi tradizioni, anche le memorie più care dei nostri giovani anni, dei nostri studi e perfino dei domestici affetti.

Ma non per questo non abbiamo al tempo stesso un ideale comune con voi tutti: quello di volere che Roma primeggi, che civilmente imperi, che sia grande qual fu.

Ai tempi del suo maggiore splendore, essa emetteva, con i suoi giureconsulti, quei responsi giuridici, che fecero legge al mondo, e per cui potè meritare il *volentes inter populos dare jura*.

Nell'ulteriore cammino dei secoli, si mantengono, sì, vive le somme tradizioni della sua dottrina, che si scolpirono nella vita stessa dell'umanità, e sono e saranno immortali; ma di verbo nuovo l'alma città non comunicò ai popoli, che i responsi dei canoni dei concilii e delle decretali: e pur fu grande.

Ed oggi, con l'Italia nuova? Non è uno stesso alto sentimento in noi tutti, che ci punge così vivo, da prorompere irrefrenabile dall'animo entusiasmato?

Che sì: quanti qui siamo, fautori od avversari della unica sede di Cassazione, vogliamo tutti che qui, proprio da Roma il Supremo giure, nella sua totalità gli uni, nella sua precipua e somma espressione noi altri ed insieme dalle attuali Corti supreme, sia bandito non solo alle popolazioni del nostro paese, ma alle genti più lontane; che qui si attui la suprema affermazione del diritto italiano, cui abbiamo a concorrere con il sapere e la virtù tutti i figli d'Italia indistintamente.

Venga dunque il giorno, in cui l'Italia e questa Roma, sia degna dell'antico, sublime monito che spettava al cittadino romano; onde lo si possa ripetere, rinnovellato, al cittadino italiano, come il saluto della civiltà: *Tu regere juris imperio populos, Romane, memento*: eh sì, perchè la grandezza di Roma è la grandezza della patria! (*Approvazioni — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salandra, che prende la volta dell'onorevole Zucconi. È presente l'onorevole Salandra?

(*Non è presente*).

Non essendo presente, ha facoltà di parlare l'onorevole Bonacci.

Bonacci. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi, permettetemi di rispondere subito ad una delle ultime osservazioni dell'oratore che mi ha preceduto, e di adempiere un obbligo che per me è un debito di onore.

L'onorevole Simeoni ha criticato la Curia romana nell'esercizio di uno dei più elevati suoi uffici; quello di difendere gratuitamente i poveri davanti alla Corte di cassazione.

Simeoni. Chiedo di parlare per un fatto personale.

Bonacci. Egli ha detto (così almeno parmi di avere inteso) che il gratuito patrocinio davanti alla Corte di cassazione di Roma lascia non poco a desiderare, è meno assiduo, meno operoso, meno perfetto di quello che sia davanti alla Corte di cassazione di Napoli.

Or bene io posso affermare con piena sicurezza di essere nel vero, che la Curia romana, alla quale mi onoro di appartenere, ha sempre compiuto e compie fedelmente e coscienziosamente i suoi doveri anche in questo nobilissimo ufficio.

Ed io credo altresì di potere affermare senza pericolo di essere smentito dagli eventi, che quando sarà approvato questo disegno di legge, la causa del povero troverà qui sempre volenterosi, zelanti e disinteressati difensori, qui converranno e saranno fraternamente accolti i più illustri e valorosi avvocati di ogni parte d'Italia, e qui risplenderanno di nuova e fulgidissima luce la dottrina e la eloquenza della Curia italiana. (*Bene! Bravo!*)

Vengo all'argomento, che è bello e seducente per un avvocato; anche per un avvocato che, come me, si occupi modestamente di affari civili, e nelle aule della giustizia penale entri raramente e solo per udire ed ammirare le eloquenti arringhe di qualche collega.

Ma se l'argomento è bello e seducente, è anche circoscritto, e ormai quasi completamente esaurito dagli oratori che mi hanno preceduto.

Inoltre la proposta dell'onorevole Zanardelli, lasciatemelo dire con tutta franchezza, è agli occhi miei tanto ragionevole ed opportuna, che mi pareva e pare doversene la difesa specialmente affidare agli oppositori, i quali potevano e potranno dare novella prova del loro potente ingegno e della loro grande dottrina, ma non potevano nè potranno trovare validi argomenti per indurre la Camera a respingere questo disegno di legge.

Finalmente altri e non pochi oratori iscritti attendono impazientemente il loro momento, e potranno dire cose nuove che io non posso dire, o potranno alcune delle cose dette opportunamente ripetere con un'autorità ed un'efficacia che le mie parole non possono avere.

Tutto ciò mi consiglia a toccare brevemente di alcuni punti soltanto della questione, se non a contenermi strettamente nei limiti di una semplice dichiarazione motivata dal mio voto favorevole al disegno di legge.

Il quale fu combattuto fortemente, ed insieme soavemente verso la persona del proponente, dal-

l'onorevole Rosano, dall'onorevole Cuccia, dall'onorevole Plastino, e da altri, ultimo dei quali l'onorevole Simeoni.

Ma la mia attenzione ferirono specialmente le obiezioni dell'onorevole Cuccia e dell'onorevole Plastino.

Il primo con parola elegante e sempre temperata disse cose gravissime; disse che questo disegno di legge nulla presenta che possa meritargli il titolo di una riforma; che esso è anzi la negazione di ogni riforma, un semplice spostamento di affari, non necessario, inopportuno, dannoso. Alla molteplicità decentrata della Cassazione, che è un minor male, se pure è un male, secondo l'onorevole Cuccia, la proposta, della quale discutiamo, sostituisce la molteplicità accentrata della Cassazione, che è *il massimo di tutti i mali che da Giove uscirono!*

L'onorevole Plastino sotto splendida forma fu anche più severo ed inesorabile contro la proposta del Governo. Poichè, mentre l'onorevole Cuccia molte concessioni fece, riconobbe la necessità di una Corte suprema, ed ammise perfino, se ben ricordo, la unità essenziale della Corte suprema, che egli distingueva dal suo accentramento, l'onorevole Plastino mosse guerra al sistema della Cassazione, e lo combattè ad oltranza, gratificando dei titoli di ideologi, di scolastici, di visionari, di gente che si pasce di astrazioni e che ignora o dimentica i fatti e misconosce la verità viva delle cose, coloro che credono buono il sistema della Cassazione, e che sono favorevoli al presente disegno di legge.

La Cassazione, egli disse, è un istituto antiquato, un anacronismo. La Cassazione è morta, secondo l'onorevole Plastino, e noi perdiamo il tempo e la fatica cercando di galvanizzare questo cadavere, e facciamo troppo a fidanza con la pazienza del paese, il quale non s'interessa punto nè poco di queste astruserie ed ha ben altro da pensare!

Io rispetto gli uomini che hanno fatto qui pubblica e solenne professione di queste idee; ammiro il loro ingegno e la loro dottrina; ammiro soprattutto il coraggio dell'ultimo dei ricordati oratori, che pronunciò una così severa condanna dell'istituto della Cassazione.

Ma ho sentito, specialmente dagli oppositori, affermare altamente la lealtà, la franchezza e la fermezza dei loro convincimenti. Ebbene, con pari lealtà, con pari franchezza, e con pari fermezza di convincimenti, sia permesso a me di far professione di opinioni contrarie a quelle degli oppositori e di esporvi le ragioni per le quali

a me sembrano errate le proposizioni dei contraddittori, che ho dianzi ricordate.

Non debbo tralasciare una osservazione, che a primo aspetto può parere lieve e fors'anche volgare, ma che agli occhi miei ha una grande importanza; perocchè se è bene ricercare nella propria coscienza e nello stesso subietto della questione le ragioni per risolverla in un modo o nell'altro, ha pure qualche peso l'argomento dei precedenti autorevoli, i quali, se non altro, obbligano a meditare e a riflettere, e impongono una prudente diffidenza dei subitanei e precipitosi giudizi.

Come venne, come si presenta a noi questo disegno di legge?

Non parlo per ora dei precedenti legislativi che toccano l'ordinamento della magistratura suprema, dalla legge fondamentale del nostro organamento giudiziario dal 1865 fino al presente. Io guardo ai precedenti di questo disegno di legge, cioè alle sue vicende parlamentari ed estraparlamentari, alle manifestazioni di favore o di ostilità, dalle quali ci si presenta accompagnato, mentre prendiamo ad esaminarlo in questa pubblica discussione.

Esso è venuto a noi sorretto da due giudizi, favorevoli entrambi, ed entrambi autorevolissimi.

Il primo giudizio è quello del Senato, che a grandissima maggioranza, e dopo lunga e dotta discussione alla quale presero parte giureconsulti eminenti e versatissimi in questa materia, approvò il presente disegno di legge.

Il secondo giudizio fu pronunziato da questa Assemblea riunita nei suoi Uffici. Io prego l'onorevole relatore di correggermi, se m'inganno; ma credo di non ingannarmi affermando che negli Uffici questo disegno di legge non incontrò alcuna opposizione, e senza contrasto ottenne la generale approvazione.

Ora questi due giudizi conformi, e tanto autorevoli e solenni, dovrebbero, a mio avviso, dar molto da pensare agli oppositori.

E l'opposizione come e quando è nata?

L'opposizione vivace, fierissima contro questo disegno di legge è recente; è un'opposizione dell'ultima ora.

Essa è nata nei comizi popolari (*Commenti*), che io riconosco competentissimi in questa, come in ogni altra materia che interessa la cosa pubblica.

Ma io constato il fatto, che la opposizione severa ed inesorabile si è manifestata per la prima volta nei comizi popolari.

Cuccia. Si è manifestata in Senato la prima volta. (*Rumori*).

Bonacci. In Senato ci furono pochi oppositori, i quali non ebbero seguito e non riuscirono ad impedire che il Senato, ad immensa maggioranza, approvasse la proposta del Governo.

Io non sostengo già che i Comizi popolari non abbiano ad occuparsi di questi argomenti.

Presidente. E neanche intende dire che i suoi colleghi si ispirino ai Comizi, onorevole Bonacci. (*Rumori*).

Bonacci. Se c'è uomo che rispetti i Comizi popolari, quell'uomo sono io.

Onorevoli colleghi, facendomi ad esaminare le difficoltà che incontra questo disegno di legge, io ho diritto di occuparmi dello stato della opinione pubblica nel paese e delle sue manifestazioni, e non so perchè non debba parlarne.

Gli avversari che questa riforma ha nel paese (non parlo dei miei colleghi), hanno voluto elevare i Comizi popolari alla dignità di Corte di cassazione per annullare il duplice giudizio favorevole, del quale abbiamo parlato, o per indurre la Camera a riformarlo.

La Camera, facendo uso di quella indipendenza che le spetterebbe quand'anche Ella fosse una Corte di rinvio, sta esaminando serenamente la questione, e la risolverà secondo gli interessi del paese.

Non per caso nè senza potentissime ragioni la grande maggioranza del Senato, e la unanimità della Camera riunita negli Uffici, furono favorevoli al disegno di legge.

Coloro che lo considerarono videro immediatamente ch'esso rappresentava la più naturale e legittima esplicazione del principio informatore della nostra costituzione politica, della nostra legislazione, del nostro ordinamento giudiziario.

L'unità politica richiede unità di legislazione.

È passato il tempo in cui alcuni giuristi in nome dei principî o delle esagerazioni di una scuola che fiorì nei primi anni del secolo nostro, o per eccessivo amore di istituzioni e di leggi locali, come l'illustre Carrara, combattevano anche presso di noi la unificazione legislativa, e quindi logicamente l'istituto della Cassazione.

Oggi non v'è più alcuno fra noi, che non riconosca esistere un vincolo necessario ed indissolubile tra l'unità politica e la unità della legislazione.

Tutti gli oppositori di questo disegno di legge si sono dichiarati teneri e gelosi dell'unità legislativa.

Ma l'unità legislativa, o signori, è incompleta,

è precaria, è caduca, senza una magistratura suprema ordinata a custodirla e conservarla mercè il magistero della interpretazione e la censura della falsa applicazione della legge. Imperocchè la falsa applicazione della legge, ove non sia repressa, distrugge di fatto in breve ora l'unità della legislazione. Sia pure unica la legge. Se ne lasciate l'applicazione in piena ed assoluta balia dei giudici ai quali è affidata l'amministrazione della giustizia, senza una norma direttiva, senza una magistratura superiore chiamata dalla legge a correggere gli errori della pratica ed a ritirare e mantenere la giurisprudenza sotto il dominio della legge, avrete la legge unica nell'apparenza, molteplice nella sostanza.

I nostri ordinamenti giudiziari, onorevoli colleghi, hanno costituito fino dal 1865 questa magistratura suprema, e l'hanno costituita unica, come deve essere, lasciandola molteplice soltanto in via di espediente temporaneo e transitorio.

Varie leggi successive, come sapete, e come è stato ricordato dai precedenti oratori, hanno ribadito e confermato questo concetto, fondando la Corte di cassazione di Roma, estendendo la sua giurisdizione speciale ed esclusiva a tutto il territorio dello Stato in alcune importanti materie di diritto pubblico, vale a dire nelle questioni tributarie, nelle questioni relative all'applicazione della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose e della legge sull'Asse ecclesiastico, e nei conflitti di attribuzione, nelle questioni di competenza fra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria.

Così fu fondata in Italia la magistratura suprema, alla quale poi, secondo il pensiero informatore della nostra legislazione, vennero man mano aggiunte nuove competenze in materia di diritto pubblico con giurisdizione su tutto il territorio dello Stato.

L'unificazione della legge penale è la ragione di opportunità, ed anzi di necessità e di urgenza, che suggerì ed impose all'onorevole ministro della giustizia la presentazione di questo disegno di legge.

Si era fatto il miracolo di unificare la legge penale; bisognava completare l'opera e costituire il magistrato supremo che vigilasse alla conservazione di questa preziosa conquista.

E quel generoso conato, che ha dato al paese l'unità della legge penale, deve durare e far quanto è necessario ad assicurargliene i benefici.

Ecco dunque, o signori, le ragioni per le quali, secondo che io dissi a principio, questo provvedimento si è presentato alla mente di coloro che lo

consideravano, come la più naturale e legittima evoluzione del pensiero e dell'opera legislativa del popolo italiano.

Veniamo alle obiezioni, alcune delle quali sono tecniche e d'indole giuridica, altre politiche e di opportunità.

Delle obiezioni tecniche e d'indole giuridica esaminerò prima la principale; quella che allarga e snatura quasi la questione; quella che combatte il sistema della Cassazione in generale, tanto nel penale quanto nel civile, perchè è piuttosto un istituto politico, che giudiziario, e perchè non provvede all'amministrazione della giustizia, ma serve solo ad un interesse astratto ed illusorio.

Coloro che così pensano, condannano questo disegno di legge perchè mantiene la Cassazione, perchè la consolida, e perchè con l'articolo 8 pregiudica la questione anche quanto alla costituzione della suprema magistratura nelle materie civili.

Ma innanzi tutto qui si tratta unicamente della giustizia penale. Vedremo tra poco come ed in qual senso l'articolo 8 non pregiudichi la questione rispetto alla giustizia civile.

Nelle materie penali non reggono le obiezioni che si fanno al sistema della Cassazione, e che potrebbero avere un valore rispetto alle materie civili.

Che cosa si dice contro il sistema della Cassazione? Si dice che la distinzione tra il fatto e il diritto nei giudizi è un errore, una fisima, un assurdo. Si afferma non solo la possibilità, ma anche la opportunità e la necessità, che il magistrato superiore in ogni caso riveda e riesami tutto, il fatto non meno che il diritto, e non si limiti solo ad indagare e decidere se al fatto accertato dai giudici del merito sia stata bene o male applicata la legge.

Ma nel penale come potete voi negare la distinzione del fatto dal diritto, se avete, e non pensate certo a sopprimere, la istituzione dei giurati, che è fondata tutta su quella distinzione?

V'ha di più. Quella revisione, quel nuovo giudizio sul fatto, che è sempre possibile nel civile, è forse egualmente possibile nel penale?

Voi lo sapete, o signori, il giudizio penale è fondato sul sistema della oralità e del morale convincimento, e non sul sistema della istruzione scritta e della prova regolata dalla legge con norme certe, che vincolino la coscienza del giudice a condannare o ad assolvere secondo la qualità, la quantità o il grado della prova.

Ora col procedimento orale e col sistema probatorio fondato sul morale convincimento, il giudizio

è necessariamente unico, e non si ripete; non è possibile la revisione.

E se questo è vero pei giudizi di alto criminale affidati alla Corte d'Assise con l'intervento dei giurati, è vero altresì pei giudizi sui reati meno gravi, quantunque poco logicamente e poco utilmente, secondo l'opinione prevalente dei cultori delle discipline giudiziarie, la legge ammetta l'appello nei giudizi correzionali.

La tendenza scientifica e pratica del nostro tempo è verso la soppressione del secondo grado di giurisdizione anche nelle materie correzionali, e l'avvenire dei giudizi penali è l'unico grado di giurisdizione.

Se un secondo giudizio sul fatto è poco o niente conforme all'indole dei giudizi penali, dite voi quale altra garanzia possa darsi all'accusato e alla società, dopo l'unico giudizio di merito, se non quella di un rimedio straordinario e di un giudizio superiore nel quale si esami ciò che solo rimane ad esaminare, cioè, se nel procedimento siano state osservate le forme tutelari della libertà e della giustizia, e se sia stata bene o male applicata la legge.

Vengo al pregiudizio che, secondo gli oppositori, specialmente coll'articolo 8 si reca ad una questione che tutti egualmente e lealmente vogliamo riservata.

Esporrò chiaramente il mio pensiero, che non so se sia conforme a quello dell'onorevole guardasigilli ed a quello dei miei onorevoli colleghi della Commissione.

Dobbiamo intenderci.

Il temuto pregiudizio veramente non v'è, nemmeno per effetto dell'articolo 8, a meno che non voglia dirsi pregiudicato dal disegno di legge quello che dalla legge esistente è giudicato irrevocabilmente o per lo meno stabilito sì che abbia a rimanere e durare fino a tanto che una nuova legge non venga a mutarlo.

L'onorevole Rosano citò un procuratore generale che nella orazione inaugurale dell'anno giudiziario criticava le sentenze della Corte di cassazione di Roma.

Ricorderò anch'io un procuratore generale e la sua orazione inaugurale. L'illustre e compianto senatore De Falco, che tante meditazioni e sì profondi studi consacrò a questo argomento, in uno dei suoi splendidi discorsi annuali, in quello, se ben ricordo, del 1882, osservava giustamente che pongono assai male la questione coloro che la formulano col dilemma, *Cassazione o Terza Istanza*.

No, egli diceva: non è così che si deve porre,

esaminare e risolvere la questione. Sono due questioni distinte quella della Terza Istanza e quella della Cassazione.

Convien considerare se alla retta amministrazione della giustizia siano necessari due o tre gradi di giurisdizione ordinaria.

Questa è la prima questione.

E convien considerare ancora se, oltre la giurisdizione ordinaria, sia essa costituita con due o con tre gradi, sia necessaria una giurisdizione straordinaria, un magistrato supremo investito dell'altissimo ufficio di rivedere la cosa giudicata e di rescinderla, ov' essa non sia sorretta da quei fondamenti essenziali della presunzione di verità, che sono la fedele osservanza delle forme e la retta applicazione della legge.

Questa è la seconda questione.

Pare a me che questo disegno di legge non pregiudichi menomamente la prima questione, quella, cioè, del duplice o del triplice grado della giurisdizione ordinaria. Il legislatore italiano potrà sempre, se lo crede utile, stabilire un terzo grado di giurisdizione ordinaria in materia civile, senza disdire e senza cancellare alcuna disposizione di questa legge. E così quelle grandi città italiane, i cui interessi e il cui splendore sono cari e sacri a noi tutti, potranno avere, e (lasciate che io vi manifesti schiettamente le mie previsioni) avranno largo compenso di ciò che perdono ora, se pur qualche cosa perdono pel deferimento dei ricorsi penali alla Corte di cassazione di Roma.

Questa legge afferma o piuttosto conferma il principio di ordinamento giudiziario, per cui sopra la giurisdizione ordinaria deve essere un magistrato supremo ed unico, investito di giurisdizione straordinaria e dell'ufficio di rescindere il giudicato per l'eccesso di potere, per la inosservanza delle forme, per la violazione della legge.

Ma nello stato presente della nostra legislazione questa non è una novità, e non è quindi possibile il pregiudizio di una questione già risolta dalla legge fondamentale del nostro ordinamento giudiziario, e dalle successive leggi del 1875 e del 1877, che ho testè ricordate.

E si potrebbe, onorevoli colleghi, molto facilmente dimostrare che la questione è bene risolta nella nostra legislazione, che al vertice della gerarchia giudiziaria ha posto la Corte di cassazione.

Parlo dell'istituto secondo la sua essenza, dalla quale non può scindersi la unità del collegio.

Chiunque intende quale sia l'ufficio della Corte di cassazione, sa che esso non può essere esercitato che da un collegio unico di magistrati, sa che la coesistenza di più Corti di cassazione nello

Stato politicamente e legislativamente uno, è la contraddizione in termini, sa che della molteplicità delle Corti di cassazione non si può seriamente discutere, come non si potrebbe seriamente discutere del politeismo dei monoteisti o della monogamia dei Mormoni. (*Si ride*).

Non è mio proposito di difendere l'istituto della Cassazione contro coloro che ne oppugnano la razionalità e la pratica utilità.

Il tema è troppo vasto ed eccede troppo i limiti del vero argomento della presente discussione.

Tuttavia siccome l'istituto della Cassazione fu qui vivacemente attaccato, specialmente dall'onorevole Plastino, mi sia permesso almeno di dire una parola di protesta, e di manifestare francamente la mia ammirazione per un istituto che ebbe ed ha l'approvazione e la simpatia dei più insigni giureconsulti italiani e stranieri.

Non seguirò l'onorevole Plastino e l'onorevole Simeoni nel campo della erudizione ove essi hanno voluto portare la questione.

L'onorevole Plastino ieri vi diceva, che mentre altri vagheggia un'impossibile e assurda distinzione del fatto dal diritto nelle controversie giudiziali e si balocca in altrettali vuote astrazioni, egli crede miglior partito di spendere il suo tempo rileggendo un titolo del Digesto, dove abbonda il senso pratico e non si corre il rischio d'imbattersi in codeste fantasticherie.

Ed oggi l'onorevole Simeoni ha ripetuto le stesse cose, ed altre ne ha dette credendo di confutare le osservazioni dell'onorevole Fani, il quale nelle leggi romane vide, notatelo bene, non già le forme sviluppate ed adulte, ma i germi e gli elementi primigenii del moderno istituto della Cassazione.

Si può essere più lontani dal vero di quel che fosse l'onorevole Plastino quando la distinzione del fatto dal diritto qualificava una vuota astrazione, che non si trova nelle leggi romane?

Ma, Dio buono! chi ha insegnato alle scuole giuridiche moderne questa distinzione, se non i giureconsulti romani?

L'onorevole Plastino ricordò il motto, *ex facto jus oritur*, quasi che esso negasse la distinzione del fatto dal diritto, mentre non la nega nè punto nè poco, ed anzi apertamente la riconosce.

Ma per dimostrare come quella distinzione faccia parte della dottrina giuridica romana, e da essa l'abbiano attinta le legislazioni moderne, basta un solo ricordo, onorevole Plastino, quello dell'antico procedimento romano.

Plastino. Chiedo di parlare.

Bonacci. Sono qui giureconsulti rispettabili, i quali, se io non dico il vero, vorranno correggermi. Quale era il procedimento nei giudizi privati secondo il sistema formulare, che durò fino ai tempi di Diocleziano? Le parti convenivano *in jus*, cioè davanti al magistrato, il quale, udite le domande e le eccezioni, proponeva la questione e rimandava i litiganti *in iudicium*, cioè davanti al giudice, ordinando a questo di risolvere la questione a favore dell'uno o dell'altro dei litiganti secondo i risultati della istruttoria, con le formule: *si paret... condemna, si non paret... absolve*.

Or chi non vede che il pretore, proponendo la formula, decideva anticipatamente la questione di diritto, e non lasciava al giudice che le indagini e il giudizio del fatto?

E davanti a questi esempi, come si può sostenere che il diritto romano non conoscesse nei giudizi la distinzione dell'elemento giuridico dall'elemento di fatto?

Ed a torto, secondo me, l'onorevole Simeoni impugnava oggi ciò che l'onorevole Fani aveva detto ieri parlando della legge unica nel titolo del Digesto, *Quae sententiae sine appellatione rescindantur*, nella quale legge non solo giureconsulti francesi del secolo passato, dei quali parlò l'onorevole Fani, ma molti ed insigni scrittori del secolo presente hanno scorto i germi dell'istituto della Cassazione.

Imperocchè in quella legge si distingue nella sentenza la violazione del *jus litigatoris* dalla violazione del *jus constitutionis*, e si dice che nel primo caso non può esservi altro rimedio all'infuori dell'appello, e che nel secondo caso non è luogo ad appello, ma la sentenza è radicalmente nulla.

Tal'è appunto il principio sul quale è fondato l'istituto della Cassazione.

Potrei proseguire su questo argomento; ma, onorevoli colleghi, io conosco ciò che è permesso e ciò che non è permesso in questo recinto, e so che se volessi continuare la dimostrazione citando e commentando leggi romane, mi esporrei al pericolo della lapidazione. (*Si ride*).

Tuttavia mi permetterete di rimandare l'onorevole Plastino pel complemento della dimostrazione ad una monografia, che è un documento parlamentare: parlo della Relazione con la quale l'onorevole De Falco, ministro della giustizia, nel 1872 presentò al Senato il disegno di legge sulla costituzione della magistratura suprema. In questa monografia, che, per quanto so, attende ancora la confutazione da quella scuola di cui si è

fatto qui interprete l'onorevole Plastino, egli troverà una piena dimostrazione di quello che altri ed io abbiamo affermato, che, cioè l'istituto della Cassazione ha il suo primo fondamento razionale nelle dottrine delle leggi romane.

Ma giacchè l'onorevole Plastino si è ripetutamente appellato alla storia, e ha detto che non bisogna fidarsi troppo della logica, la quale, se non sia accompagnata da un accurato studio dei fatti, genera le più pericolose illusioni, io osserverò in primo luogo che nella sua bella orazione non ho inteso ricordare un solo fatto il quale stia a dimostrare ciò ch'egli affermò dell'istituto della Cassazione.

Ma vuole egli fatti che dimostrino la necessità di una magistratura ordinata alla conservazione delle leggi?

Ebbene, egli che conosce così bene la storia, non troverà alcun popolo, non troverà alcun consorzio umano ordinato, dalle società primitive e rudimentali fino alle moderne nazioni provette nella civiltà, che non abbia sentito il bisogno di un qualche istituto al quale fosse affidata la custodia del sacro deposito delle leggi.

Nell'antichità questo ufficio era jericato, e nei primi tempi di Roma esso appartenne al *collegium pontificum*, siccome risulta dal celebre frammento del Digesto, nel quale Pomponio espone con brevi ed incisivi cenni le origini e la storia del diritto romano.

Dopo il periodo nel quale la scienza e la pratica del diritto pervennero all'apogeo della perfezione, troviamo le costituzioni che determinano e regolano l'autorità dei giureconsulti, e quelle che riservano all'imperatore la interpretazione della legge.

Provvedimenti viziosi, ne convengo, ma che dimostrano la preoccupazione del legislatore e il bisogno, ch'esso sentiva, di frenare e correggere gli abusi della interpretazione, e di impedire l'adulterazione della legge per opera dei giudici incaricati di applicarla.

Dopo il rinascimento troviamo principi più o meno illuminati e solleciti del bene dei popoli, ma che tutti o quasi tutti si riservano ed esercitano il potere straordinario di provvedere sui ricorsi delle parti contro i giudicati per manifesta ingiustizia o per violazione delle leggi. In ciò essi erano assistiti da giureconsulti educati a quelle scuole di diritto, delle quali l'Italia fu madre e dispensatrice a tutto il mondo.

Questo Consiglio, che assisteva il principe nella revisione dei giudicati, andò man mano organizzandosi ed assumendo l'aspetto di un tri-

bunale e forme regolari di procedimento, e in Francia fu appellato *Consiglio delle parti*, a Napoli ebbe varii nomi e da ultimo quello di *Reale Consiglio*.

Che fece la rivoluzione francese?

Gli avversari della Cassazione la dicono figlia della rivoluzione, e citano volentieri i nomi di Robespierre e di Napoleone I, perchè sanno che sono nomi antipatici, specialmente il primo.

Ma, per esser giusti, coloro che ricercano l'origine della Cassazione nella rivoluzione francese, dovrebbero rammentare piuttosto Tronchet e Merlin, nomi illustri e riveriti da quanti hanno in pregio la scienza del diritto e i progressi della legislazione e della giurisprudenza.

Osservò saviamente un distinto magistrato nel Senato, come nell'ordinamento della magistratura suprema del 1790 il popolo francese abbia fatto quello che fatto avrebbe qualunque altro popolo, al quale fosse toccato l'onore di rovesciare pel primo l'edificio del medioevo.

I legislatori del 1790, che costituirono questa magistratura suprema, non fecero altro che fecondare i germi dell'antico diritto e riformare le istituzioni tradizionali della Francia secondo lo spirito e le tendenze dei nuovi tempi.

Così quell'ufficio di rescindere i giudicati, che era riservato al re, ed esercitato per mezzo del suo Consiglio, fu affidato ad un Collegio di magistrati indipendenti e sommamente autorevoli per la loro dottrina e per la loro esperienza.

E dopo ciò, continuando nella rassegna dei fatti, possiamo rammentare 90 anni di vita gloriosa che la Cassazione ha vissuto in Francia, rispettata da tutti i Governi, e mantenendosi superiore alle vicende politiche che in quel paese hanno demolito e sepolto tante altre istituzioni.

E la storia gloriosa della Cassazione non rimane già entro i confini della Francia, ma si estende in gran parte dell'Europa, e là dove la Francia con la conquista propagò le sue leggi e le sue istituzioni, e là dove queste furono liberamente adottate da sapienti e liberali legislatori.

Popoli i quali odiano il nome e le istituzioni della Francia appunto perchè ne ricordano la dominazione, hanno conservato l'istituto della Cassazione; tanto esso parve loro eccellente.

Così fu conservato nella Prussia renana fino all'attuazione delle recenti riforme giudiziarie dell'Impero germanico.

Tacerò del Belgio e di altri Stati europei.

Ma non posso tacere dell'Italia, i cui principali Stati avevan tutti la Cassazione, prima della

loro fusione. La ebbe il Piemonte, la ebbe la Toscana, la ebbe il Regno delle Due Sicilie.

Non è stata forse la Cassazione di Napoli una delle maggiori glorie vostre? Avete dimenticato quei sommi giureconsulti che la illustrarono...

Cuccia. Li ricordiamo, e appunto per questo...

Bonacci. ... quei giureconsulti, dei quali l'altro giorno l'onorevole Rosano rammentava le immagini che si venerano nella sala di Castel Capuano? Magistrati insigni o insigni avvocati, decoro e lustro della Cassazione napoletana, e ammiratori e fautori convinti dell'istituto della Cassazione, furono l'Agresti, il Winspeare, il Nicolini e il Pisanelli.

E giacchè ho dovuto parlare dei sommi giureconsulti napoletani favorevoli all'istituto della Cassazione, permettete anche a me di pronunziare il nome di Pasquale Stanislao Mancini, e di ringraziare l'onorevole Alimena di averlo ieri rammentato con parole tanto affettuose.

Tali e tanti sono i suffragi autorevoli che ha il sistema della Cassazione, combattuto dall'onorevole Plastino con gli argomenti che avete uditi!...

Plastino. Mi poteva rispondere.

Bonacci. Ma io debbo ancora dire una parola sul carattere che l'istituto della Cassazione ha assunto in Italia.

Non è vero, o signori, che noi siamo stati servili imitatori della Francia.

Abbiamo preso necessariamente dalla Francia la forma moderna e civile, che essa diede a questo istituto; ma l'abbiamo fatto nostro e migliorato con impronta italiana.

Lo dirò con le parole del compianto senatore De Falco.

“ La Corte di cassazione compie un alto ufficio, assai grave ed importante, che è quello di vegliare alla custodia dei limiti di tutti i poteri, mantenendo fra loro quella divisione, che costituisce l'essenza dei governi liberi e la salvaguardia maggiore di tutte le libertà pubbliche e private. ”

In questa discussione si è molto parlato di unità della giurisprudenza, e la Cassazione è stata rappresentata come una macchina, che quasi violentemente, *per fas o per nefas*, dovesse lavorare alla manipolazione e alla conservazione della giurisprudenza uniforme.

L'ufficio della Corte di cassazione, o signori, non è quale viene descritto dai suoi avversari.

Esso è razionale, necessario, e quanto altro mai nobile ed elevato. Avete udito come lo definiva un magistrato che fu insieme valoroso giurecon-

sulto e insigne statista. La Corte di cassazione presso di noi ha specialmente la missione di mantenere e difendere la divisione dei poteri, fondamento e guarentigia di tutte le libertà pubbliche e private.

Ed è questo il carattere, la fisionomia speciale, che quest'istituto ha assunto presso di noi.

La Corte di cassazione esercita questo altissimo ufficio non solamente quando dirime i conflitti e scioglie le questioni di competenza, secondo le attribuzioni che le conferì la legge del 1877, ma anche quando conosce della nullità delle sentenze per violazione o falsa applicazione della legge.

Ed invero, ove la sentenza sia ingiusta per un errore di fatto, il danno può esser grave, ma è sempre limitato nella cerchia dell'interesse privato; e al danno privato, che può verificarsi in qualche caso, deve anteporsi l'interesse pubblico, il quale esige che dopo due o tre esperimenti sorga il giudicato, affinché le liti abbiano un termine e non diventino quasi immortali.

Ma ove la sentenza sia ingiusta per un errore di diritto, ossia per violazione o falsa applicazione della legge, al danno privato si aggiunge il danno pubblico, perchè l'errore di diritto si propaga, perchè la fallace interpretazione della legge passa facilmente in esempio, e perchè i magistrati nell'interpretazione della legge spesso s'ispirano ai precedenti.

Ora quando l'errore di diritto sia passato in esempio, voi potete considerare abrogata, com'è negli effetti, e da chi non ne ha il diritto, la legge approvata e sancita dal potere legislativo; voi avete un'altra legge; voi avete tante leggi, quante sono le false interpretazioni date all'unica legge dai magistrati che l'hanno malamente intesa e malamente applicata.

Così la Magistratura Suprema da un lato mantiene e difende i limiti tra il potere giudiziario e il potere amministrativo con la risoluzione dei conflitti e delle questioni di competenza, e dall'altro mantiene e difende i limiti tra il potere giudiziario e il potere legislativo mercè la cancellazione dei giudicati nei quali i tribunali, negando l'efficacia delle leggi o adulterandone il significato, commettono una vera usurpazione delle attribuzioni del potere legislativo.

Il carattere che secondo lo spirito della nostra legislazione ha presso di noi la Corte di cassazione, è il medesimo che la Repubblica degli Stati Uniti di America ha dato alla sua Magistratura Suprema.

La quale, come sapete, non ha soltanto il man-

dato di reprimere le violazioni della legge, ma è anche investita del potere di negare esecuzione alle leggi contrarie alla Costituzione.

Io so bene che i nostri ordinamenti politici non comporterebbero un istituto siffatto; ma, nemico della onnipotenza degli uomini e delle istituzioni, che è sempre tirannica e funesta, io invidio alla Repubblica degli Stati Uniti di America la sua mirabile Magistratura Suprema, e vorrei che pel bene del nostro paese si pensasse a trovare un istituto, che senza sovvertire, consolidando anzi i nostri ordinamenti politici, fosse atto a frenare la pericolosissima onnipotenza parlamentare.

Esaminerò brevemente due altre obiezioni, ed avrò finito.

Si dice che non è necessario il provvedimento proposto dal Governo, perchè la giurisprudenza varia e contraddittoria non esiste.

Anzi a questo proposito devo rammentare come un solo e medesimo oratore alla distanza di pochi minuti abbia enunciato queste due proposizioni.

L'uniformità della giurisprudenza, egli disse, è un idillio, un'utopia; voi non l'otterrete con l'unificazione della Cassazione.

L'uniformità della giurisprudenza, disse egli poco appresso, voi l'avete già, ed invano l'andate cercando con questo provvedimento.

Eh, deve essere molto buona la causa che noi sosteniamo, se gli avversari per combatterla sono obbligati a cadere in sì flagranti contraddizioni!

Del resto, che la discordia della giurisprudenza esista e non risulti soltanto da quei due casi che in via di esempio furono ricordati dall'onorevole Righi nella sua Relazione, ve lo hanno già detto e dimostrato gli oratori che mi hanno preceduto.

Ma io aggiungerò un'osservazione che vivamente raccomando, onorevoli colleghi, alla vostra attenzione.

Non è un male, è anzi un bene che pretori, tribunali e Corti di appello interpretino variamente la legge, se vi sia poi un mezzo per ridurre questa varietà, per quanto è possibile, ad unità.

La varietà d'interpretazione è il risultato necessario della libertà, che deve essere lasciata intiera ai magistrati nei loro giudizi; ed è utile, perchè riconosco anch'io la libera manifestazione delle opinioni propizia al trionfo della verità ed al progresso. Ma quando, appunto per ridurre ad unità questa varietà, costituite un tribunale censorio (parlo specialmente a voi, onorevole Cuccia, che ammettete l'istituto della Cassazione), con la pluralità delle Corti di cassazione non avete più solamente la varietà e la contraddizione nel-

l'interpretazione della legge, ma avete la varietà e la contraddizione nella censura.

Cuccia. È la varietà di censura che...

Bonacci. Mi risponderete poi; lasciatemi completare la manifestazione del mio pensiero.

La varietà e la contraddizione nella censura è ciò che non s'intende; essa è lo scisma, lo scandalo, la babele.

Cuccia. Se si parla qui di babele...

Bonacci. Sì, è la babele, che getta una confusione irreparabile ed intollerabile nelle menti dei magistrati e dei cittadini, e che espone il nostro paese a critiche molto severe per il soverchio prolungarsi di uno stato di cose che avrebbe dovuto cessare da gran tempo.

Si dice infine, che la uniformità di giurisprudenza nel penale non può ottenersi col provvedimento proposto dal Governo, per l'immenso numero di ricorsi, che impone la moltiplicazione delle Sezioni penali nella Cassazione unificata.

A questa obiezione è stato già risposto.

Non è un mistero che moltissimi degli attuali ricorsi sono abusivi. E le cause di questo abuso dei ricorsi, come osservò l'onorevole Fani e come accennarono altri oratori, sono specialmente alcune disposizioni del Codice di procedura penale, delle quali è possibile e facile la correzione, non pregiudicata monomamente, affrettata anzi da questa legge, che la rende più urgente.

Inoltre per coordinare la giurisprudenza delle varie Sezioni della Corte Suprema, ove si manifestasse qualche divergenza, soccorrerebbero gli espedienti, dei quali abbiamo l'esempio nelle leggi germaniche.

Divergenze di opinioni e di massime possono sorgere tanto tra le Sezioni penali o civili, quanto tra una Sezione penale e una Sezione civile. Ed io ne ricordo un esempio nella nostra Cassazione di Roma in materia di dazio-consumo a proposito delle Società di mutuo soccorso.

Orbene in questi casi l'ultima legge germanica sull'ordinamento giudiziario dispone che si riuniscano le Sezioni civili o le Sezioni penali, e in caso di conflitto tra le une e le altre dispone che si riuniscano tutte le Sezioni, in *plenum*, per stabilire e consacrare la massima che alla maggioranza pare più conveniente.

Ma le divergenze, credetelo, saranno assai più rare e potranno molto più facilmente essere tolte di mezzo quando sorgano tra più sezioni di un solo e medesimo collegio, che non quando sorgano fra collegi distinti e separati, perchè tra i magistrati, che appartengono ad un solo e medesimo

collegio, vi è l'affiatamento, e si può fare maggiore assegnamento sulla reciproca deferenza e sullo spirito di sacrificio, che sono i principali fattori della concordia.

Giacchè siete stati così benevoli verso di me, permettetemi di leggervi poche parole con le quali un distinto giureconsulto e consigliere della Corte di cassazione di Francia, l'Helie, descriveva l'opera di quel collegio, e precisamente della Sezione penale, nei primi tempi, quando fu chiamata dal legislatore a completare l'opera sua.

Questa descrizione, o signori, a me sembra una promessa, anzi una profezia di ciò che farà la Corte di cassazione italiana, quando dovrà esaminare e risolvere le numerose e gravi questioni che sorgeranno nell'applicazione del nuovo Codice penale.

“ Il lavoro della Camera criminale si manifesta con splendore all'epoca della promulgazione dei nostri Codici. Bisognava dare la spiegazione di questi testi nuovi, che l'esperienza non aveva ancora maturata; bisognava liberare i principî dalle difficoltà nelle quali li avvolgevano le questioni transitorie, e determinare l'autorità di leggi secondarie che dovevano sopravvivere all'abrogazione di leggi principali.

“ La tradizione ci fa sapere che i membri di quella Camera si riunivano in private conferenze per preparare con una discussione profonda la soluzione delle questioni che lo studio dei testi sollevava da ogni parte. Tutte le difficoltà della nuova legislazione erano poste in relazione coi principî di diritto e con le precedenti soluzioni della giurisprudenza. E questo esame isolato da ogni preoccupazione di fatto, e che traduceva ogni punto di diritto in una formola astratta, si prestava meravigliosamente alla preparazione di un'unica e logica dottrina.

“ Si proponevano dei casi e delle ipotesi, che trovavano nell'applicazione delle regole generali una soluzione, della quale si prendeva nota. ”

Soggiunge poi questo scrittore: “ Egli è con questo lavoro che la Camera criminale rese incontestabili servizi alla scienza del diritto penale e all'amministrazione della giustizia. Le sue sentenze formano un commentario, rigoroso senza dubbio, ma ammirabile, delle nostre leggi penali, per la logica nelle sue deduzioni. La maggior parte degli scrittori non ha fatto che riprodurle e commentarle. Infine essa ha regolato con un ordine perfetto le numerose materie speciali che trovano solo un fuggevole e incompleto appoggio nella legislazione. ”

Così credo io che faranno anche i magistrati del supremo collegio giudiziario del nostro paese, risieda esso in Roma per la sua centralità e per altre ragioni che è qui inutile ricordare, o risieda in Napoli o in Firenze per le ragioni che indussero il Parlamento germanico a collocarlo in Lipsia piuttosto che in Berlino.

Abbiamo noi magistrati, quali ebbe la Francia? Io credo che li abbiamo, perchè ho conosciuto e veduto all'opera uomini che avevano consumato la vita nello studio delle scienze morali e giuridiche, animati dal più fervido amore della giustizia, sostenuti da un profondo sentimento del dovere, pieni di fede nella importanza e nella santità della loro missione; li ho veduti conferire tra di loro per studiare le questioni più ardue e per risolvere insieme le difficoltà che loro si presentavano, così appunto, come, secondo lo scrittore che ho citato, facevano i magistrati della Cassazione di Francia nel principio di questo secolo.

Ora, se io ho veduto tali magistrati nei tempi passati, ho la certezza che ve ne siano anche oggi e debbano esservene nell'avvenire altrettanto dotti e virtuosi, perchè l'Italia è benedetta dal cielo ed avrà anche questa fortuna.

Quanto alle obiezioni politiche, dirò questo solo, che io credo assolutamente infondati i timori manifestati dall'onorevole Rosano.

Palermo, Napoli, Firenze e Torino saranno sempre quei grandi centri intellettuali, che sono, quand'anche in quelle città non si discutano più i ricorsi in materia penale.

Oh, se una offesa, se una minaccia ai vitali interessi di quelle città vedessi nella proposta del Governo, credetelo pure, io la respingerei senza alcuna esitazione!

Ma io veggio i grandi vantaggi generali del provvedimento, e non veggio i danni che gli oppositori credono derivarne alle antiche capitali del Piemonte, della Toscana, del reame di Napoli e della Sicilia; e quindi io darò tranquillamente il mio voto favorevole alla legge.

Si è detto che questa legge possa recare offesa al credito delle istituzioni, perchè crea una condizione privilegiata a quei deputati che hanno al tempo stesso l'onore di essere avvocati.

Schiettamente io dico che questa obiezione agli occhi miei non ha il menomo valore, perchè quanti qui siamo, favorevoli o contrarii al disegno di legge, ci sentiamo molto, ma molto superiori a questi sospetti, se pur vi fosse nel paese qualche infelice che potesse accoglierli nell'animo suo. Chi ha l'onore di entrare in quest'aula, non

può non sentire elevato il suo spirito ad un'altezza nella quale gli interessi personali più non si vedono e si vede solo il bene del paese.

Ma poichè si è parlato di discredito delle istituzioni, permettetemi di dirvi che anch'io veggio un pericolo di questa specie.

Se questa legge, che, come dissi a principio, è la esplicazione naturale, legittima e necessaria dal principio informativo dei nostri ordini politici, legislativi e giudiziari, se questa legge già approvata con sì largo suffragio dal Senato, potesse essere respinta dalla Camera, sapete voi che cosa significherebbe questo fatto?

Significherebbe l'impotenza delle assemblee, che escono dal suffragio popolare, all'attuazione delle più ragionevoli, delle più opportune, delle più temperate, delle minime riforme proposte da un ministro con intendimento savio e progressivo. (*Bene! Benissimo! — Approvazioni.*)

Presentazione di una relazione e osservazioni sull'Ordine dei lavori parlamentari.

Presidente. Invito l'onorevole Guglielmi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Guglielmi. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul disegno di legge presentato dal presidente del Consiglio ministro dell'interno relativamente al distacco della frazione Crespi dal comune di Canonica d'Adda e dal circondario di Treviglio ed aggregazione al comune di Capriate d'Adda e al circondario di Bergamo.

Presidente. Questa relazione verrà stampata e distribuita.

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio. I miei colleghi mi hanno annunziato che l'onorevole Plebano voleva interpellarmi.

Siccome si tratta di interpellanza sulla quale naturalmente egli vuol fare un discorso a cui bisogna rispondere non potrei subito accettarla, poichè sono occupato nell'altro ramo del Parlamento, dove si discute la legge comunale e provinciale.

Io credo che quell'alto consesso avrà bisogno di altri otto giorni prima che il suo lavoro abbia termine; quindi appena potrò essere libero, e ciò sarà verso il dieci dicembre, risponderò all'onorevole Plebano.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Plebano.

Plebano. Io ringrazio l'onorevole presidente

del Consiglio di avere, facendo ragione ad un mio diritto, che è del resto un diritto della Camera, accettata la mia interpellanza. Comprendo perfettamente la ragione che gli impedisce di discuterla oggi, prendo atto della sua dichiarazione, ed accetto che la mia interpellanza sia svolta appena l'onorevole presidente del Consiglio sarà libero dalla discussione, che ora si fa in Senato.

Presidente. Si fisserà allora il giorno della discussione.

Si riprende la discussione del disegno di legge relativo alla Corte di cassazione.

Presidente. Onorevole Plastino, Ella ha chiesto di parlare, ma io non glie lo posso permettere perchè Ella vorrebbe ritornare sulla discussione generale, il che lederebbe il diritto di quelli, che sono iscritti dopo.

Voci. Parli! parli?

Presidente. Non può parlare perchè verrebbe a ledere i diritti degli oratori iscritti dopo.

Plastino. Non ho che poche parole da dire.

Presidente. Ella non ha fatti personali, e vuol rientrare nella discussione generale, ed io non posso permetterlo.

Plastino. Io voglio essere ossequente verso l'onorevole nostro Presidente e quindi non parlerò. Se egli mi avesse dato la facoltà di parlare non avrei avuto che pochissime cose a dire. Tengo solamente a dichiarare all'onorevole Bonacci che egli ha pieno il diritto di votare questa legge ed altre o migliori, o peggiori; ma non ha il diritto di offendere il *corpus juris*. La dimostrazione non la posso fare.

Presidente. Sta bene. Se la discussione generale non sarà chiusa, Ella parlerà alla sua volta.

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Faldella. (*Commenti*).

Faldella. L'onorevole Bonacci, il valoroso oratore che difese testè il disegno di legge, diresse i primi colpi della sua maestosa ed incisiva eloquenza contra le manifestazioni popolari. Or bene, a farlo apposta, permettetemi, cortesi colleghi, che, mentre l'atmosfera della Camera è satura di discussioni giuridiche, io abbandoni le formole dei giuristi e tenti di aprire qualche spiraglio di buon senso comune e adoperi un linguaggio schiettamente, semplicemente popolare. La cupola di Montecitorio non è una campana pneumatica, che ci sequestri dalla vita del paese. Non indarno ci chiamano i rappresentanti del popolo; e per popolo nessuno di noi intende una

vana parola, nè una vana astrazione. Anzi io, seguendo il metodo sperimentale che da Galileo in poi invade le scienze, le arti, le lettere, e penetrerà pure, se Dio vuole, nella legislazione e nella giurisprudenza, io a rappresentarmi dinanzi vera e viva la immagine del popolo, soglio personificarlo, e raffigurarlo nei popolani che conosco, nei compaesani a cui mi accompagno nelle mie passeggiate campestri, negli artieri che vedo lavorare alle officine, e soprattutto nelle torme di campagnuoli che disertano le vecchie terre per mancanza di lavoro.

Quando poi mi si propone una riforma, io per illuminare e acquietare la mia coscienza domando a me stesso: questo disegno farà del bene ai popolani che io conosco ed ai loro confratelli?

Al martello di tale inquisizione ho posto anche lo schema dell'onorevole Zanardelli sulla Cassazione; e l'ho messo con tutto il riverente affetto che nutro verso l'amico e maestro, avendo riguardo non solo al glorioso guardasigilli, che ha dato il suo nome al primo Codice penale dell'Italia una, ma soprattutto all'oratore, al giureconsulto ed allo scrittore che nei discorsi dell'*Avvocatura*, ha levata l'immagine più alta, più austera e più benefica dell'avvocato cavaliere della legge, cavaliere del diritto, precipuo difensore dei poveri, dei deboli e dei perseguitati.

Ma con tutto questo riverente affetto verso l'onorevole Zanardelli ho potuto ritrarre che il suo disegno di legge regga al martello? Oh no! Non è neppure possibile misurarlo alla mia stregua popolare. Io ho visto e considerato nei miei paesi... Oh! dovete saperlo anche voi, che nell'agro Vercellese già opimo, persino fra i già pacifici coltivatori delle risaie, furono così profonde le sofferenze della crisi agraria, fu così stuzzicata la *male suada fames*, che partì da loro una petizione al presidente del Consiglio, affinchè obblighi i già esausti proprietari e fittaioli, ad assicurare esclusivamente ai coltivatori locali e proporzionatamente agli ettari di terreno, le giornate di lavoro, a 25 centesimi per ora. In difetto di ciò quei poveri contadini pietosamente minacciano un esodo in massa.

Con l'animo compreso da quei gridi di dolore enorme partiti da una miseria enorme, io all'ultima torma di contadini venuta a salutarmi prima di partire per l'America, mentre dai nostri occhi si rispecchiava un addio profondo, io non ho osato dire loro (chè mi sarebbe parsa troppo amara e straziante ironia) non ho osato dir loro: Fermatevi, perchè la madre patria vi darà la Cassazione unica, la giurisprudenza unica! (*Si ride*).

Sicuro! Cassazione unica, giurisprudenza unica, in materia penale, civile e commerciale. Sì, la madre Italia apparecchia al popolo il beneficio della giurisprudenza unica in tutte le materie, su cui può giudicare un tribunale. Infatti l'articolo 8 del progetto implica molto vistosamente l'unicità della Cassazione eziandio civile e commerciale, disponendo che " i ricorsi in materia civile e commerciale, i quali a norma di legge devono essere decisi a sezioni riunite, saranno, con la cessazione delle sezioni temporanee, deferiti per la decisione alla Corte di cassazione di Roma, la quale giudicherà pure a sezione semplice degli altri motivi del ricorso. „ Che altro significa ciò, fuorchè affidare fin d'ora alla Cassazione romana il supremo responso dottrinale anche sui dibattiti civili o commerciali?

Però vi prego di non venire più a dirci che qui si provvede solo alla unificazione della giurisprudenza penale, e che la questione " di terza istanza o di cassazione „ in materia civile ci è lasciata intatta. Piuttosto dite che volete farla conquista intangibile.

Almeno la compromettete di certo per tal modo la detta questione, che quanti veggono nella Cassazione il sistema meno atto ad una spedita, sicura, economica e popolare amministrazione della giustizia, dovranno, se passa questo progetto, per gran tempo abbandonare ogni speranza di far entrare la loro terza istanza.

L'onorevole ministro e l'onorevole relatore hanno assegnato al disegno di legge il precipuo scopo di raggiungere l'unità di giurisprudenza.

Ma che la imposizione della unità di giurisprudenza sia impossibile e la pretesa di imporla riesca inutile e dannosa agli stessi giudicanti, già lo provarono parecchi oratori giuristi ed i loro argomenti a parer mio non vennero recisi dall'eloquenza, per quanto incisiva, dell'onorevole Bonacci, nella sua orazione testè magistralmente vibrata *pro Cassatione*.

È impossibile l'unità di giurisprudenza, non solo perchè le varie sezioni, costituendo a Roma rappresenteranno in varie aule della stessa *Urbs* le varie sezioni ora impostate a Palermo, a Napoli a Firenze e a Torino, ma perchè, anche si concentrasse la Cassazione in una sezione unica, e questa sezione unica mercè qualche strettoio di maravigliosa invenzione si condensasse in un giudice solo e immortale, come voleva Geremia Bentham; ciò non basterebbe ancora; bisognerebbe che quest'uomo, questo giudice solo, dotato da Giove sulla terra di immortalità divina, avesse per giunta, come disse Giovanni Carcano e ri-

cordava l'onorevole Massabò nell'inizio di questa discussione, avesse per giunta il cervello pictrificato e il cuore fossilizzato. Imperocchè chi abbia il cervello attivo e il cuore vivace, sente il cervello rispondere a tutte le progressive ispirazioni della scienza e palpitare il cuore a tutti i successivi impulsi del sentimento.

Pretendere dai giudici l'impossibilità, è chiaro che diviene non solo impresa inutile, ma dannosa.

Ed aggiungerò di più che sarebbe impresa incostituzionale ed illegittima.

L'onorevole Bonacci per dimostrarci che tutti i popoli civili, anche i più avanzati nel regime democratico, si munirono di istituzioni giudiziarie conformi, anzi superiori alla Cassazione centrale qui escogitata, ricordò gli Stati Uniti di America, dove un tribunale può persino giudicare della costituzionalità di una legge e ricusarne l'applicazione in un caso concreto, se la ravvisa incostituzionale.

Io lascio al Toqueville il magnificare la magistratura americana, che ha per istituto di applicare la costituzione più che le singole leggi, ed ha facoltà di non tener conto di quelle, in cui non sente troppo l'odore della costituzionalità; io lascio a chi lo voglia, il ravvisare in ciò un freno alla più energica delle democrazie.

Io dirò solo una cosa molto precisa all'onorevole Bonacci.

Io gli dirò che se noi avessimo qui in Italia quella magistratura americana, di cui egli ha parlato, essa non potrebbe riconoscere vigore alla motivazione della presente legge, non potrebbe concederle il suo braccio secolare; perchè il proposito di imporre la giurisprudenza unica è contrario addirittura allo Statuto del regno ed al titolo preliminare del nostro *Corpus Juris*. (*Benissimo!*)

Se io apro lo Statuto, alla pagina che riguarda l'ordine giudiziario, io leggo nell'articolo 75 che *l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta al potere legislativo*. Siccome questa massima statutaria venne fissata nel capitolo che si intitola *dell'ordine giudiziario*, riesce evidente la voluta espressa esclusione di esso ordine dall'interpretazione delle leggi in modo per tutti obbligatorio; riesce evidente che lo stesso statuto proibisce e condanna la coattiva unità di giurisprudenza.

L'ordine giudiziario non ha altra missione su questa nostra terra che quella di ricevere le leggi, quali provengono dal potere legislativo, studiarle, anche mandarle a memoria, per averle ognora pre-

sentì e applicarle volta per volta ai casi speciali ed individuali, per cui viene adito o messo in movimento.

Se noi ora vogliamo stabilire diversamente, andiamo incontro ad una confusione di poteri, corriamo il rischio di ripetere, per questa parte il caos della rivoluzione francese, che in preda al furore legislativo creò la Cassazione appunto come sezione legislativa, ai tempi in cui i rivoluzionarii vantavansi di compilare una costituzione in una notte, e le sole tre prime assemblee diedero alla Francia più di 20,000 leggi.

Ah! cari colleghi, la rivoluzione francese fruttò molte cose buone e grandi al mondo, ma interruppe pure sane ed ordinate evoluzioni di progresso.

Noi italiani, che avevamo una spontanea efflorescenza di scienza giuridica, benefica e riformatrice, (lo consenta l'onorevole Bonacci) proprio prima della rivoluzione e della Cassazione francesi, noi che alla vigilia di quella rivoluzione, alla antiporta di quella Cassazione frenetiche, contavamo i Filangieri, i Beccaria, i Verri e tutta quella pleiade di filosofi, giureconsulti e filantropi, che, non ricevevano le ispirazioni d'altronde, ma a tutti insegnavano la incruenta, la umanitaria, la giuridica conquista del bene, noi italiani ora dobbiamo ricordare il pensiero dei nostri storici nazionali, Carlo Botta e Luigi Carlo Farini, secondo cui, se si fosse potuto condurre a termine con il loro nobile e pacato andamento le riforme Giuseppine, Leopoldine, Tanucciane, ecc., e queste non fossero state violentamente interrotte dall'urto francese, forse in parecchie parti della legislazione possederemmo un diritto più rispondente alle tradizioni nazionali, più italianamente italiano. (*Bravo! Bemissimo!*)

La rivoluzione francese diede sprazzi fecondi di luce, ma lanciò pure lapilli di lava devastatrice. Ed un lapillo raffreddato, rimasto agli Stati, che soffersero l'invasione francese, fu l'istituto della Cassazione.

Tale lapillo dobbiamo togliere dal nostro campo per rifare la legislazione nazionale, e non conficcarcelo, non ribadircelo nel nostro sacro capo di Roma.

Ho detto che imporre per mezzo della Cassazione unica l'unità di giurisprudenza era inconstituzionale; ora soggiungerò che è altresì illegittimo di fronte al titolo preliminare del nostro Codice civile, che è pure il titolo preliminare, il frontispizio di tutta la nostra legislazione, di tutto il nostro *Corpus Juris*.

Voi tutti sapete meglio di me che al nostro

Codice civile, è premesso un titolo: *Disposizioni sulla pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale*. Ora quali sono le norme generali che vengono date per l'applicazione delle leggi? L'articolo 3 fissa per l'applicazione della legge anzitutto la lettera di essa e lo spirito congiunto del legislatore

“ Nell'applicare la legge, non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. ”

Questa è la prima norma obbligatoria di interpretazione data al magistrato dal legislatore: l'osservanza della lettera e dello spirito della legge.

In secondo luogo si dà per norma di applicazione l'analogia del caso con altre leggi, allorchè manca una legge speciale.

“ Qualora una controversia non si possa decidere con una precisa disposizione di legge, si avrà riguardo alle disposizioni, che regolano casi simili o materie analoghe. ”

In fine si suggerisce la filosofia del diritto.

“ Ove il caso rimanga tuttavia dubbio, si deciderà secondo i principii generali di diritto. ”

Ma non si incarica esclusivamente la giurisprudenza di fornire questi principii.

Anzi non si accenna neppure a giurisprudenza, od a sentenze di magistrati. Infatti ogni sentenza regola solo il caso individuale, per cui essa venne emanata. Non si danno i *simillimi* nei casi giudiziarii, nelle figure giuridiche, con quella frequenza, che i personaggi simillimi fornivano intreccio ai nostri classici scrittori comici del cinquecento.

All'infuori del caso, per cui venne pronunciata, una sentenza è *res inter alios acta* che non può e non deve giovare nè nuocere. Con ciò non si vuole disconoscere una relativa autorevolezza dottrinale alle sentenze dei magistrati. Ma non si deve farne retaggio di una sola Corte. Che se qualche principio generale di diritto, in argomenti non contemplati da legge apposita od analoga, offrirà un nuovo vero giuridico, balenando da altri sinedrii giudiziarii, dal parere di privati giureconsulti, dalla popolare consuetudine, o dalla stampa, o dall'università, o dall'accademia, perchè precludere queste fonti, ed impedirne la derivazione salutare alla giustizia umana?

Per tutto ciò resta dimostrato che lo scopo, a cui mira l'onorevole guardasigilli con questa

legge, cioè l'unità di giurisprudenza, non si può e non si deve forzosamente raggiungere.

La costrizione per ottenerlo nuocerebbe persino al potere legislativo, ci guasterebbe l'opera parlamentare.

L'onorevole ministro Zanardelli e l'onorevole Righi relatore si proposero specialmente (e allegarono il loro proposito a dimostrazione principale della necessità di questa legge) si proposero di evitare la discrepanza contemporanea dei giudicati, passandosi e quasi allietandosi della discrepanza che sia successiva, perchè nell'ultimo pronunciato di una Cassazione unica confidano si fissi il vero.

Ma, come ha già notato con ragionevole e forte arguzia l'onorevole Cuccia, può darsi che l'ultima sentenza sia errore. E se sarà l'errore? Di transitorio ed accidentale, che è per sua natura, voi lo rendereste permanente.

A chi gradirebbe, domandava l'avvocato Giovanni Carcano, l'uniformità dell'errore?

All'opposto di voi, che ravvisate il peggior guaio del mondo nella discrepanza contemporanea dei giudicati, noi pensiamo che se ne può trarre un bene. *A quelque chose malheur est bon.*

Quando noi vediamo, che un testo di legge può prestarsi contemporaneamente a diverse versioni, noi siamo avvisati ed invitati a correggerlo. Invece con la pretesa di una giurisprudenza unica noi mancheremo della guida, del monito, della face per rendere più chiare e migliori le nostre leggi. Perchè il guardasigilli nel nuovo Codice penale ha potuto togliere certi inconvenienti del vecchio? Perchè quegli inconvenienti furono palesati dalle discrepanze contemporanee, salienti dei giudicati.

I magistrati, scrutando la legge con onesta libertà da ogni punto di vista, ne svolgono tutti gli aspetti, ne scovano tutte le potenze, e concorrono ad alimentare la vita reale del diritto. Senza tale libertà onesta nei magistrati, noi legislatori dovremo accontentarci degli avvisi dei giornalisti e dei professori, e privarci di quelli che possono darci con la loro perizia i giudici chiamati appunto ad applicare autorevolmente la legge.

A che prò adunque questo disegno di Cassazione unica?

Il mio raziocinio non sa davvero immaginare che se ne possa trarre qualche cosa di buono per l'organismo del nostro diritto. La Cassazione unica, mi suggeriscono, impedirà che le magistrature inferiori violino la legge.

Violare la legge?! Questo poi sarebbe troppo... Ripeto, lo capisco, che i magistrati possano in

piena buona fede interpretare la legge sotto i diversi aspetti; perchè tale è la fragilità delle parole, tale la poliedria delle significazioni, tale la tendenza varia dello spirito. Da ciò, ripeto ancora, saremo eccitati a fare e ritoccare le leggi in modo sempre più preciso, più perspicuo, più lampante. Ma violare addirittura la legge, violarla di proposito!? Per reprimere tale violazione, occorrerebbe ben altro che la ferula di una Corte regolatrice destinata a far pagare ai litiganti o agli inquisiti i falli dei magistrati inferiori. Presupporre tranquillamente tali violazioni sarebbe screditare effettivamente la magistratura col proposito di rialzarne il credito. Oh no! Il magistrato italiano non deve violare, non viola la legge. Oh! è soltanto leggendario il caso, che si racconta nel vecchio Piemonte di un giudice che per eccesso di buon cuore volendo assolvere un povero diavolo, che a tenore di legge doveva pagare, usò questa franca motivazione: *sospese per un momento le Regie costituzioni, assolve, ecc., da ogni avversaria domanda*, non so se col favore dei danni e delle spese.

Questa leggenda popolare mi avverte, che, senza volerlo mi sono dilungato dal proposito manifestato nel mio esordio, che era di contemplare gli effetti di questo disegno di legge solo dal punto di vista popolare.

Ritornero subito in carreggiata.

Adunque per stare in chiave del mio esordio, più che degli effetti che questa legge possa produrre sui giudicanti e sui legislatori avvenire, io mi preoccupero di quelli, che produrrà sui privati cittadini bisognosi di giustizia. Mi sono anche provato a interrogare qualcheduno su tale riguardo.

Quale vantaggio possono sperare i popolani dalla Cassazione unica? Non saranno certamente vantaggiosi i viaggi allungati per loro o per le loro famiglie. Non sono ameni i viaggi forzosi.

Il vantaggio, mi si rispose, sarà che tutti conosceranno la interpretazione ufficiale in corso delle leggi, e potranno farsene loro regola e pro; sapranno regolarsi bene nei varii casi della vita, contemplando, come in una bella edizione illustrata, le varie figure del teatro forense, i contratti, i quasi contratti, i delitti e i quasi delitti con tutte le loro sfumature stereotipate dalla Corte centrale.

Ahimè! È dunque una nuova presunzione giuridica che volete regalare ed imporre al popolo italiano, una di quelle presunzioni che il Nordau chiama menzogne convenzionali della moderna civiltà.

Non basta forse quell'altra presunzione travasata di secolo in secolo giuridico, e venutasi a conficcare nel citato frontespizio del nostro *Corpus juris*, la presunzione, per cui *ignorantia legum neminem excusat*? Sicuro! l'articolo primo del prelodato titolo preliminare al nostro universo diritto porta: "Le leggi promulgate dal Re divengono obbligatorie in tutto il regno nel decimoquinto giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che nella legge promulgata sia altrimenti disposto.

"La pubblicazione consiste nella inserzione della legge nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti, e nell'annuncio di tale inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno."

Adunque tutte le leggi si danno per intese, anzi per risapute da tutti, quindici giorni dopo che vennero inserite nella raccolta e se ne fece la partecipazione con la *Gazzetta Ufficiale*.

Ed abbiamo lo spaventoso stock di analfabeti! Abbonateli dunque tutti alla *Gazzetta* ed alla *Raccolta ufficiale*. Vedremo come faranno a leggerle per tergersi dalla *ignorantia iuris quae neminem excusat*. Il primo censimento del 31 dicembre 1861 ne dava 17 milioni (i famosi 17 milioni) di analfabeti, su 22 milioni di abitanti, epperò una percentuale di analfabeti del 78,06; il censimento del 1871 ci dava 19 milioni e mezzo di analfabeti, su 27 milioni di abitanti, e perciò una percentuale di analfabeti del 72,96; l'ultimo censimento del 1881, su 28 milioni di abitanti, ci dava ancora 19,140,000 analfabeti, e così un 67,26 per cento.

In un recente volume sull'*Analfabetismo in Italia*, pubblicato dal mio provveditore agli studi della provincia di Novara, professore Amato Amati, ho verificato con dolore che, mentre le altre nazioni si incamminano con un moto lodevolmente accelerato a diminuire l'aliquota degli analfabeti, noialtri fummo in paragone più lenti, plumbei e restii. L'egregio mio amico, professore Amati, funzionario e pubblicista di merito patriottico, ci pone innanzi come stimolo l'esempio di quegli Stati intelligenti che riuscirono a sopprimere addirittura il registro degli analfabeti. E noi restati coi nostri famosi 17, anzi 19 milioni di analfabeti sulle braccia, noi pretenderemo da loro che conoscano, oltrechè la legge, la giurisprudenza?

Un'anima pura, un patriota, un santo civile, Niccolò Tommaseo, si era fermato anche egli su questo spettacolo di una discrepanza che contrasta. Da una parte teniamo tutti per obbligati a conoscere gli innumerevoli volumi delle nostre leggi,

e dall'altra parte ci dimostriamo impotenti ad insegnare l'abc al maggior numero di cittadini. Ebbene quel santo civile e patriota, quell'anima candida di Niccolò Tommaseo, nel suo lirismo paradisiaco proponeva e confidava che l'unico organo d'apostolato esistente nelle misere campagne, il parroco, si facesse pure banditore delle leggi nazionali.

La speranza di Niccolò Tommaseo non potrà certo essere condivisa dall'onorevole guardasigilli, dopo che ha messo giustamente nel nuovo Codice penale le disposizioni da me applaudite contra gli abusi del clero. (*Ilarità*).

Secondo me, l'onorevole Zanardelli, anziché pensare ad una Cassazione unica, avrebbe dovuto proporre riforme della procedura e dell'ordinamento giudiziario per rendere effettivamente più accessibile la giustizia a tutti, come suona il mio modesto ordine del giorno.

Io, quantunque abbia infilata la giornea d'avvocato e preso, come si dice, il relativo straccio di laurea, non esercito però presentemente l'avvocatura. Ma siccome vivo gran parte dell'anno in campagna e siccome non può entrare nella testa dei nostri buoni villici, che un laureato in legge, e per giunta sempre in mezzo ai libroni, sia incapace a dare dei consulti legali, vengono spesso da me a consultarmi. Io, si intende, prima di tutto cerco di liberarmi dalle loro richieste, declinando la mia incompetenza, ma poi, quando non riesco ad esimermi, do il mio consulto gratuito, laico, per il quale ho però adottato come modulo solo ed unico due versetti del Vangelo.

In verità io dico, a chi domanda il mio parere per intraprendere o continuare una lite:

"Accordati presto col tuo avversario, mentre sei con lui per istrada, affinché per disgrazia egli non ti ponga in mano del giudice. (*Si ride*) E a colui, che vuol moverti lite e toglierti la tua tonaca, cedigli anche il mantello. *Et ei, qui vult tecum iudicio contendere, et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium.*" (Vangelo di Gesù Cristo secondo san Matteo. Capo V, versetti 25 e 40).

Infatti è un bosco così intricato, così aspro e forte la nostra procedura, che coloro, i quali non siano provveduti di armi poderose e di scuri molto taglienti, non vi possono impunemente entrare.

L'onorevole Pecile in Senato recò il caso di un'Anna Barbetti di Paderno, la quale avanzava 130 lire da un debitore solvibile. Lo fece chiamare in giudizio; si espropriò il debitore di un fondo che valeva 765 lire; alla creditrice resta-

rono 28 lire; il resto venne diviso fra il fisco e l'avvocato. (*Si ride — Commenti*).

Presidente. Non facciamo commenti: continui il suo discorso, onorevole Faldella.

Faldella. Ecco i guadagni che si spartisce in giudizio la povera gente.

Si è abolito l'ufficio dell'avvocato dei poveri. È doloroso il dirlo: la carità degli antichi re venne distrutta dal Parlamento popolare. E un presidente di Cassazione, giurista esimio, quanto letterato elegante, Giuseppe Manno, l'autore della *Fortuna delle parole* e della *Fortuna delle frasi*, compose e riferì nel suo aureo libro un dialogo immaginato nei campi Elisi fra Amedeo VIII, l'antipapa di Ripaglia e Vittorio Amedeo II, e versò in quel dialogo tesori di dolore attico per la soppressione dell'avvocatura dei poveri.

L'onorevole Simeoni oggi ci ha narrato, come presso qualche curia sia affatto bianco l'albo dei patrocinanti ufficiosi per la gratuita clientela dei poveri.

Certamente in questi tempi, in cui purtroppo predominano gli interessi materiali, non si può esigere dall'avvocato patrocinante che egli abbandoni la cura della fortuna propria e della propria famiglia, per consacrarsi al gratuito patrocinio.

Noi non possiamo pretendere dagli uomini che siano eroi; pertanto le cause dei poveri non sono frequentemente sostenute da avvocati di eroico valore, spesso sono date ai giovani, i quali fanno esperimento *in anima vili*.

Quindi si può dire che i poveri non hanno utile accesso in tribunale.

Però non voglio che questa nota sia ricevuta come una censura generale per gli avvocati esercitanti. Lo so: non mancano gli esempi di luminari del foro che splendevano e splendono per scienza e perizia, non meno che per singolare modestia.

L'esiguità degli onorari da loro percepiti li onora altamente. Cito il nostro Saverio Vegezzi, di cui piangemmo recentemente la perdita.

Egli, al culmine della carriera forense, si contentava di 10 lire per sessione.

Ma non è lecito sperare che si rinnovino spesso questi magnanimi esempi. Se l'onorevole Zanardelli nel suo libro "Dell'avvocatura" ha tratto dal dialogo della *Perduta Eloquenza* i nomi di Marcello Eprio da Capua e Vibio Crispo, della mia Vercelli, antichi avvocati, che nell'esercizio della loro professione seppero accumulare una ricchezza di trecento milioni di sesterzi, ora non mancano i nomi di legulei affaristi, che si pro-

cacciano materialmente fortune sperticate. Questi non sostennero, nè sosterranno la povera gente.

Orsù, onorevole Zanardelli, anzichè rinforzare istituti di vieta e dannosa ideologia, proponete riforme di pratico beneficio per la democrazia; se volete che la giustizia sia eguale per tutti, rendete la giustizia accessibile a tutti. Badate che la giustizia è istituita soprattutto per i poveri, e per i deboli. In qualunque siasi stato sociale od extra-sociale, i potenti d'oro e di braccia trovano facile modo di farsi valere. Gli è contro la loro prepotenza che si è precipuamente organizzato l'ordine giudiziario.

Difendete gli umili, onorevole Zanardelli, e date la giustizia soprattutto ai poveri. (*Bravo!*)

Per rendere le strade della giustizia accessibili, praticabili per i poveri, bisogna schiarire la selva della procedura. Fate penetrare in essa gli sprazzi di luce invocati dall'amico Cuccia.

Atterrate la Cassazione; distruggete gli anfratti, i faticosi andirivieni, che essa cagiona.

A quest'ora io non posso più distendermi nel campo della dottrina e della storia giuridica; ma vedrò di afferrare lo argomento nella lucidità e stringatezza più popolare, che per me sia possibile. Insomma che cosa è questa Cassazione? Essa pretende separare il diritto dal fatto, che vi è indissolubilmente congiunto. Pretende farsi giudice non già delle cause, ma giudice dei giudici; perciò si disinteressa del mio e del tuo, della giustizia e della ingiustizia pratica, ragionando: se qualcheduno sarà rovinato nelle sue sostanze, nella libertà o nell'onore, ed anche nella vita, ciò poco importa; sarà una disgrazia privata; il punto si è che resti alto con noi il tabernacolo decorativo della legge! (*Si ride*).

Sarà questa mai una istituzione di beneficio popolare?

Il popolo, nella persona di un povero litigante od imputato, può rispondere a chi vanta la Cassazione come tabernacolo decorativo della legge: "Sapevamcelo che esiste la legge. Declamatela pure quotidianamente per vostro esercizio o diletto. Ma noi siamo qui personalmente costituiti dinanzi a Voi per sapere in favore di chi devasi applicare, se in favore di me o del mio avversario, sia questo avversario un altro individuo o la Società stessa."

Di fronte al bisogno di giustizia popolare, la Cassazione svapora come fantasma di quella legge, che dovrebbe essere cosa pratica e viva. Con la Cassazione unica si arrischia di instaurare una Arcadia o un petrarchismo di dritto, con una Corte d'onore d'avvocati principi, mentre la So-

cietà domanda giustizia spicciola ispirata dal buon senso effettivo. I romani maestri del fatto andarono immuni di Cassazione.

Per poco la Cassazione non è contro il senso comune. È scienza esoterica, scienza senza osservazione, giurisprudenza senza fatti. Da una parte è pretesa di leggere nei pensieri del legislatore, negli *arcana imperii*, che più non ci dovrebbero essere a questi lumi di luna costituzionale o di sole democratico.

Dall'altra parte è intrusione di politica nell'ordine giudiziario; infatti, secondo il Mittermayer si ebbe spesso riguardo alle opinioni politiche nella nomina dei consiglieri di Cassazione a Parigi.

La Cassazione è perpetua contraddizione. Col suo assolutismo pretenderebbe togliere alla larga giurisprudenza la sua missione di riempire la trama dei codici; e poi non la si può difendere dall'accusa di dispotismo, se non con la ragione della sua impotenza.

Quando al secondo rinvio la Cassazione si decide a pronunciare definitivamente sul fatto, e si degna di imporre il diritto a un dato fatto, essa adopera un sotterfugio per uscire dalla sfera ideologica, in cui è librata, ed offre un cattivo esempio di poca sincerità.

I fatti sono piccoli testardi, che finiscono per vincere sulle più grandi astrazioni. Figuriamoci se non demoliranno il simulacro posticcio della Cassazione, simulacro di tela ingessata, come per una di quelle feste consacrate dalla Convenzione per opera di Robespierre e Saint Just alla virtù od astrazione morale della verità, della giustizia, del pudore, dell'amicizia, delle frugalità, ecc. in mezzo a laghi di sangue.

Badate: questi complimenti feroci all'indirizzo della Cassazione non sono miei; sono di un avvocato della scuola lombarda. E la sua filippica ha non solo un valore individuale, ma una importanza collettiva.

Infatti nel 1866 una Commissione speciale incaricata dall'Associazione degli avvocati di Milano per lo studio del quesito "Cassazione o terza istanza?" dava il compito di riferirne all'avvocato Giovanni Carcano.

Questi nei giorni 29 e 30 aprile di quell'anno presentò e lesse la sua relazione scritta con vigoria inesauribile di argomenti giuridici e ad un tempo con un impeto di filosofia ed eloquenza giobertiana.

Se io ve ne leggessi qualche pagina, (Sì, sì!) sentirei scattare e insorgere sul banco dell'onorevole Bonacci il volume francese (*Ilurità*), l'apologia autentica della Cassazione, di cui egli ci fece sentire un saggio.

Poichè cortesemente me lo permettete; leggerò qualche tratto della filippica italiana, richiamandovi che è specialmente della scuola lombarda, della pura scuola lombarda dell'onorevole Zanardelli. (*Ilurità*).

In parecchi punti il Carcano è costretto di dichiararsi mortificato dell'essere anche lui avvocato, perchè solo gli avvocati sono capaci di approvare certe pretese e teorie, come quelle di staccare il diritto dal fatto e rendere impersonale la giurisprudenza. Egli scriveva:

"Gli uomini di legge, ripeto, potranno nei loro criteri trovare assai ingegnosa anche questa parte del sistema, ma io credo che le istituzioni anzichè coi tecnici soli, incaricati di muovere la macchina, debbono far conto anche col senso comune, e con quelli pei quali sono fatte... Interrogate i non tecnici, e vi convincerete, che noi *legali siamo i soli, ai quali è dato avere il sensorio di certe bellezze...*"

Ma anche gli uomini di legge finiscono per sentire il bisogno di ribellarsi contro le assurdità convezionali. L'onorevole avvocato prof. Guarneri narrava in Senato, come il compianto senatore Castiglia una volta rappresentando il Pubblico Ministero alla Cassazione di Palermo, di fronte alla impotenza di correggere un evidente errore di perizia idraulica (si trattava di sapere se un dato terreno possedeva l'acqua sufficiente per essere coltivato ad agrumento) dovette al termine della conclusione sfondare coi denti stretti: *Maledetta Cassazione!*

Per la Cassazione, ripiglia il Carcano, la legge viene assorbita in una contemplazione, oziosa in un culto solitario di se stessa. "La legge non è più nè per gli uomini, nè per le cose, non è per giustizie nè per ingiustizie, ma è per la legge, è per sè; e il più vero, il più santo, il più chiaro-veggente suo pontefice è quello, che, anche storpiando uomini ecose, e mettendo a soqqadro ogni ragione ed ogni giustizia, sappia recitare senza errori, nè di prosodia, nè di ortografia gli articoli del decalogo."

Ed altrove: "Si vuole fare della Cassazione una scienza-potere, come dice Pellegrino Rossi; vera contraddizione, perchè la scienza deve parlare solo al libero esame, mentre la magistratura si impone con l'autorità."

"La Cassazione vorrebbe essere un serbatoio di sapere, e quando le altre scienze ruppero i ceppi delle maestranze, delle accademie e delle inquisizioni, e si fondarono nel fatto, sull'esperienza positiva quotidiana, la Cassazione si fa inquisizione astratta, in nome di quella giurisprudenza che deve essere *ars boni et aequi, rerum divinarum atque umanarum notitia*."

"Non si può giudicare, senza osservare, non si può osservare, senza vedere. Che responsi potreste avere dai professori di fisica, se loro interdiceste gli esperimenti, i reagenti, gli strumenti?"

"La Cassazione volle essere tutta insieme funzione giudiziaria e potere legislativo, chiesa e scienza, magistratura e cattedra, senza essere mai

nè l'uno nè l'altro termine, e mettendo anzi la contraddizione tra tutti i termini... „ Riuscì cattiva molla di governo.

Sentite. Qui diventa rovente l'ironia del Carcano: “ Una magistratura che non vi renda che i piccoli servizi della giustizia! Idee piccole, orizzonti ristretti! Avanti! Avanti! Facciamo un'alta magistratura, una magistratura giudiziaria e politica, alla quale affideremo l'arca della legge e la fortuna della patria. „ E quest'arca e questa fortuna saranno quattro frasi da applicare ai quattro angoli dell'unità d'Italia.

“ Anch'io, continua il Carcano, voglio la politica, la grande arte del bene per il maggior numero di cittadini, che sono i poveri. Non crederò mai onesto e sincero ordinamento giudiziario, se non quello, ove io veda largamente ordinata, come uno dei supremi doveri dello Stato, la tutela e l'assistenza del povero. Ora, seguita atrocemente l'avvocato lombardo, vediamo un empirismo faccendiero ed ardito manipolarsi tutta la pubblica cosa e muovere a urti e a scatti tutta la macchina dello Stato.

“ E che cosa otterremo di più con la Cassazione unica? Avremo una, due, tre, e dite anche più, di massime; intorno alle quali si sarà fatto silenzio, intorno alle quali, si avrà rinunciato a pensare e a studiare, intorno alle quali, si sarà, come si dice, unificata la giurisprudenza. Io invece rinuncio volentieri a quest'uniformità, per quest'altro intento di avere una giurisprudenza battagliera che ci faccia pensare e vivere, una giurisprudenza nazionale, non creata dalla imposizione di un ufficio, ma fra la lotta delle opinioni, col consenso della scienza, eccitamento e incremento di intelligenza e di virtù italiana.

“ La Cassazione, che non sa intrecciare il diritto con il fatto, toglie l'ossigeno della fervida, libera vita; si fa paladina delle durezza e del rigore del *jus* contro i conati del diritto, che tende a conquistare le predestinate sue sedi nel regno dell'onesto ed a crescere più umano nei geniali contatti con l'equità naturale; la Cassazione perpetua il dominio di una coscienza d'artificio sulle espansioni della coscienza spontanea, il prepotere delle massime di convenzione e delle pastoie di mestiere sulla natura e sulla verità delle cose... In poche parole, si fa pietra d'inciampo, cittadella d'inciviltà, antesignana di oscurantismo e regresso. „

Da questi pulpiti, anzi da questi fulmini di Giovanni Carcano, rappresentante della fiera avvocatura lombarda, scendiamo ad una considerazione numerica, di aritmetica semplice e popo-

lare. Già il compianto deputato Pier Carlo Boggio, il martire di Lissa, nella seduta del 20 febbraio 1865, dimostrava che sono necessarie almeno cinque sentenze per vedere col sistema della Cassazione definita una controversia, e spesso ce ne vorranno nove, se nasca durante quella serie di giudizi qualche incidente di procedura.

Per tutte queste considerazioni l'ottimo mezzo di migliorare l'istituto della Cassazione è distruggerlo, affinché dalle sue ceneri sorga il sistema più razionale, più pratico e più italiano, il sistema della terza istanza.

Il metodo della terza istanza, ossia delle due sentenze conformi, è quello che vigeva nella repubblica fiorentina, in quella di Venezia, nei reali Senati del Piemonte, nella sacra Rota romana, in Lombardia, a Parma, a Modena, ecc., è patrimonio nostrano. Ed ha la sua formola antica, che ritraggo dalla storia della legislazione dello Sclopis, quale si applicava fin dal secolo XIII in Toscana: “ Se la sentenza del giudice delle appellazioni era conforme alla prima, era finita la causa; se no, aveva appello al podestà, che la faceva vedere per i suoi quattro giudici collaterali, e la sentenza loro stava ferma, nè aveva appello. „

Ritorniamo ragionevolmente e salutarmente all'antico.

Diamo i gradi, che occorrono per esperire il vero nel fatto e nel diritto; diamo gli uncini, perchè la giustizia si aggrappi.

Si obietta, che il metodo della terza istanza non è applicabile ai giudizi criminali, in cui l'orale dibattito si imprime in una perizia giurata di sentimento non sindacabile.

Oh! gli è principalmente nella ragione penale, dove più importa, che i giudizi siano equi e razionali, perchè ivi si tratta della libertà, dell'onore, della stessa vita, cose molto più interessanti che non i titoli di famiglia o di possesso, le servitù prediali, la proprietà, il prestito e l'ipoteca. È urgente togliere dai giudizi penali l'assurdo, che i sostanziali errori siano irreparabili, o si riparino solo per larvati motivi di lesa forma, che abilitino a riesaminare il fatto.

Ora chi sia ingiustamente condannato con tutte le osservanze della forma, sarà irremissibilmente perduto; il reo sentenziato con qualche vizio insignificante di rito, *exempli gratia*, se un giurato andò a soffiarsi il naso fuori di posto, se l'uscio della stanza, dove si congrega la giuria, venne lasciato socchiuso, se il presidente tralasciò una parola nel leggere la formola del giuramento “ di dire la verità, tutta la verità, nient'altro

che la verità „ locchè vale tanto quanto il mettersi il berretto di traverso, o farsi il segno della croce con la mano sinistra, — anche il birbante di tre cotte potrà incontrare l'alea di un nuovo giudizio assolutorio.

Questi sono veri assurdi da eliminarsi, perchè nulla peggio dell'assurdità scredita le istituzioni.

L'onorevole guardasigilli si dichiarò mosso a presentare questo disegno di legge dall'impellente motivo di togliere le contraddizioni deplorate fra le varie Corti di cassazione penale esistenti. Ma quelle contraddizioni già vennero cancellate dal nuovo Codice penale.

Invece durano immanenti, immani, i sanguinosi, mortali assurdi, che io denunziai apertamente in questo Parlamento nella seduta del 26 maggio 1887. Perdurano crudelmente, vergognosamente gli errori giudiziarii, che si annidano negli articoli 688, 689 e 690 del Codice di procedura penale. Questo Codice, fra gli altri sconci, permette, barbaramente permette, che individui condannati da una sentenza effettiva, e poi presunti o riconosciuti innocenti da una sentenza contumaciale, si trattengano fino alla morte in galera. Ciò accadde pel processo Prandoni. Per l'uccisione di quel povero sindaco, voi ricorderete, si condannarono tre compaesani di lui, come spinti all'omicidio da ferocia di partigianeria locale. Ma una sentenza successiva condannò in contumacia altri per lo stesso reato, come volgari grassatori. La contraddizione, la inconciliabilità delle due sentenze era patente; ciò non pertanto si rifiutò la revisione del processo, perchè il Codice citato la acconsente solo, quando le sentenze penali inconciliabili siano ambedue definitive. Ed una di esse nel caso concreto era contumaciale; onde la Cassazione di Torino giudicò, che il caso concreto esulava dai termini espliciti. (*Sensazione*).

Così con una frase del gergo forense si lasciano morire in galera dei presunti innocenti. Uno di essi era perito, passati pochi mesi dalla sua sventura giudiziaria. Un altro è morto testè nel bagno penale, morì parecchio tempo dopo la mia coscienziosa interpellanza; dopo che il suo caso era entrato nei libri di dottrina giuridica, singolarmente in quelli del Galateo, del Majno, del Rebaudi, dell'Orano, ecc., da farsene un'intera letteratura; morì, quando la sua innocenza era persino considerata dall'autorità carceraria, quando la sua liberazione, anzichè minacciare perturbazioni politiche e sociali, era invocata dalla popolazione e dalle autorità del suo paese... I suoi conterrazzani aspettavano di salutarne fe-

stosamente l'onorato ritorno con le musiche... E la sorda spietatezza del Codice di procedura penale lo lasciò morire presunto innocente in galera...

Ieri mi annunziarono che per il terzo condannato, per l'ultimo superstite del denunziato errore od orrore giudiziario, l'onorevole Zanardelli proporrà la grazia sovrana. Certamente nessuna grazia coprirà di un velo più gentile e più pietoso la mancata giustizia.

Fate di più! Illuminato e pietoso guardasigilli, sradicate gli assurdi della attuale procedura, allargando i casi della revisione penale, come ragione ed umanità vi consigliano. Ed istituite con i tribunali di terza istanza efficaci Corti di revisione. Sarà nuova e vera gloria nazionale.

Avete meritata la gloria di dare alla nazione un nuovo Codice penale di scuola italiana. Non dovrete pretendere che lo regoli e lo sviluppi una interpretazione unica di plagio francese. Io vi richiamo, onorevole Zanardelli, un'altra volta alla italianità.

Fate tesoro della formola di procedura, che vi ho citato, del secolo d'oro delle nostre libertà ed autonomie comunali.

Quale funzione sociale richiede maggior decentramento che la giustizia? Essa, come l'aria e la luce, deve essere accostata da tutti, deve penetrare in tutti.

Pensate all'Inghilterra, che manda la sua giustizia centrale, in tutti i luoghi, ove sia richiesta.

Sopra tutto risuscitate, completate la bella scuola italiana nelle sue parti migliori. Risuscitate il tipo del giudice e giurista italiano, non con l'immagine dei dottori che nella Dieta di Roncaglia opinarono in favore della prepotenza forestiera; ma con l'esempio di Cino da Pistoia, grave giureconsulto e gentil rimatore, il quale in segno di vera democrazia dovette dare uno dei suoi preziosi consulti, come obolo al barcaio pel passaggio di un guado.

Onorevole Zanardelli, fate, oh fate che la nostra democrazia costituzionale, evangelica e patriottica, diventi pure la cavalleresca difesa della giustizia per tutti. E di ciò si onorerà questa Roma augusta; si onorerà maggiormente che non inquadrando, impietrandò, tra i suoi ruderi gloriosi, un pezzo di rovinosa archeologia forestiera, la Cassazione unica! (*Benissimo! Bravo! — Molti deputati vanno a stringer la mano all'oratore*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Villanova.

Villanova. Dopo quanto è stato detto così splendidamente, in favore e contro della Cassazione

unica a Roma, sarebbe temerità la mia se io volessi fare un discorso. Mi limiterò quindi a semplici dichiarazioni, ed a qualche osservazione, in ordine alle censure fatte da alcuni colleghi al disegno di legge presentato dall'onorevole Zanardelli.

Si parlò molto ed eruditamente della questione della terza istanza; si è parlato molto dall'onorevole Faldella, di parecchie emende da farsi alle leggi di procedura penale. Io credo che quando gli oratori contrari al disegno di legge hanno voluto occupare la Camera in questa discussione, hanno dimostrata esatta l'osservazione dell'onorevole Bonacci, che, in difetto di validi argomenti, si cerca di fuorviare la discussione. Io domando agli avversari del disegno di legge, che cosa c'entra la questione tra la Cassazione e la terza istanza; che cosa c'entra, onorevole Faldella, tutta quella iliade di difetti, ai quali Ella giustamente ha alluso nel suo eloquente discorso? Io sono d'accordo con lei, onorevole Faldella, che ci siano delle empietà nelle leggi scritte; io sono d'accordo con lei che quando la legge interdice la revisione dei processi penali assume l'aspetto di aperta ingiustizia. Ed io batterò le mani a lei, onorevole Faldella, il giorno nel quale Ella si farà iniziatore di una riforma che assicuri il trionfo della giustizia e della verità. Io sarò con lei ad invitare il ministro che siede ora su quei banchi a portare delle riforme intese a migliorare le condizioni della giustizia, ma non per questo posso respingere oggi un bene, solo perchè sono necessari beni maggiori.

Posta la questione tra Cassazione e terza istanza, se io devo dire leale e franca la mia opinione, devo dichiarare che io sono contrario all'istituto della Cassazione. Io non ho avuto la fortuna di essere figlio di una Cassazione; non ho avuto la fortuna di imparare il diritto a quella, che fu detta la sola ed unica scuola ove si apprende il diritto, e quindi forse non ho la competenza per parlare di questo argomento. Ma da che in questa Camera si è parlato di tradizioni diverse, si è parlato perfino di sacrifici che furono imposti alle diverse città, mi si consenta di dire con orgoglio che io appartengo ad un paese il quale non ha che una tradizione sola, la tradizione del proprio dovere. Mi si permetta di dire che se di tradizioni dobbiamo parlare, sia per gli usi antichi, sia per le leggi della repubblica veneta, alla quale accennava l'onorevole Faldella ed anche per leggi successive e più che tutto per lunga esperienza di cose abbiamo più fiducia nella terza istanza che nella

Cassazione, ma non per questo oggi ci sentiamo di doverci opporre al disegno di legge del signor ministro, inquantochè se noi siamo contrari allo istituto della Cassazione o se taluno, per avventura, vi è contrario non vuol dire per questo che si consenta, fino a tanto che la Cassazione deve essere mantenuta, che essa risieda in quattro luoghi distinti, che siano dati giudizi diversi a seconda dei luoghi e della interpretazione che viene data dai diversi magistrati, che formano la Cassazione.

E, noti la Camera, che anche io sento alto e profondo il rispetto per la magistratura, del quale ha parlato l'onorevole Bonacci, perchè io amo di dichiarare qui da questi banchi, che non solo la magistratura italiana va rispettata, ma che la magistratura italiana ha mostrato sempre di possedere la virtù del sacrificio e della abnegazione.

Pur troppo la magistratura italiana è male retribuita, purtroppo è male trattata e noi possiamo sperare una cosa sola, che anche in riguardo alla magistratura dal Governo, specie quando il Governo è rappresentato da un uomo, come Zanardelli, siano proposte riforme le quali migliorino le condizioni della magistratura stessa. Ma non è di ciò, che oggi dobbiamo occuparci.

L'onorevole Bonacci, con splendido discorso, e sostenendo la Cassazione, della quale io non sono partigiano, ha parlato dei precedenti di questa legge; ma in verità, a mio giudizio, mi pare ne abbia dimenticato uno.

Non c'è soltanto il voto del Senato, il voto della Commissione e degli uffici, che si mostrarono favorevoli al disegno di legge, non si deve dimenticare un precedente, più solenne.

Io non aveva l'onore di essere allora deputato, ma ricordo, quando si parlò in questa Camera della istituzione della Corte di cassazione in Roma, mi ricordo precisamente che gli avversari del progetto dicevano a chi era ministro in quel tempo:

“ Ma come, voi volete unificare la Cassazione e ne create una quinta sede? ”

Ed allora dal banco di ministro si rispondeva fra il plauso della Camera che la creazione della quinta sezione di Cassazione in Roma non era che il principio dell'attuazione del grande disegno di unificare, quando che fosse la Cassazione a Roma. Io se dovessi deplorare qualche cosa nel disegno di legge presentato dall'onorevole ministro, lo dichiaro francamente deplorerei che il ministro non abbia avuto (non so come dire) sufficiente fiducia nella Camera, per proporre oltrechè l'unifi-

cazione della Cassazione penale, anche l'unificazione della Cassazione civile.

E ne dico sommessamente la ragione.

L'onorevole guardasigilli proponendo l'unificazione della sola Cassazione penale, mi consenta di dirlo, ha dato in mano ai suoi avversari un grande argomento per opporsi oggi al presente disegno di legge. Di fatto uno degli argomenti che possono avere un'apparenza di verità, è quello di dire: che cosa volete! predicate la necessità della unificazione penale quando avete un Codice penale unico che deve ancora andare in vigore, e non volete l'unificazione civile quando l'unità del Codice civile noi l'abbiamo dal 1865? Ma torno a dire sempre: possiamo avere delle aspirazioni maggiori: contentiamoci intanto di quel che possiamo ottenere. La speranza di avere il più, non ci deve fare respingere il meno quando questo meno rappresenta il bene.

Io ho sentito nei primi giorni di questa discussione una accusa strana.

Si è detto; dalla democrazia, da quelli che si chiamano democratici si va continuamente predicando il decentramento in genere e poi si vengono a proporre delle leggi le quali accentrano tutto in Roma. Ma intendiamoci, signori miei! Io sono uno di quelli che desiderano il decentramento, ma non confondiamo! Il decentramento amministrativo! Noi comprendiamo che vi sono dei bisogni i quali possono essere soddisfatti immediatamente dalle amministrazioni locali, senza bisogno di ricorrere all'amministrazione centrale, con perdita di tempo, seguendo tutte quelle regole di burocrazia, le quali spesse volte snaturano gli affari, le quali in fin dei conti sono a danno della sostanza e del merito delle cose. Ma quando si parla di politica e di giustizia è supponibile che un paese civile, un paese retto a libertà, possa essere qui giudicato in un modo, là giudicato in un altro? Non sembrava a voi, signori di Napoli, enorme che fino al giorno d'oggi, in base al decreto luogotenenziale del 1861, nelle vostre provincie fosse permesso di fare, o fosse sopportato che si facesse quello che nelle nostre provincie era non solo delitto, ma vituperio?

Voci. Cioè?

Villanova. I reati contro il buon costume.

Presidente. Non dia ascolto! Continui.

Villanova. Onorevoli colleghi; ho sentito, e lo dichiaro a titolo di lode, con molta valentia, da uno dei più eloquenti ingegni della Camera, dall'onorevole Cuccia, dire, per esempio, che è miserabile l'argomento sostenuto da quelli che vo-

gliono il disegno di legge, che cioè alla Corte di cassazione non occorre andare in persona.

E l'onorevole Cuccia, con molta eloquenza, con molto valore, ha detto; ma quando si tratta specialmente delle materie penali, ognuno, il quale sia tenero del proprio onore e della propria reputazione, segue con interesse l'andamento del suo processo; egli ha bisogno di portarsi là nel luogo, dove si dispensa la giustizia, ha bisogno di assistere alle fasi del suo processo.

Ieri, se non vado errato, l'onorevole Fani, mi pare, con altrettanto brillante parola ha risposto, in parte, a cotesto argomento, che potrebbe avere le parvenze di verità, e disse all'onorevole Cuccia; ma badate, le ragioni della difesa e della accusa, le ragioni delle parti si sostengono dinanzi alle Corti di merito, ed è là, o colleghi, che le parti compariscono, è là che sono assistite da avvocati, è là che le parti hanno diritto di addurre le loro ragioni.

Ma quando l'onorevole Cuccia mi vien fuori a dire che alla Cassazione si va per seguire i propri affari, dice una cosa che non risponde, nella totalità dei casi, alla realtà: in Corte di cassazione non solo non si va, ma non si può andare, perchè il ricorrente non è ammesso dinanzi alla Corte di cassazione, non può comparirvi; non può esservi che l'avvocato il quale sostenga le ragioni dei suoi difesi.

E non mi si dica che questo disegno di legge impedisce alle parti di andare ad esercitare i loro diritti. Si è parlato con molta enfasi, per esempio, degli Alpigiani, e si è detto: ma volete costringere i lontani abitatori delle Alpi a scendere fino a Roma per venire a farsi rendere giustizia?

Signori, io sono alpigiano di nascita e vivo a Venezia, vicino alle Alpi e vi so dire che il povero abitatore del Friuli è costretto a scendere le Alpi, e anche oggi è costretto a passare la valle del Po, è costretto a varcare gli Appennini, per venire a Firenze, a farsi render questa benedetta giustizia; e, nel nome di Dio, sarà poco male se quelli che vogliono correre dietro ai ricorsi in Cassazione, saranno costretti di venire da Firenze sino a Roma tanto più dopo che si son fatti i treni-lampo. (*Si ride*).

Si è detto ancora da taluno degli oratori contrari che la Cassazione non bisogna portarla via da Napoli, perchè là vi sono molti avvocati principianti, che vanno a scuola del diritto e trattano la causa del povero.

Non invidio quei poveri ricorrenti di tanta grazia, ad ogni modo, perchè la generosa gioventù di

Roma desiderosa di apprendere non potrà fare altrettanto?

Mi consenta l'onorevole Faldella, che io parli, dirò così, quasi per una questione personale, come ha parlato l'onorevole Bonacci. Creda l'onorevole Faldella, che non sono soltanto gli avvocati senza cause quelli che assumono volontariamente e gratuitamente la difesa del povero, in Italia. Purtroppo, degli avvocati si dice male, più di quello che essi meritino, anche dagli avvocati stessi; e forse più dagli avvocati, che da altri; (*Si ride*) informi il voto della Camera sulla legge comunale; (*Si ride*) ma ritenga l'onorevole Faldella, che ve ne sono molti (ed io ne conosco parecchi, e valenti, ed eruditi, e sapienti i quali impiegano il loro tempo, generosamente, disinteressatamente, a difendere la causa del povero come quella del ricco. (*Interruzione dell'onorevole Faldella*).

Del resto, signori miei, vi si è parlato del deserto che presentano le aule della Corte di cassazione di Roma, e della popolosità, dirò così, della affluenza di avvocati nelle aule della Cassazione di Napoli. Ma qui parliamo di cinque Cassazioni; e se io non conosco le aule della Cassazione di Napoli, dove s'impara esclusivamente il diritto; conosco però quelle di qualche altra Cassazione, verbigravia della Cassazione di Firenze, e un pochino anche di quella di Torino, e il deserto di Roma l'ho riscontrato anche nella Cassazione di Firenze e in quella di Torino. Non è che gli avvocati rifiutino le loro difese in Cassazione, quando non sono pagati, come ingiustamente si disse è che, per questo, non ci sia la difesa dinanzi alla Corte di cassazione; ma questa è una cosa naturalissima.

Tutte le buone ragioni, in Cassazione si dicono nel ricorso scritto, in quanto che se non sono esposte nel ricorso scritto, o se non sono presentate, nei motivi aggiunti, due giorni prima della discussione, non possono nemmeno essere accettate e discutibili.

Quindi sorge l'inopportunità di andare spesso alla Corte di cassazione.

Ci sono dei clienti i quali amano che il loro avvocato vada anche a sostenere la loro causa avanti la Corte suprema, ed in questi casi gli avvocati discutono, ma siccome le sole ragioni che possono essere ricevute dalla Corte vanno scritte nei gravami di cassazione che l'avvocato, nei termini di legge, deve presentare, così avviene che a Roma, come a Firenze, come a Torino (non posso parlare di Napoli), le aule della Corte sieno deserte di difensori.

Si è parlato, o signori, da egregi colleghi, della diversità della giurisprudenza, e gli avversari del disegno di legge hanno quasi, a titolo di rimprovero, dimostrato che la Commissione nella sua relazione, ha parlato di due sole di queste disparità, cioè quella relativa all'ammonizione, e quella relativa alla prescrizione; e si è dimostrato eloquentemente che, in parte, la possibilità di questa doppia interpretazione è sparita per le nuove leggi.

Ma io credo, anzi sono certo, che la Commissione ne ha citato come esempio due di quelle che brillano, dirò così, davanti agli occhi di tutti, che erano risapute da tutti. Ma permettetemi di dire, e lo dico ad egregi avvocati che hanno molta esperienza, le dubbiezze d'interpretazione delle leggi sono enormi date le diverse Corti di cassazione.

Ma c'è stato qualche cosa di più. È stato detto, e con molta verità, alla Camera da uno degli avversari del disegno di legge, che in Cassazione rare volte si discute del merito della causa.

Sono d'accordo coll'onorevole Faldella che questo sistema può non piacere a molti; ma il sistema c'è, non possiamo mutarlo dalla sera alla mattina; dobbiamo far voti perchè sia mutato; ma finchè c'è, bisogna che l'accettiamo cercando di diminuirne i difetti perchè sia maggiormente rispettato il diritto di chi si appella alla giustizia.

Ora, se è vero, come è incontrastabilmente vero, che la Corte di cassazione si occupi per la maggior parte di difetti di forma, consentitemi di dirvi che precisamente le forme che sono la garanzia del diritto, non è tollerabile si possano interpretare in un modo a Firenze e in un modo diverso a Roma.

Per esempio, contraddittori egregi, la teoria della ricevibilità dei ricorsi a Firenze è diversa da quella accettata a Roma. E dacchè furono adottati degli esempi, mi consentirà la Camera che io narri un incidente, successo innanzi alla Corte di cassazione di Roma poco tempo fa.

Si trattava di un Veneto, il quale ricorreva contro una sentenza della Corte di appello veneta.

La Corte di cassazione di Firenze ha stabilito la giurisprudenza che il ricorso sia notificato alla parte, intimandolo al domicilio eletto, mentre la Cassazione di Roma vuole che il ricorso sia notificato al domicilio reale. È stato portato il ricorso alla Corte di Firenze, la quale si credette, od era effettivamente, incompetente a conoscere di quel ricorso e rinviò gli atti alla Cassazione di Roma.

Orbene, quel ricorrente che aveva presentato il suo ricorso con le forme volute dalla giurisprudenza di Firenze, lo ha veduto dichiarare irricevibile dalla Corte di cassazione di Roma.

E poi volete cinque Corti di cassazione! È tempo di finirla, ne abbiamo avuto di troppo;...

Barsanti. Era in materia civile!

Villanova. Sa, io sono per la unificazione anche in materia civile!

Barsanti. Allora si faccia un'altra legge!

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Volete anche quello?

Villanova. Del resto all'onorevole Barsanti, che è di Firenze, potrei citare degli altri casi pratici anche in penale che vennero interpretati diversamente dalla Corte di Firenze e da quella di Torino. Per esempio, onorevole Barsanti, Ella ricorderà la legge sulle lotterie, ricorderà l'interpretazione della Corte di cassazione di Torino che aveva continuato a dichiarare incostituzionale la legge del 1871, mentre quelle di Roma e Firenze la dichiaravano costituzionalissima, tanto è vero che il Parlamento è intervenuto dopo nel 1881 e fece una legge apposita per togliere tale difformità.

Rammenti l'onorevole Barsanti che Firenze ha pronunciato, contrariamente alle altre Corti, l'irricevibilità del ricorso, se non presentato personalmente, con le proprie mani, in cancelleria dall'avvocato.

Si osserva dagli avversari della Cassazione unica a Roma che anche data la nuova istituzione si potranno avere delle contraddizioni nella giurisprudenza, perchè parecchie saranno le sezioni che comporranno la Corte di cassazione.

Ciò è naturale, non solo, ma io vi dirò una cosa ed è che la diversa giurisprudenza ci sarebbe anche se vi fosse una sezione sola, anche se ci fosse un giudice unico, perchè è lecito al giudice di ricredersi, perchè è lecito al giudice di cambiare opinione, perchè è lecito che il progresso della scienza e dei tempi, porti un cambiamento anche nell'interpretazione del diritto. Ma è certo che quando queste sezioni dipendono tutte da un centro, quando i giudici si vedono tutti i giorni, si scambiano le loro opinioni, è certo che sarà più difficile una gran difformità di giurisprudenza e per me basterebbe questa probabilità di minor danno, perchè io votassi non con una ma con due mani il disegno di legge quale ci viene presentato.

Ho detto, o signori, che non intendevo fare un discorso e non l'ho fatto. Ho espressa così alla

buona qualche osservazione, ma ho bisogno di rispondere per ultimo all'onorevole Faldella, il quale a proposito della Cassazione ha parlato degli emigranti che vanno in America.

Io vorrei domandare all'onorevole Faldella, il quale ha detto che quando vede dei poveri disgraziati che partono per l'America non sa trattenerli, perchè non sa domandar loro se sono o no contenti della Cassazione a Roma, (*Si ride*) se egli crede che quando rimanessero le quattro Corti di cassazione i contadini farebbero a meno di emigrare? La Corte di cassazione unica giova a tutti, onorevole Faldella, e quindi giova anche alle classi meno abbienti. È possibile, è naturale, dico io, che le classi meno abbienti non comprendano dove stanno i loro interessi particolari, ma è obbligo nostro di tutelarli e sostenerli.

Nessuno più di me, onorevole Faldella, sostiene la causa del popolo e dei meno abbienti; nessuno più di me è disposto a domandare, a reclamare, se occorre, dal Governo l'attuazione di disegni di legge i quali vengano a sollevare queste classi meno abbienti, diseredate, dimenticate, spesse volte conculcate. Nessuno più di me sarà con lei quando vorrà farsi iniziatore di queste domande.

Ma andiamo, via, non parliamo di questo quando si tratta della Cassazione! Non mi venga fuori, onorevole Faldella, a ricordare i 17 milioni di illetterati che abbiamo in Italia perchè se questi c'erano una volta, poteva essere una vergogna per le classi abbienti che non avevano abbastanza curato di educare il popolo, ma ciò non significa che si debba andare dal parroco, come insegnava quella bravissima persona da lei citata, per averne l'interpretazione delle leggi. Le leggi s'interpretano dal magistrato; quindi bisogna che noi procuriamo che il magistrato sia posto in condizione elevata, indipendente finchè vogliamo, ma sia anche in condizione di non contraddire ogni giorno a sè stesso.

Per queste ragioni, oltrechè per tutte quelle che egregiamente furono svolte da quanti mi hanno preceduto, io, democratico, voto la Cassazione unica! (*Bravo! Benissimo! — Molti deputati si congratulano coll'oratore.*)

Faldella. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ma io non posso lasciarla parlare...

Faldella. Ma quando mi si attribuiscono opinioni che non ho manifestate, mi pare sia il caso...

Presidente. Siamo in discussione, onorevole Faldella, e chi manifesta un'opinione, chi un'altra, nè si può guardare troppo a queste cose.

Faldella. Ma io non ho detto di volere intrattenere i contadini in Italia e impedirli d'emigrare con quattro Cassazioni; ho detto che essi non hanno bisogno di questa specie di riforme, ma di altre radicali, giuste, come ho affermato anche nei precedenti miei discorsi.

Villanova. Quando si parlerà di altre riforme, si troverà la formola migliore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Onorevoli colleghi; il disegno di legge che è innanzi alla Camera io credo che nella sua parte sostanziale poggi sopra tre proposizioni.

L'uniformità della giurisprudenza è un bisogno universalmente sentito. — Questo bisogno si fa anche più vivo, alla vigilia della pubblicazione del nuovo Codice penale. — E per ottenere l'intento di questa uniformità di giurisprudenza nell'interpretazione del nuovo Codice penale, noi vi presentiamo un disegno di legge, il quale riordina ed unifica la suprema magistratura in materia penale; e se questa riforma non la estendiamo a tutto l'istituto della suprema magistratura del Regno, ciò è perchè in materia civile arde tuttavia una questione gravissima, ma non ancora matura, fra la Cassazione e la terza istanza: questione che non esiste in materia penale, dove tutti ritengono che la Cassazione nel suo concetto più puro ed assoluto sia l'unico supremo magistrato possibile.

Ora, onorevoli colleghi, le due prime proposizioni sono state largamente discusse, ed io abuserei della vostra benevolenza, se volessi discuterle ancora. Nondimeno, voi mi consentirete anche su di essa la espressione fugace del mio pensiero.

Uniformità della giurisprudenza! Se la legge è chiara, precisa e completa, non c'è luogo ad interpretazione di sorta; ma se la legge è oscura, imprecisa, o monca, allora sorge di necessità l'interpretazione, alla quale il legislatore non può, non deve assegnare limiti con congegni e meccanismi artificiali; ma solo ha il diritto, quando lo creda necessario, d'intervenire, per chiarire, o precisare, o completare la sua legge; e fino a che egli non sente il bisogno di intervenire, alla scienza, alla cattedra, alla curia, alla magistratura soprattutto, piena libertà di interpretazione. Una qualunque costrizione materiale o morale, diretta od indiretta, verrebbe a menomare il principale, il supremo requisito di una giusta sentenza: la più ampia libertà di giudizio, la più completa indipendenza del voto del giudice. (*Benissimo!*).

Dunque, come la interpretazione sorge naturalmente varia, naturalmente essa devesi, a poco

a poco, e per propria virtù, andare armonizzando ed unificando.

Signori, io sono fra quelli (forse non maggioranza) che combattiamo la legge. Forse la legge passerà, e me ne duole. Ma in tal caso io debbo augurare al mio paese che la nuova magistratura, che voi costituite, abbia a dimenticare tutto quello che si è detto nell'altra Aula del Parlamento, tutto quello che avete scritto, tutto quello che si è ripetuto qui dentro: cioè gl'inni sciolti e gli osanna intonati alla uniformità della giurisprudenza. (*Bravo!*)

Oh, se questi ricordi non avessero a cancellarsi dall'animo del magistrato che voi chiamerete a Roma; se egli potesse credere davvero che sulla porta della Cassazione che voi istituite ci sia scritto: *uniformità della giurisprudenza*; questo magistrato sentirebbe menomata la libertà del suo giudizio, la indipendenza della sua coscienza.

Nè vi sarebbe più bisogno di studiare la scienza, di consultare la dottrina e discutere, traendo dal cozzo delle idee la scintilla del vero. Basterebbe un registro a pandetta delle massime già adottate. Ed a quell'ardimentoso, che, forte del suo ingegno e della sua dottrina, pretendesse discutere ancora, l'inesorabile presidente, custode del sacro registro della giurisprudenza uniforme, direbbe: avvocato, parlate d'altro; la Corte ha già deciso questa questione! (*Harità — Bravo!*)

Occorre quindi che sia tutto dimenticato, perchè così soltanto potremo avere, forse più varia la giurisprudenza, ma certo più libere, più indipendenti, più coscienziose le sentenze dei magistrati! E tra le due cose, onorevole ministro, io metto questa molto al disopra dell'altra. Guai a noi! se i magistrati, che voi chiamerete in questo supremo istituto, potessero credere che il Parlamento ed il guardasigilli abbiano inteso di dire ad essi: entrando qui, pensate bene, che l'unica deità che qui si adora è questa: uniformità della giurisprudenza!

Il nuovo Codice penale! — Esso, voi dite, deve essere interpretato in modo uniforme, da unico magistrato supremo; altrimenti la grande opera uscirà deturpata da una varia e disforme giurisprudenza.

Oh, non abbiate paura. Noi abbiamo in casa nostra un esempio eloquente, che distrugge tutte le vostre preoccupazioni. Il Codice civile, che fu dato all'Italia, onorevole Zanardelli, è opera che fa onore al nostro paese, quanto il Codice penale che porterà il vostro nome. E questo Codice civile il legislatore di allora non ebbe paura di affidarlo

all'interpretazione più varia e più libera della cattedra, della scienza e delle aule giudiziarie. Ed è in questa lotta viva, continua e feconda che il nostro Codice civile ha meglio rivelato tutto il suo valore ed i suoi inestimabili pregi.

Ed ora, più di prima, i dotti ed i legislatori del mondo civile s'inchinano riverenti dinnanzi a quest'opera insigne dall'ingegno italiano (*Benissimo!*).

Perchè dunque voi volete adottare per il vostro Codice un diverso sistema? Questo c'impensierisce. Ieri fu detta una cosa, alla quale io mi associo interamente. Non so quanto siano conformi i principii politici dell'onorevole Zanardelli e i miei: ma anch'io dico che l'onorevole Zanardelli a quel posto mi assicura: *i magistrati sono tranquilli*.

È questo, un fatto importante, per giudicare della bontà di un ministro guardasigilli. Ebbene, onorevole ministro, lasciate tranquilli anche noi; lasciate tranquillo il paese.

Voi avete presentato un progetto di Codice, e avete voluto che la Commissione parlamentare limitasse il suo alto ufficio ad esprimere delle aspirazioni soltanto. Siamo venuti nell'aula parlamentare, e avete preteso che la Camera nulla deliberasse. Il vostro Codice è l'arca santa, è anch'esso intangibile.

Siete andato in Senato ed avete ottenuto altrettanto.

La Commissione ultima, la nominerete voi. Se essa dovesse tener conto delle aspirazioni e dei voti del Parlamento, dovrebbe in gran parte rifare il Codice. E intanto non solo questa Commissione non è stata e non sarà, nemmeno in parte, nominata dal Parlamento, ma non vi sono state indicate neanche le norme per comporre tale Commissione.

Sarà tutta opera vostra; l'avete voluto, e noi, fiduciosi, ve lo abbiamo consentito.

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Come per il codice di commercio.

Spirito. Ma ora, onorevole guardasigilli, voi pretendete qualche cosa di più.

Con questo disegno di legge voi volete che un istituto speciale, da voi immaginato e creato, interpreti esso solo il vostro codice; che il verbo della uniforme giurisprudenza sia bandito alle genti solo dal labbro di quei magistrati, che voi nominerete e sceglierete, fra quelli che più crederete degni di essere gl'interpreti del vostro codice.

Quasi si direbbe che, non pago di aver dato

all'Italia il vostro codice, volete assicurarle altresì una giurisprudenza vostra!

Onorevole ministro, vedete bene che le ragioni che si adducono in difesa del vostro disegno di legge ci debbono impensierire: deh, lasciate tranquilli anche noi.

Espresso così il mio pensiero sulle due prime proposizioni, che si mettono a base di questo disegno di legge, resta ora la terza proposizione, sulla quale credo non siasi punto discusso, sebbene essa parmi la più importante fra tutte.

Ieri l'onorevole Plastino ha accennato che egli non intende come si possa parlare di magistratura suprema, in un modo istituita per le materie civili, ed in un modo diverso per le materie penali, mentre unico dovrebbe esserne il concetto informatore.

Fu un'affermazione, fu un intuito di quell'letto ingegno, ma non fu una dimostrazione.

Oggi l'onorevole Simeoni ha dato un passo più in là, e vi ha detto: ma se voi credete che il magistrato supremo debba esaminare, in certi confini, anche il fatto della causa civile; come potete rifiutarvi ad estendere questa riforma anche alla materia penale delle giurisdizioni inferiori, o correzionali?

È un passo soltanto. Io intendo, o signori, di completarvi la dimostrazione.

Ma anzitutto una dichiarazione:

Io esprimo antichi e profondi miei convincimenti, nei quali non entrano altri elementi che i miei criteri legali e l'interesse che io prendo ad ogni cosa, che possa migliorare le condizioni della giustizia nel nostro paese. E se questi miei convincimenti li esprimo ora, in occasione di questo disegno di legge, ciò si deve a che nessun'altra occasione propizia mi si è presentata prima di ora.

Ma se un'altra occasione qualunque mi si fosse presentata, io, in adempimento del mio dovere, vi avrei detto ciò che stasera con franca parola e chiara convinzione vi dico.

Sentite la mia tesi e non vi affrettate a chiamarla un'eresia giuridica: alla enunciazione seguirà, ve lo prometto, una completa dimostrazione.

La tesi è questa: io credo che nella materia penale tutta quanta, senza distinzione o limitazione di sorta, sia possibile, sia ragionevole (volete vedere fin dove giungo?), sia indispensabile affidare ad una suprema magistratura non solo la competenza intera ed ampia sul diritto, ma anche la cognizione del fatto, limitata a certi casi ed in certi confini.

Ecco, onorevoli colleghi, la mia tesi, arditissima, la quale contrasta con l'assioma o col dogma, come altrimenti fu chiamato, dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole Commissione parlamentare, che a coro affermano che nelle materie penali non è possibile concepire altro istituto che quello della cassazione, cioè di un magistrato che guardi esclusivamente il diritto.

In materia correzionale, o signori, voi avete queste giurisdizioni: giudizio di prima istanza, di merito assoluto, e illimitato; giudizi di seconda istanza, di merito limitato ai motivi del gravame.

In materia civile abbiamo le medesime giurisdizioni: giudizio di prima istanza, merito assoluto; giudizio di appello, merito limitato dai termini del gravame. (*Mormorio*).

Tondi. (*Presidente della Commissione*). Possono appellare finchè vogliono e quanto vogliono!

Spirito. Ma fin dove vogliono. E si può ben rinunciare ad una parte delle prime pretese.

Dunque, o signori, vedete bene che in materia civile ed in materia penale avete giurisdizioni perfettamente uguali e simmetriche. Ora voi dite che in materia civile c'è bisogno di un terzo esame. E per qual ragione non dovrebbe esservi anche in materia correzionale?

Ma prima che io vada oltre, mi consenta l'onorevole guardasigilli che io gli domandi: qual è il suo pensiero sulla questione della cassazione o terza istanza in materia civile? Questo disegno di legge è un primo passo verso la unificazione completa, o una mossa per avviarsi a trasformare in Corti di terza istanza le Corti di cassazione in materia civile, che resteranno nelle attuali loro sedi? È pur necessario che si sappia.

Il ministro, più che il diritto, ha il dovere di dire alla Camera che cosa egli intenda di fare, e come intenda riordinare la suprema magistratura del regno, anche nella materia civile.

Dove egli vuole andare? Dove vuole condurre noi con questo disegno di legge, che ai sostenitori dell'uno e dell'altro sistema appare egualmente come una promessa?

È da più giorni che qui si sta discutendo dell'indole che deve avere l'istituto della suprema magistratura, tanto in materia civile che in materia penale.

Anche nel Senato se ne discusse lungamente; alcuni sostenevano che all'apice della piramide delle giurisdizioni giudiziarie debba esservi un magistrato di puro diritto; ed altri propugnarono l'idea di un magistrato superiore agli altri, ma non dissimile dagli altri, il quale conoscesse ad un tempo del fatto e del diritto.

Ma il pensiero del Governo quale è? È tempo ormai che egli si riveli.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Niente affatto! L'ho già detto in Senato.

Spirito. In Senato non lo disse, e pare che non intenda dirlo neanche qui. E faccia pure il suo comodo; ma io mantengo fermo il diritto mio ed il diritto della Camera a chiedere che si esprima nettamente il pensiero del Governo.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* L'ho già detto in Senato e il Senato ha fatto giustizia su questo.

Spirito. Non ho compreso la interruzione del ministro.

È necessario che egli manifesti i suoi intendimenti; è necessario, nell'interesse suo stesso, nello interesse della legge che stiamo discutendo, perchè non si possa ripetere ciò che un oratore pur disse in questa Camera: che ad alcuni si lascia intendere che questo disegno di legge è l'avviamento all'unificazione completa dell'istituto della cassazione; ad altri si lascia sperare che questo sia il mezzo infallibile per ottenere la terza istanza.

E così si raggiunge l'intento di raccogliere intorno a questa legge il voto di coloro, che sono per la cassazione ed anche il voto di quelli che parteggiano per la terza istanza.

E perchè questo non possa parere, come non è nel suo intendimento e nell'animo suo, un giuoco parlamentare...

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Sono superiore a qualunque accusa di giuoco! Sono troppo superiore!...

Presidente. Ma, onorevole ministro, l'oratore ha dichiarato che non era nel suo intendimento...

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Sono troppo superiore.

Spirito. Non si alteri, onorevole ministro.

Presidente... di pronunziare parola meno che riverente verso di lei, altrimenti io l'avrei fermato.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Seusi si parla di giuoco, io sono troppo superiore a queste parole!

Spirito. Perciò ho detto, se l'onorevole ministro ha inteso le mie parole, che non è nell'animo suo...

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* Io piglio le parole quali sono.

Presidente. Onorevole ministro, non interrompa. Continui, onorevole Spirito.

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* È cosa veramente indegna!

Presidente. Onorevole ministro, la prego di non

dir parole che non sarebbero rispettose verso i suoi colleghi.

Spirito. Onorevole presidente, io non ho inteso che cosa ha detto l'onorevole ministro e sono perciò dolente di non essere in grado di rispondergli convenientemente. In quanto alle mie parole, ripeto ciò che ho detto; ad ogni modo, sappia l'onorevole ministro che io ne rispondo e come gentiluomo e come deputato.

Una voce. Bravo!

Zanardelli, *ministro di grazia e giustizia.* È la prima volta che in questa discussione si sentono parole simili!

Presidente. Ho dichiarato che l'oratore nelle sue parole escluse che l'onorevole ministro volesse fare un giuoco parlamentare.

Dunque questo è un incidente che non ha più ragione di essere. Continui, onorevole Spirito.

Spirito. Dunque, o signori, questa idea della terza istanza, la quale costituisce l'aspirazione, se io non m'inganno, di una gran parte della Camera, dobbiamo vedere se sia applicabile, o no, anche alle materie penali. Se non è applicabile alle materie penali, voi potete aver ragione di averci presentato un disegno di legge incompleto, parziale; ma se può essere esteso anche alle materie penali, allora voi non potete distruggere oggi, con grave jattura del paese, quello che potreste essere costretto a riedificare domani.

Quando però io dico *terza istanza*, intendo di usare la locuzione più comune; ma il mio concetto lo esprimo con maggiore esattezza in questi termini: il magistrato supremo, anche in materia penale, non deve conoscere solo del puro diritto, ma deve estendere la sua cognizione anche al fatto, in certi determinati confini.

Ora, in materia correzionale, dicevo, noi abbiamo una giurisdizione, la quale è perfettamente uniforme alla giurisdizione in materia civile; e, se voi volete l'istituto del magistrato supremo, in materia civile, il quale conosca anche del fatto; perchè non estendete questo concetto anche alla materia correzionale, la quale è regolata nel nostro Codice di procedura così come è regolata nel Codice di procedura civile la materia civile?

Io non sono per l'Istituto della cassazione, perchè nessuno ebbe mai e nessuno mai avrà la potenza di persuadere il mio piccolo cervello che non sia la cosa più assurda, più stolta e più iniqua che il supremo magistrato, pascendosi solo di vacue formole, che spesso salvano i colpevoli e rovinano gl'innocenti, si dichiarar impo-

tente a riparare gli errori e le ingiustizie commesse dalle giurisdizioni inferiori.

Ora io sono e debbo essere coerente; e quindi non approvo questo disegno di legge. Non posso imitare l'onorevole Villanova, il quale, mentre si è dichiarato fautore reciso della terza istanza, vota la legge, con entusiasmo, ed anzi invita il guardasigilli a completarla con la unificazione completa dell'istituto della cassazione, anche in materia civile.

Io invece invoco una riforma, la quale riordini la suprema magistratura in modo che ad essa non sia interamente contesa la cognizione del fatto, tanto in materia civile che in materia penale.

Quale ragione voi adducete per sostenere che questo non debba avvenire in materia correzionale? Ieri ho sentito dire che ciò non può avvenire, perchè in materia correzionale, tutto è convincimento morale; come se in materia civile non fosse su per giù altrettanto.

Si è detto altresì che in materia correzionale tutto si riassume nel dibattimento orale delle prove; e perciò sul processo scritto non è possibile un nuovo esame del fatto.

Ma non abbiamo noi l'istituto dell'appello in materia correzionale? Ebbene, in grado di appello si discute il merito della causa, senza bisogno di sentire nuovamente i testimoni.

Ma la legge ha tutto preveduto, ed ha provveduto. Ci possono essere dei casi, in cui il magistrato non sente abbastanza illuminata la sua coscienza, ed allora ordina che una parte delle prove o tutte le prove siano di nuovo esaminate nel giudizio d'appello.

Eliminate dunque queste obiezioni, ancora una volta io vi domando: è ragionevole parlare di terza istanza in materia civile, ed escluderla a priori in materia penale?

Se in certe condizioni credete utile un terzo esame della causa civile, anche quando essa cada sopra minimi valori; quale alta ragione vi consiglia a negare sempre un terzo esame nelle cause correzionali, dove alla quistione di onore e di libertà dei cittadini si aggiunge spesso la domanda di rilevanti somme per risarcimento di danni?

Dunque, se la natura e la forma del procedimento non possono escludere un nuovo esame della causa correzionale; tanto meno ciò può essere escluso dalla natura e dalla importanza delle quistioni che si agitano in questi giudizi.

Ma come potete parlare seriamente di un terzo esame in merito delle cause correzionali, se ora

molti vorrebbero in questi giudizi abolito financo il secondo grado di giurisdizione?

È vero; anzi, vi è stato anche qualche progetto di riforma, inteso a sopprimere gli appelli correzionali. Ma di simili progetti si fece sempre giustizia sommaria, senza dar loro neanche l'onore di una discussione in quest'Aula. Non è lecito, quando trattasi dell'ordinamento giudiziario e dell'amministrazione della giustizia, di escogitare riforme ispirate, più che a concetti giuridici, ad interessi finanziari.

Per convincersi quanto sia inconsulta questa idea, basta consultare il risultato de' giudizi correzionali in grado di appello. Quantunque oggi vi sieno de' magistrati, che si studiano di dimostrare col fatto la inutilità degli appelli correzionali, pure, non ostante ciò, è sempre enorme il numero delle sentenze riformate, e spesso radicalmente riformate, con la condanna dove c'era stata l'assoluzione, con l'assoluzione dove c'era stata la condanna. Sicchè parlare di soppressione di appello equivarrebbe a dire soppressione di giustizia.

Ma io vi faccio un dilemma: O volete mantenere l'appello correzionale, ed allora, poichè v'è già un magistrato, il quale riesamina il merito della causa, non ostante che non vi sia sempre la orale discussione delle prove; per qual ragione non potete ammettere che anche in un grado più elevato di giurisdizione date certe condizioni, non possa farsi altrettanto, perchè la giustizia sia più illuminata e più sicura? -- O volete l'abolizione dell'appello correzionale, ed allora tanto più, o signori, la suprema magistratura deve essere chiamata non solo a pronunziare sul diritto, ma altresì a conoscere, in qualche modo almeno, anche il fatto. Non è possibile che in un paese civile la giustizia penale sia affidata ad unico grado di giurisdizione. La coscienza pubblica non ne sarebbe tranquilla.

Veduto dunque come sia possibile che il magistrato supremo abbia in qualche modo anche la cognizione del fatto ne' giudizi correzionali, vediamo ora se ciò sia opportuno ed utile per la giustizia.

Voi potete avere alcuni casi, o signori, ed io ve ne indicherò due soltanto, ne' quali scorgerete quanto sia non solo utile, ma indispensabile che il magistrato supremo faccia un ultimo esame del merito della causa.

Immaginiamo il caso, non infrequente, di un imputato, il quale è stato condannato dal Tribunale, e poi è assoluto dalla Corte di appello. Ben può essere avvenuto che egli sia stato condan-

nato ad unanimità di voti da tre giudici del tribunale, ed assoluto a parità di voti dai quattro consiglieri della Corte di appello. Pare a voi che la società abbia fatto tutto il suo dovere, che gli onesti cittadini debbano essere tranquilli, che non si possa chiedere altra garanzia allo Stato, e che quell'uomo, ritenuto colpevole da cinque magistrati ed innocente da due soltanto, debba essere, senza altro, ufficialmente bollato come innocente e restituito alla società, che egli ha offesa e che potrebbe continuare ad offendere, fatto arditamente dalla conquistata impunità?

Ed ora voltiamo la medaglia e presentiamoci il caso, ancor più grave, dell'imputato che, assoluto dal Tribunale, fu sopra appello del pubblico ministero condannato dalla Corte. Ed anche qui ben potette verificarsi il caso che quel disgraziato era stato assoluto ad unanimità di voti da tre giudici del tribunale, e fu condannato col concorso di tre voti soltanto sui quattro consiglieri della Corte di appello. Sicchè, in sostanza, quell'imputato fu ritenuto innocente da quattro magistrati, dichiarato colpevole da tre solamente; ed intanto dalla legge e dalla società egli deve essere ufficialmente ritenuto colpevole, senza che egli possa da un magistrato supremo far riesaminare la sua causa, che, per lo meno, si presenta assai dubbia.

La coscienza pubblica non si appaga di formule giuridiche. Gridate quanto volete che *res judicata pro veritate habetur*; ma in quei casi, fra due sentenze essenzialmente contraddittorie, il dubbio domina sovrano, e lo Stato ha il dovere di affidare la risoluzione di quel dubbio ad un supremo magistrato, prima di restituire alla società uno che assai probabilmente è colpevole, prima di togliere la libertà ad un cittadino e gettare sul suo capo il disonore, quando assai probabilmente egli è innocente.

E come! non ci deve essere nel nostro paese, in questo paese che ha una legislazione ispirata a principii di progresso e di civiltà, non ci deve essere un altro magistrato supremo che in casi di tanta difformità non solo esamini il diritto, ma lo esamini altresì con la cognizione e con la scorta del fatto? O che davvero dobbiamo ripetere quella idea sciocca che il fatto turba il concetto del diritto? Non siamo noi i discendenti di quei sapienti, che dicevano: *ex facto oritur jus*? Il fatto, anzi, chiarisce e precisa la idea del diritto.

Quando questo magistrato supremo ha esaminato le quistioni di diritto con la scorta del fatto, egli non ha bisogno di rinviare ad altra giurisdizione.

zione; applica egli stesso il diritto sapientemente inteso, al fatto indubbiamente accertato.

E così avremo reso ad un tempo più sicura la giustizia, ed i giudizi più brevi. Quando si è giunti lì, non si va più oltre, nè si ritorna indietro, prolungando indefinitamente i giudizi, come oggi avviene. Ivi è la meta, non lontana, nè incerta. Ivi l'individuo e la società possono riposare tranquilli.

Usciamo dalle vecchie pastoie, abbattiamo gli antichi idoli, che, fabbricati da altri, noi trasportammo in casa nostra, in tempi nei quali tutti giudicavano le cose attraverso il prestigio e l'aureola della rivoluzione francese.

E per poco che voi troviate giuste queste idee, meritevoli per lo meno di studio, non potete approvare l'attuale disegno di legge. Se la suprema magistratura dovesse avere, anche una limitata cognizione del fatto, anche nella sola materia correzionale, è impossibile che essa sia ridotta ad unica corte, in unica sede. Ciò è intuitivo.

Onorevole presidente, io, se vuole, sono disposto anche ad andare avanti; ma è da alcuni giorni che non sto bene, ed ora mi sento stanco.

Presidente. Onorevole Spirito, mi duole, ma debbo dichiararle sin da ora che per ordine imposto dal regolamento gli oratori debbono finire i loro discorsi e che nessuna orazione può essere dimezzata e rimandata al giorno seguente. Non è in mio potere di derogare al regolamento. Se Ella non può ora, vuol dire che potrà parlare in altra occasione; mi spiace ma...

Voci. Avanti, avanti. A domani! a domani!

Spirito. Dunque vengo all'altra parte della mia tesi, la tesi più audace, come dicevo.

È poi davvero così accertato nella scienza, così unanimemente stabilito nelle legislazioni civili che in materia di alto criminale, dove specialmente sono giudizi per giurati, non sia possibile altro istituto che la corte di cassazione, nella sua forma più pura e più assoluta?

Ebbene, o signori, io vi dico di no, e legislazioni civili quanto la nostra vi dicono egualmente di no.

In Italia quell'affermazione è sulle labbra di tutti, perchè, me lo consentano anche gli onorevoli colleghi che hanno parlato nel medesimo senso in cui io parlo, contro il disegno di legge, me lo consentano, in Italia non facciamo che ripetere quello che si dice e si stampa in Francia, e spesso o non consultiamo, o consultiamo male le autorità e le legislazioni degli altri paesi.

Sento il debito di premettere alla dimostrazione dalla mia tesi una dichiarazione. — Accettai,

come tutto il popolo italiano, con grande entusiasmo l'istituzione del *giurè*. Combatto nella palestra giudiziaria, e dinanzi alle corti d'assise, da circa 25 anni; ed ho potuto conoscere molto da vicino i pregi ed i difetti del giuri.

Dopo alcuni anni di esperienza, straziato il mio animo da esempi gravi e frequenti di errori e d'ingiustizie, io desiderai nel cuor mio l'abolizione di questa istituzione.

Ora, o signori, non la desidero più; una prima, non breve esperienza, mi aveva portato a quella conclusione dolorosa; una più lunga esperienza ed un più accurato studio della istituzione mi hanno portato a conclusione diversa.

Vi sono nel *giurè* dei pregi incontestabili ed inestimabili, in mezzo ai non pochi suoi difetti. E d'altra parte, ho visto nei magistrati dei difetti gravi ed isradicabili, in mezzo ai molti loro pregi.

Mi perdonino i colleghi magistrati, se io parlo con la usata mia franchezza.

Nei giudizi di alto criminale, io non voglio perdere quei pregi del giuri, non voglio affrontare quei difetti del magistrato.

Consentitemi il ricordo di un recente giudizio. Ciò non mi allontana dal mio tema. Alcuni mesi fa, io leggeva su' giornali con una grande ansietà i particolari di un dibattimento che si svolge innanzi ad un tribunale vicino a Roma. Un egregio professore, stimabilissimo uomo, nel colmo di una notte, poichè il treno aveva fatto lungo ritardo, rientra inaspettato in sua casa. Corre giulivo per abbracciare la moglie, per baciare il suo bambino, ma si accorge di qualche cosa di strano nel contegno di sua moglie; s'insospettisce, guarda e vede setto una scala, scalzo, un giovane signore del paese. Era l'amante della moglie. Lo uccide. Tutti i particolari del processo dimostravano quanto quell'uomo si credesse sovrannamente felice e come in un momento solo divenisse il più infelice degli uomini.

Tutta la stampa, potrei dire la coscienza pubblica del paese, invocava l'assoluzione di quell'uomo.

Io avrei voluto accorrere in sua difesa, avrei voluto essere chiamato a giudicarlo: avrei detto no, mille volte no. E se quella causa fosse stata trattata in corte d'assise, quel disgraziato sarebbe stato assolto. Il magistrato invece lo condannò.

E non sono così rari i casi, nei quali la coscienza del magistrato non trovasi interamente all'unisono con quella del paese. La inveterata abitudine del giudicare e l'ossequio esagerato alla

parola della legge, producono questa conseguenza: che il magistrato alle volte non è il più fedele interprete de' fatti e del cuore umano; non coglie l'intima morale armonia fra il concetto della legge ed un alto sentimento morale; si arresta ad una apparente discordanza e nell'animo suo il sentimento legale finisce col riportare vittoria sopra ogni altro.

Dunque è vero che il *giurè* ha dei pregi incontestabili; ma non dissimuliamocene i difetti. Sono oltre 25 anni che abbiamo l'istituzione dei giurati.

In ogni altro paese, quando si fosse sostituita alle antiche giurisdizioni una istituzione così nuova, così diversa dalle precedenti, si sarebbero fatte delle investigazioni per domandarsi conto dei risultati dati dalla istituzione nuova. — Ci sono dei difetti? C'è bisogno di riforme? Quali le riforme? Quali le correzioni ed i provvedimenti? — In ogni altro paese questo si sarebbe fatto; in Italia non ci pensiamo neppure; e se domandiamo al ministro guardasigilli, egli non può darci notizie complete e precise del modo come da tanti anni funzioni in Italia l'istituzione dei giurati. Ed invece è urgente che ci si pensi.

Quivi sono le indagini più importanti che bisogna fare; qui le riforme più urgenti da introdurre; altro che bruciare incensi a questo feticcio dell'uniformità della giurisprudenza!

Ora, credete voi, o signori, che l'istituzione dei giurati, come funziona adesso, sia tale che il paese possa esserne assolutamente pago e contento?

Diteci, gode nel pubblico gran credito il giuri? Una delle condizioni essenziali perchè un'istituzione, specialmente un'istituzione giudiziaria, funzioni bene, essa è questa: che sia penetrata nella coscienza del paese, e ne goda la fiducia. Ora, credete a me, questa fiducia è molto debole.

Credete che il giuri goda la fiducia della pubblica stampa, che è pure tanta parte dell'espressione dei sentimenti del paese? Ma non è la pubblica stampa che mette in ridicolo i verdeti dei giurati, che getta il dileggio sopra la *forza irresistibile*?

Ebbene, dileggiate pure nella pubblica stampa e nel pubblico, nelle aule di giustizia si continua ad assolvere i malfattori con una pretesa e vantata forza irresistibile, vera qualche volta, ma il più delle volte inventata e falsa. (*Bene!*)

Ma credete che questo discredito si limiti qui? No; io vi prego, o signori, di interrogare la magistratura, non negli inni convenzionali ed ufficiali di certi momenti di inaugurazioni solenni, ma in quelle confidenze intime, in cui i magi-

strati rivelano a noi i loro pensieri. Ben pochi ne ho trovati, che sieno favorevoli all'istituzione dei giurati, che non ne deplorino gli eccessi.

Voci. Pochissimi!

Spirito. Ma non basta: essi non lo dicono soltanto nelle loro intime confidenze; lo dicono, a chi vuol leggere bene, nelle stesse loro sentenze. Tanto è ciò vero, onorevoli colleghi, che i giudizi più gravi, per sottrazioni di danaro dello Stato, qualunque sia la somma rubata, sono sottratti al giudizio delle corti d'assise e mandati avanti al tribunale correzionale.

Donde avviene che tutti i giudizi per bancarotta vanno anch'essi al tribunale correzionale? Come avviene che il reato di falso, sempre che si trovi una scappatoia, si manda anch'esso alla cognizione del tribunale correzionale?

Come si spiega che il prete De Mattia ruba 4 milioni allo Stato, falsificando le bollette del giuoco del lotto, rompendo suggelli ed alterando registri; ed il magistrato, dopo lunga discussione rinvia al tribunale correzionale? La difesa elevò l'eccezione d'incompetenza; ed allora, poichè la legge era stata assolutamente conculcata, il giudizio dovette andare in corte d'assise.

E se ne fecero due dei giudizi; in uno furono condannati; nell'altro furono assoluti i complici; e il De Mattia ha preso il volo e non s'è visto più.

Perchè dunque tutti questi reati, gravissimi, sono mandati alla giurisdizione del tribunale correzionale?

Diciamo il vero con schiettezza: perchè l'istituzione dei giurati non ispira fiducia ai magistrati. Quando i giudizi di sottrazioni sono andati alle corti d'assise, sono finiti tutti non solo con l'assoluzione, ma con gli inni e coi trionfi decretati agli accusati.

I giudizi di bancarotta ugualmente. Io non ricordo un solo esempio di un giuri che abbia condannato per bancarotta. E nei giudizi di falso il più delle volte accade lo stesso. (*Commenti*).

Dunque, o signori, quando questi sono i frutti, potete voi dire che non sia urgente, che non sia imperioso dovere per il potere legislativo di pensare agli opportuni provvedimenti ed alle necessarie riforme?

La inerzia è colpevole.

E ve ne voglio dare qualche altro esempio.

Presidente. Ma, onorevole Spirito, questo non è l'argomento.

Spirito. Sì.

Presidente. Ma permetta, questo non è l'argomento della presente discussione. È inutile che

Ella voglia dimostrare che occorrono altre riforme. Sarà, ma non è questo il momento. Venga all'argomento.

Spirito. Onorevole presidente, quando io avrò detto quale sia la conclusione che voglio trarre da ciò...

Presidente. Ma capisco benissimo che c'è un nesso. Ma non dia spiegazioni e venga all'argomento.

Spirito. Io ho presentato questa tesi: che sia non solo ragionevole, ma indispensabile costituire una suprema magistratura, la quale, in dati confini e in determinati casi, possa riesaminare il fatto anche nei giudizi per giurati, mentre dall'altra parte si assume che nei giudizi per giurati non sia possibile altro sistema di magistratura suprema fuori quello della cassazione; e di qui il bisogno di unificare questa magistratura.

Ora io vi dico quali sono i risultati che dà l'istituzione dei giurati, per venire a questa conseguenza: è urgente dunque provvedere alla riforma, e tra le riforme, principalissima quella della suprema magistratura.

Ora, onorevole presidente, io verrò subito a dimostrare in che modo la suprema magistratura potrebbe riparare, in parte almeno, ai difetti della giuria. Dunque, onorevole presidente, non mi faccia il torto di creder che io non senta il dovere ed il bisogno di dire soltanto quello che è necessario alla dimostrazione della mia tesi ed alle conclusioni che debbo trarne.

Presidente. No, onorevole Spirito, comprende che può essere penoso il mio dovere, ma io cerco di compierlo ugualmente con tutti. Se l'ho richiamato all'argomento, è perchè mi era parso che col suo ragionamento se ne distaccasse alquanto.

Spirito. Invece, io sono proprio nel cuore del mio argomento.

Un'altra cosa dovete considerare, e domandatene a tutti coloro che frequentano le aule delle Corti di assise: quanti sono i verdetti inconcludenti, o addirittura sciocchi? Sono moltissimi, e vi rivelano che il giurato nulla ha compreso, anche dopo lunghi dibattimenti, dove spesso intervengono eloquenti difensori e dotti magistrati del pubblico ministero.

Ed intanto i giurati finiscono con una scioccheria qualunque.

Nè posso tralasciare di segnalare alla vostra attenzione un altro fatto: la scheda bianca.

Non vi è quasi verdetto, in cui non troviate qualche scheda bianca.

Alle volte sono stati assolti degli individui con sei schede tutte bianche

Sapete che cosa rappresenta la scheda bianca?

Essa rivela o il giurato eccessivamente bigotto, o il giurato eccessivamente ignorante, ovvero il giurato pagato o influenzato.

Ogni onesto cittadino deve deplorare gli errori e le ingiustizie, sieno scandalose assoluzioni o ingiustificate condanne. Nè crediate che queste sieno in minor numero. In pochi anni è già raccapricciante il numero degli errori legalmente riconosciuti nelle condanne pronunziate dal giuri. La mia mente si perde e l'animo si turba, pensando al molto maggior numero di errori rimasti nascosti, nei quali cittadini innocenti espiano pene gravissime riservate ai malfattori.

Io non posso non richiamare la vostra attenzione sopra il fatto gravissimo, che il giuri non poche volte ha condannato, non ostante che il pubblico ministero avesse ritirato l'accusa. Può la pubblica coscienza ritenere davvero colpevoli questi infelici? Ebbene, quanti ve ne sono nelle case di pena, che espiano così ingiustificate condanne.

In alcune legislazioni civili quando il pubblico ministero ritira l'accusa, immediatamente finisce il processo e l'imputato è prosciolto. E da noi invece l'accusato è sempre giudicato, e può anche essere condannato, dopo la requisitoria per assoluzione.

E se in questi casi, turbato, chiedete ad un giurato qualche spiegazione che appaghi la vostra mente e rassereni la vostra coscienza, assai probabilmente vi sentite rispondere: come! non avete notato come era macchiata la fede di perquisizione di quell'accusato?

Ecco la gran prova, che non di rado determina il giudizio del giurato!

Considerato dunque il giuri soltanto come giudice di fatto, noi dobbiamo sentire imperioso il dovere di dare al nostro paese una giustizia più illuminata e più sicura. Manteniamo la giuria, ed io sono per mantenerla, ma provvediamo a che i suoi risultati siano migliori.

Ma è solo giudice del fatto il giuri?

Si è detto dall'onorevole Righi nella pregevole e sobria sua relazione che il giuri rappresenta la distinzione netta e recisa tra il fatto ed il diritto.

Niente di più assiomatico, ma niente di più erroneo.

Ve ne voglio dare una prova, direi quasi materiale, o signori.

Certamente, è ne' giudizi di alto criminale che

si presentano e si discutono, più che altrove, le più importanti quistioni ed i più ardui problemi del diritto penale.

Ebbene, se andate in Corte di cassazione, nei ricorsi criminali quasi mai si presenta un'elevata quistione di dritto. Lo stesso guardasigilli ha dovuto riconoscere che in gran parte l'esame delle quistioni di diritto è sottratto al giudizio del supremo magistrato di Cassazione ne' giudizi criminali.

Dove è dunque che si dibattono le elevate quistioni del giure penale? Nelle Corti di assise! Ivi certo si discute della imputabilità, della complicità, del tentativo, del falso; ivi si discute dei reati di stampa, dei reati politici, della bancarotta, della sottrazione, ne' loro essenziali elementi giuridici. Di tutto ivi si discute, anche di quistioni di Stato e di diritto civile! E mentre il pubblico ministero sostiene la sua tesi e la difesa ne sostiene un'altra, chi è che decide l'ardua contesa? Il giuri! Nè quelle quistioni si potranno rifare più, davanti al magistrato supremo. No, o signori; non si possono più trattare, sfuggono all'esame della Corte di cassazione perchè i quesiti che si propongono ai giurati hanno una parvenza di puro fatto, dietro la quale il diritto rimane nascosto.

La risposta dei giurati pare un'affermazione o negazione di fatti, ma in realtà essa implica altresì la soluzione de' problemi di diritto, non esclusi i più complicati e difficili.

Ma in quest'epoca di convenzionalismi basta quella parvenza, per chiudere l'adito della Cassazione alle quistioni di diritto, che, in tal modo, restano affidate, non certo alla sapienza giuridica, ma al solo buon senso dei giurati.

Dunque, signori, ben debbo ripeterlo, è un'affermazione per quanto assiomatica per tanto erronea che il giudizio per giurati rappresenti la distinzione netta e recisa tra il fatto ed il diritto.

No, il giurato è giudice di fatto, ma è egualmente, e forse in più larga misura, giudice di diritto, perchè quanto meno egli è competente, tanto più è onnipotente.

Ebbene, voi volete che questo giurato sia giudice incensurabile del fatto?

È enorme, ma sia!

Ma volete voi che sia egualmente giudice incensurabile anche di diritto?

Il legislatore non lo ha voluto, forse non lo ha pensato neppure. E nondimeno, il fatto è lì a dimostrare che il giuri è ad un tempo giudice incensurabile del fatto e del diritto.

E credete voi che non sia necessario ed urgente ricorrere con sagge riforme a correggere inconvenienti e difetti così pericolosi?

Vi è una serie di riforme, che io non voglio accennare neanche, per non allontanarmi dal mio tema; ma debbo augurarmi, per l'onore del nostro paese, che questa quistione tanto vitale richiami l'attenzione del guardasigilli.

Ma ora, poichè siamo in tema di riordinamento della suprema magistratura del regno, non posso omettere di dirvi che alcune savie riforme introdotte nell'istituto del supremo magistrato potrebbero in buona parte correggere i difetti ed ovviare agli inconvenienti della istituzione dei giurati.

Io vagheggio nella mia mente una suprema magistratura, la quale, in determinati casi e in certi confini, possa conoscere anche del fatto, per impedire inutili ed ingiusti annullamenti di giudizi, in omaggio ad un vuoto dottrinarismo, che ha fatto il suo tempo, e per riparare, fin dove sia possibile, essa stessa, od altrimenti, agli errori ed alle ingiustizie, che non possono essere coperte da nessuna finzione legale.

Quando, per esempio, nella decisione dei giurati siasi avuto un certo numero di schede bianche, le quali rivelano che la intelligenza del giudice non fu rischiarata e la sua coscienza rimase perplessa; perchè mai dovrebbe interdarsi ad un magistrato supremo la cognizione del fatto, sia per decidere esso stesso la causa, sia per rinviarla?

E perchè non dovrebbero consentire una simile facoltà, quando il numero de' voti dati pro o contra l'accusato non può lasciare tranquilla la coscienza del paese? Io non ho mai creduto che i 7 voti necessari per la condanna sieno una sufficiente garanzia per la giustizia. L'animo non resta tranquillo, pensando che ben cinque giurati hanno opinato per la innocenza dell'accusato. Nè mi si ricordi quella disposizione (rimasta lettera morta) della nostra procedura, che dà facoltà in quel caso alla Corte di assise di rinviare la causa ad altro giuri. La Corte di assise si personifica troppo nel suo presidente, e questi prende, quasi sempre, una parte troppo viva nel dibattimento, per doversi attendere una decisione molto serena. Il rimedio si è dimostrato insufficiente.

Lasciamo da parte la legislazione inglese, la quale fu pure ispirata da un alto concetto quando stabili che i giurati dovessero decidere ad unanimità di voti. Ma altre legislazioni non si sono appagate della semplice maggioranza di 7 voti; chi ne vuole 8, chi 9. Anche l'illustre e compianto nostro Pisanelli voleva che il verdetto di condanna raccogliesse almeno 9 voti.

Ed è giusto. Ma quando 8, od anche 7 giurati dicono che l'accusato è colpevole, senza però raggiungere il numero di voti richiesto; vi sentireste voi il coraggio di restituire, senz'altro, quell'uomo alla libertà? Io no. Ed anche in questo caso giungerebbe provvido il giudizio di una suprema magistratura.

E vorrei pure che intervenisse il supremo magistrato ogni volta che gli si presenta il caso, frequente pur troppo, di un verdetto incoerente o sciocco.

Nè dovrebbero essere mai sottratte al giudizio del magistrato supremo tutte le questioni di diritto, che la causa offre, comunque involute nel fatto, ovvero dietro una parvenza di fatto maliziosamente nascoste.

Lo ripeto: usciamo dalle vecchie pastoie, richiamiamo le istituzioni alla realtà delle cose, distruggiamo il vacuo dottrinarismo, trasformiamo o correggiamo gli antichi istituti; e così avremo reso un servizio alla giustizia, al paese, alla civiltà.

Nè crediate che io vi proponga cose strane e nuove.

Finora ho combattuto razionalmente il preteso assioma di questo disegno di legge. Ora la combatterò con l'autorità degli esempi. E di contro all'affermazione dommatica del ministro e della Commissione, io pongo una diversa affermazione, la quale sarà dimostrata: che, salvo la legislazione francese e le altre, le quali hanno copiato da quella, voi trovate che in tutti gli altri paesi civili la suprema magistratura è istituita in modo che può, in dati casi e in determinati confini, rivedere anche il verdetto dei giurati.

Nelle vostre relazioni avete detto, come un argomento a favore della legge, che la Germania e l'Austria hanno costituito la suprema magistratura, ispirandosi al concetto puro della cassazione. Ebbene, voi errate; studiate un poco più intimamente la struttura del supremo magistrato in Austria ed in Germania (perchè la Germania ha in buona parte imitato il codice austriaco); e troverete che i tribunali di revisione in Germania, compreso quello di Lipsia, e la Suprema Corte di giustizia di Vienna per ben quattro vie entrano nell'esame del fatto.

Contro le sentenze il regolamento austriaco del 1853 riconosce due rimedi: il ricorso, in fatto, per una più proporzionata applicazione di pena, ed il gravame in nullità. Questo si giudica dalla Cassazione, quello dal tribunale di seconda istanza. Ma se vi è ad un tempo ricorso e gravame in nullità, si riuniscono tutti e due, e tutti e due sono portati

alla cognizione del magistrato supremo, il quale per decidere sul ricorso deve entrare ne' fatti, per vedere se sia il caso di applicare una pena più mite o più severa.

Ed anche nell'esame del gravame in nullità la Corte suprema di Vienna entra nella cognizione de' fatti, perchè in moltissimi casi non rinvia, giudica essa stessa ed applica la pena.

E quando rinvia, pure deve in qualche maniera scendere all'esame del fatto e delle circostanze della causa, perchè in quel sistema, ad evitare che un vacuo dottrinarismo venga in soccorso de' colpevoli o metta il magistrato nella impotenza di proteggere l'innocente, certe violazioni di forme non producono nullità, se non quando sia *indubbiamente riconoscibile* che esse influirono sulla decisione.

Da ultimo, quello che è più importante, e su cui richiamo la vostra attenzione, onorevoli colleghi, è questo. In Austria da 35 anni, ed in Germania da 15 funziona mirabilmente l'istituto della *riassunzione dei processi*, che noi chiamiamo *revisione dei giudicati*. Ebbene, questa revisione dei giudizi si può fare dalla Corte suprema di giustizia, senza esser provocata dalle parti, ma o d'ufficio, o dietro istanza del procurator generale, anche prima che la sentenza sia passata in giudicato; può farsi in occasione della discussione del gravame di nullità.

Se la Corte s'accorge (dice il § 362 del Regolamento austriaco, di procedura penale) che il verdetto dei giurati è stato erroneo o dato sopra inesatte circostanze di fatto, allora riassume il processo, e può essa stessa (badate, o signori, essa stessa) assolvere, o anche condannare ad una pena più mite. E così si evita il fatto immorale, anzi iniquo, che una suprema magistratura si accorga della innocenza di un condannato e se ne lavi le mani come Pilato.

Dunque, pur continuando in Austria a portare il nome di Cassazione, questo istituto è stato radicalmente corretto: è un magistrato, che discute del diritto, ma a cui non è interdetto altresì un certo esame de' fatti della causa. È stata, direi così, umanizzata questa istituzione; dalle regioni super nubilari, essa è stata almeno collocata nella regione sub nubilare, perchè essa sia almeno più visibile a questa povera umanità e possa riuscire più efficace a curare i suoi mali ed a tergere le sue lagrime.

Consentitemi ancora uno sguardo fugace alla legislazione inglese. L'Inghilterra è la patria dei giurati; dovremmo perciò a preferenza studiare quegli ordinamenti, ed intanto, pur parlandone,

mostriamo d'ignorarli profondamente. Anche in Inghilterra, il verdetto dei giurati è quasi sempre suscettibile di essere riesaminato da altri magistrati. Voi sapete che il giuri decide in Inghilterra, tanto le cause civili, quanto le penali; ebbene, in materia civile, vi è la *motion for new trial*, la quale si esamina da una Corte di seconda istanza, nel merito, e si decide nel merito.

Dunque, l'indole del verdetto del giuri non esclude la possibilità e la convenienza di un gravame di merito nella materia civile.

Una voce. Nella materia civile, non nella penale.

Spirito. Chi dice così, dice cosa inesatta.

Questo medesimo rimedio della *motion for new trial*, a poco a poco si è andata estendendo anche in materia penale, eccetto pei reati capitali (*felonies*). Pei reati minori, cioè in tutti i giudizi in materia di *misdeemeanours*, il verdetto dei giurati può essere riveduto da altro magistrato, per chiedere a lui una nuova istruzione, *new trial*, la quale, per*tralasciare altri casi, si può accordare *allorchè è presumibile che il verdetto sia stato reso senza tener conto della prova od in un senso opposto a ciò che dalla prova risulta*. E si può accordare altresì *quando vi siano nuove prove, che l'imputato non aveva potuto prima produrre*.

Dunque in Inghilterra, solo per i reati capitali il verdetto dei giurati può essere soggetto ad un esame di diritto e non di fatto. Ma se gl'Inglesi sono tenaci delle loro tradizioni, essi sono anche costanti nel combatterle, quando comincia a farsi sentire il bisogno di utili riforme; e spesso non raggiungono l'intento, se non dopo lunghe prove e lunghi combattimenti.

Ora in Inghilterra la lotta è impegnata, ed è viva, per estendere il rimedio del *new trial* anche ai giudizi per felonie.

Nel 1844 vi fu in questo senso un *bill* di Fitz-Roy-Kelly; ma esso fu respinto. Nel 1848 vi fu un altro *bill* simile di Ewart e lord Nugent. Il Parlamento nominò una commissione d'inchiesta. Questa rivelò che tutti i giudizi in materia di *misdeemeanours*, che avevano subito la prova del *new trial* avevano dato questo risultato: che dei precedenti giudizi un terzo era stato annullato, un terzo riformato, ed un terzo solo mantenuto. Ma anche dopo queste conclusioni il Parlamento inglese neanche accettò il *bill*, perchè i 15 consiglieri della Suprema Corte di giustizia di Londra a maggioranza ritennero non opportuno accordare il rimedio del *new trial* pe' giudizi capitali, bastando per essi il ricorso in grazia, sul quale il

ministro di giustizia compie larghe e serie indagini istruttorie.

Nondimeno, nel 1878 fu presentato un progetto di procedura criminale da Stephen, ispirato al medesimo concetto di un giudizio di appello sui verdetti dei giurati.

E nel 1882 un altro progetto fu presentato da Hopwood. Il Parlamento, è vero, non ha ancora accettata la proposta riforma; ma essa è certamente destinata ad essere ammessa in un tempo, forse non lontano, perchè il bisogno di correggere con la giustizia gli errori della giustizia s'imporrà ad ogni altra considerazione politica.

In America già la riforma è stata introdotta in parecchi Stati dell'Unione, tolta la differenza della legislazione inglese fra *misdeemeanours* e *felonies*, come negli statuti del Massachusetts, nel codice della Virginia, ecc. Lo stesso codice di Livingston già riconosceva in alcuni casi al condannato il diritto di ricorrere per chiedere una nuova istruzione. E nel codice del 1850 per lo Stato di New-York fu istituito fra gli altri rimedi contro i verdetti de' giurati un vero e proprio tribunale di appello (*appeal*).

Dove se n'è ito dunque, o signori, il vostro assioma, che in materia penale nessuno ha mai sognato, specialmente ne' giudizi per giurati, che sia possibile altro istituto fuori quello della casazione per l'esame esclusivo delle questioni legali?

Convenitene, siete caduti in un grosso errore. Per farvi una grande concessione, posso dirvi che in materia penale la questione è ardente, come in materia civile; è immatura in questo, come in quel campo. Ma se dovessi esprimere intero il mio convincimento, vi direi: è utile che in materia civile vi sia un magistrato superiore, che in determinati casi riesamini il fatto; ma in materia penale è indispensabile che ciò avvenga, per la tutela dei supremi interessi della giustizia nel nostro paese.

Allora voi, se così è, non potete presentarci un disegno di legge, il quale, senza nessuna ragione e senza alcun maturo studio, offende interessi, che pure van rispettati, e distrugge antiche e nobilissime tradizioni, che costituiscono un patrimonio di glorie comune a tutta la nazione.

Voi non potete condannare alla soppressione quattro corti esistenti, quando forse un più largo e più illuminato esame di questo problema, che voi credete di risolvere con formule dogmatiche, potrebbe mostrare la necessità di mantenere quelle corti, di riformarle, di trasformarle forse, di aumentarle anche.

E di fatto, se s'istituisse un magistrato di terza istanza in materia civile; e se alla suprema magistratura si dovesse anche in materia penale affidare una più larga competenza, con la cognizione, in determinati casi e limiti, dei fatti della causa, le sedi della suprema magistratura dovrebbero essere, per necessità, aumentate.

Invece, o signori, voi vi affrettate a distruggere. Consentite che ve lo dica, onorevole Zanardelli, è proprio così: questa non è opera di edificazione, è opera di distruzione.

Io l'opera di edificazione la intendo come opera d'ingegno, non come opera di piccone. Direi questa un'opera d'ingegno, se vedessi in questo grande istituto, che voi create, un concetto giuridico nuovo, rispondente al genio italiano e alle tradizioni del nostro paese. Ma non posso dire che sia un'opera d'ingegno, quando voi, oggi, dopo un secolo, c'invitate a compiere l'alto ufficio di copiare ciò che nel 1790 fu istituito dalla Costituente francese, in condizioni politiche e civili tanto diverse da quelle, nelle quali noi oggi ci troviamo.

Ma è dunque passato invano un secolo? È passato invano anche per noi, che abbiamo tradizioni legislative e giudiziarie gloriose, alle quali potremmo ispirarci, per creare una suprema magistratura, la quale rispondesse davvero ai bisogni della giustizia e agli interessi del paese?!

Oh! convenitene, è opera di distruzione la vostra; fu la gloria di Erostrato cotesta, ma non dovrebbe essere la vostra gloria, onorevole Zanardelli, se davvero, come io credo, vi sentite nell'anima il fuoco sacro di Prometeo. (*Bene! Bravo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. Domani alle due seduta pubblica.

Sprovieri. Domando di parlare sull'ordine del giorno di domani.

Presidente. Ne ha facoltà.

Sprovieri. Pregherei l'onorevole presidente e la Camera d'iscrivere nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge relativo a provvedimenti stradali...

Presidente. Ma permetta, onorevole Sprovieri...

Sprovieri. La relazione è già stata distribuita.

Presidente. Ma scusi, vuole che si sospenda la discussione in corso?

Sprovieri. No, no; non domando altro se non che sia iscritto nell'ordine del giorno, e questo lo chiedo

nell'interesse della provincia che ho l'onore di rappresentare e che paga le tasse al pari di tutte le altre provincie d'Italia.

Presidente. Questo è dovere del presidente; l'ho già iscritto.

Sprovieri. Ma ancora non c'è.

Presidente. Se mi avesse dato tempo di leggere l'ordine del giorno da stabilirsi questa sera, avrebbe udito che quel progetto vi è stato iscritto.

La seduta termina alle 7. 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno. (147)

2. Interpellanza del deputato Costantini al ministro dei lavori pubblici sulle anomalie dell'orario della linea Roma-Sulmona-Pescara.

Discussione dei disegni di legge:

3. Sulla emigrazione. (85)

4. Tutela dell'igiene e della sanità pubblica. (160)

5. Esenzione dai dazi di dogana delle macchine occorrenti all'impianto di nuove industrie tessili. (168)

6. Modificazioni alla legge sul Consiglio di Stato. (139)

7. Riforma delle tariffe dei dazi vigenti sui prodotti chimici. (170)

8. Relazione della Commissione sui decreti registrati con riserva dalla Corte dei conti. (II-A)

9. Sulle espropriazioni, sui consorzi, sulla polizia dei lavori per l'esercizio delle miniere, cave o torbiere e sulla ricerca delle miniere. (65)

10. Approvazione di vendite e permutate di beni demaniali e di altri contratti stipulati nell'interesse di servizi pubblici e governativi. (145)

11. Aumento di fondi per completare le bonificazioni contemplate nella legge 23 luglio 1881, n. 333. (157)

- | | |
|--|---|
| 12. Affrancamento dei canoni decimali. (63) | 17. Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli pel servizio del regio esercito. (166) |
| 13. Proroga per sei mesi del trattato di commercio e di navigazione italo-nicaraguese del 6 marzo 1868. (180) | 18. Aggregazione del comune di Molochio al mandamento di Radicena. (163) |
| 14. Riordinamento degli Istituti di emissione. (12) | 19. Provvedimenti per la costruzione di strade nazionali e provinciali. (158) |
| 15. Disposizioni concernenti l'imposta di ricchezza mobile a carico delle Società di assicurazioni sulla vita dell'uomo. (173) | <hr/> PROF. AVV. LUIGI RAVANI
<i>Capo dell'ufficio di revisione.</i> <hr/> |
| 16. Provvedimenti a favore delle Casse pensioni per gli operai. (74) | <hr/> Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno). <hr/> |

